

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/2001

**POLICLINICO DI MONZA
S.P.A.**

Aggiornamento di SETTEMBRE 2026

INDICE

1. Parte Generale

- 1.1 Definizioni ed abbreviazioni
- 1.2 La nascita della Società Policlinico di Monza S.p.A. e l'origine del Gruppo
- 1.3 La missione aziendale
- 1.4 Le singole strutture ospedaliere
- 1.5 Il D.Lgs. 231/2001 - La responsabilità degli enti
- 1.6 I reati presupposto della responsabilità della persona giuridica
- 1.7 Le sanzioni a carico della persona giuridica
- 1.8 Misure cautelari
- 1.9 Gli adempimenti da assolvere per prevenire la responsabilità della persona giuridica
- 1.10 Le attuali procedure ed il Nucleo di Controllo Interno
- 1.11 Finalità del Modello di Organizzazione
- 1.12 La costruzione del Modello di Organizzazione

2. Il Codice Etico

Premessa

- 2.1 Principi generali
- 2.2 Rapporti esterni
- 2.3 Rapporti con gli utenti
- 2.4 Le prestazioni ed il loro finanziamento
- 2.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 2.6 Rapporti con gli Enti e le Associazioni
- 2.7 Rapporti con fornitori
- 2.8 I conflitti di interesse
- 2.9 Gestione delle risorse finanziarie e contabili
- 2.10 I rapporti interni
 - 2.10.1 Norme di comportamento del personale
 - 2.10.2 Rapporti tra Direzione aziendale e Direzione sanitaria
 - 2.10.3 Gestione delle risorse umane
 - 2.10.4 Gestione dell'informazione e della conoscenza
 - 2.10.5 Molestie e mobbing sul luogo di lavoro
 - 2.10.6 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo
 - 2.10.7 Ambiente e sicurezza
 - 2.10.8 Riservatezza
 - 2.10.9 Tutela della privacy
 - 2.10.10 Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni
- 2.11 Sistema disciplinare

- 2.12 Obblighi di informazione e comunicazione all'Organo Dirigente ed all'Organismo di Vigilanza
- 2.13 Attuazione del Codice Etico
 - 2.13.1 Diffusione e divulgazione del Codice Etico
 - 2.13.2 Obbligo di conoscenza del Codice Etico e di segnalazione di possibili violazioni
 - 2.13.3 Controlli
 - 2.13.4 Revisione del Codice Etico
 - 2.13.5 Valore contrattuale del Codice Etico

3. L'Organismo di Vigilanza e Controllo

Sezione Prima

- 3.1 Struttura dell'Organismo di Vigilanza e Controllo
 - 3.1.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza
 - 3.1.2 Durata della carica. Dimissioni. Sospensione. Revoca. Decadenza
- 3.2 Risorse finanziarie
- 3.3 Autonomia e garanzie
- 3.4 Attività e funzioni dell'Organismo di Vigilanza
- 3.5 Flussi informativi e sistemi di flussi informativi
 - 3.5.1 Comunicazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza
 - 3.5.2 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza
 - 3.5.3 Raccolta e conservazione delle informazioni
- 3.6 Regolamento interno

Sezione seconda - Norme procedurali

- 3.7 Riunioni dell'Organismo di Vigilanza
- 3.8 Procedure
- 3.9 Segnalazioni
 - 3.9.1 Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari
 - 3.9.2 Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari dei soggetti di cui all'art. 5 lett. a)
- 3.10 Aggiornamento del modello di Organizzazione

4. Il Sistema dei flussi informativi

- 4.1 L'Organismo di Vigilanza quale destinatario di comunicazioni ed il referente di ogni singola clinica e presidio
- 4.2 Flussi informativi
 - 4.2.1 Comunicazioni continuative
 - 4.2.2 Comunicazioni non continuative Eventi straordinari

5. Il Sistema Disciplinare

- 5.1 Funzione del Sistema disciplinare e principi generali
- 5.2 I soggetti destinatari
- 5.3 Le regole che compongono il Modello di Organizzazione
- 5.4 Le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti
 - 5.4.1 Il procedimento applicativo
- 5.5 Sanzioni disciplinari nei confronti dei Dirigenti
 - 5.5.1 Il procedimento applicativo

- 5.6 Sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti apicali e nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza
- 5.7 Sanzioni disciplinari nei confronti del personale medico non dipendente
- 5.8 Sanzioni disciplinari nei confronti di consulenti, collaboratori, tirocinanti e soggetti terzi
- 5.9 Pubblicità del Sistema Disciplinare
- 5.10 Rispetto delle norme e dei principi della sicurezza sul lavoro
- 5.11 Omesso controllo e vigilanza
- 5.12 Informazione dell'Organismo di Vigilanza
- 5.13 Criteri di commisurazione delle sanzioni

6. Istituto del whistleblowing

- 6.1 L'evoluzione della normativa: dalla L. 179/2017 al D. Lgs. 24/2023
- 6.2 Sistema whistleblowing ai sensi del D. lgs. 24/2023

7. Diffusione del Modello e formazione

Premessa

- 7.1 Comunicazione iniziale
- 7.2 Formazione
 - 7.2.1 Formazione generale
 - 7.2.2 Formazione specifica del personale delle aree a rischio
- 7.3 Informativa ai collaboratori, medici, fornitori e partner

8. I.S.F.A.I.

- 8.1 Struttura e obiettivi
- 8.2 Identificazione delle potenziali aree di rischio e dei processi sensibili. Misure precauzionali.

9. Parte Speciale

Introduzione

- 9.1 Il metodo seguito
- 9.2 L'individuazione delle aree di rischio e dei processi sensibili
- 9.3 L'analisi del rischio e la previsione delle misure di contenimento

Sezione A

Reati contro la Pubblica Amministrazione

- A. Introduzione
- B. Identificazione delle potenziali aree di rischio e dei processi sensibili
- C. Principi generali di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- D. Procedure da applicare in tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione
 - D.1 Le procedure comuni
 - D.2 Protocolli per le procedure di organizzazione interna

Sezione B

Reati societari

- A. Identificazione delle potenziali aree di rischio e dei processi sensibili
- B. Principi generali di comportamento
 - B.1 Tracciabilità e trasparenza contabile
- C. Le deliberazioni assembleari
- D. Le disposizioni del patrimonio sociale

- E. Le procedure ed i protocolli specifici relativi al bilancio di esercizio
- F. Archiviazione documenti
- G. Rapporti con Revisori e Società di Revisione
- H. Regole ulteriori per la prevenzione dei reati societari

Sezione C

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- A. Introduzione
- B. Identificazione delle potenziali aree di rischio e dei processi sensibili
- C. Procedure e presidi
 - C.1 Organizzazione aziendale
 - C.2 Le procedure adottate
 - C.3 Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
 - C.4 Informazione, formazione e addestramento
 - C.5 Sorveglianza sanitaria
 - C.6 Uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale
- D. Il Modello di Organizzazione integrato ex art. 30 T.U. 81/2008 Il sistema aziendale di gestione

Sezione D

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- A. Valutazione del rischio e misure preventive
- B. Principi generali di comportamento
- C. Procedure specifiche per la prevenzione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati
 - C.1 Regole per la prevenzione logistica
 - C.2 Regole per la prevenzione logica
 - C.3 Regole per la prevenzione applicativa, di sistema e di rete

Sezione E

Delitti di criminalità organizzata

- A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione F

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione G

Delitti contro l'industria e il commercio

- A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione H

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione I

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione J

Delitti contro la personalità individuale

- A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione K

Abusi di mercato

- A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione L

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione M

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione N

Delitti in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea

A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione O

Delitti in materia di violazione del diritto di autore

A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione P

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione Q

Reati Transnazionali

A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione R

Reati ambientali

Introduzione

A. Identificazione delle potenziali aree di rischio e dei processi sensibili

B. procedure e presidi

C. Informazione, formazione e addestramento

D. Controllo e aggiornamento

E. Documentazione

F. Comunicazione all'Organismo di Vigilanza

Sezione S

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

A. Identificazione delle potenziali aree di rischio e dei processi sensibili

B. Principi di comportamento/procedure

C. Tracciabilità ed archiviazione della documentazione

D. Comunicazione all'Organismo di Vigilanza

Sezione T

Delitti di razzismo e xenofobia

A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione U

Reati Tributari

A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione V

Contrabbando

A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione W

Delitti contro il patrimonio culturale

A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione Y

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali

A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione Z

Corruzione tra privati

A. Valutazione del rischio e misure preventive

B. Principi di comportamento/procedure

C. Tracciabilità ed archiviazione della documentazione

D. Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

Sezione Z.1

Reati relativi a frodi sportive, scommesse e giochi d'azzardo

A. Valutazione del rischio e misure preventive

Sezione Z.2

Delitti contro gli animali

A. Valutazione del rischio e misure preventive

1.

PARTE GENERALE

1.1 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Preliminare alla lettura del Modello di Organizzazione Gestione Controllo del Policlinico di Monza S.p.A. è l'indicazione di seguito riportata della definizione dei termini usati in prevalenza e delle relative abbreviazioni.

a. Definizioni

Policlinico di Monza:

si intende la soc. Policlinico di Monza S.p.A.

Società:

si intende la soc. Policlinico di Monza S.p.A.

Modello di organizzazione o Modello:

si intende l'insieme dei principi di condotta, delle procedure e dei protocolli ad essi ispirati, adottati dal Policlinico di Monza al fine di prevenire la commissione di reati, così come previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Soggetti apicali:

si intendono tutti i soggetti che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Policlinico di Monza o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, secondo la previsione normativa ex art. 5, primo comma, lett. a).

Processo sensibile:

si intende ogni processo dell'attività aziendale in relazione al quale si ritiene in qualche modo possibile la commissione dei reati previsti quali presupposto della responsabilità dell'ente secondo le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Operazione sensibile:

si intende ogni operazione o atto all'interno di un processo sensibile. Essa può avere natura tecnica, commerciale, finanziaria.

Procedura:

si intende l'insieme di regole e protocolli previsti per la realizzazione di un processo aziendale ovvero per l'esecuzione di specifiche operazioni.

Tracciabilità:

si intende l'aspetto procedurale che contempla la dimostrazione dello svolgimento di un certo processo decisionale attraverso documenti.

Destinatari:

si intendono tutti i soggetti ai quali è rivolto il Modello di Organizzazione: Soci, Amministratori, Sindaci, Direttori, Medici, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Componenti Organismo di Vigilanza.

Organismo di Vigilanza (OdV):

si intende l'organismo al quale è assegnato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, valutarne l'efficacia e curarne l'aggiornamento. È altresì l'organismo che ha funzioni precipue nell'ambito dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Pubblica Amministrazione:

si intende qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi.

Reati presupposto:

si intendono i reati per i quali è prevista la responsabilità della società ex D.Lgs. 231/2001.

b. Abbreviazioni

Nel corpo del presente Modello possono trovare spazio le seguenti abbreviazioni:

OdV:

Organismo di Vigilanza della società;

CdA:

Consiglio di Amministrazione della società;

AD:

Amministratore Delegato della società;

D.Lgs. 231/2001:

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

A.I.O.P.:

Associazione Italiana Ospedalità Privata;

S.S.N.:

Servizio Sanitario Nazionale;

D.R.G.:

Diagnosis-related group ovvero Raggruppamento Omogeneo di Diagnosi. Si tratta di un sistema di classificazione dei ricoveri ospedalieri correlato con le diagnosi

e gli interventi;

S.D.O.:

Scheda di dimissione ospedaliera;

N.O.C.:

Nuclei Operativi di Controllo delle Aziende Sanitarie Locali

P.A.:

Pubblica Amministrazione;

Policlinico di Monza;

PdM

P.U.:

Pubblico Ufficiale

1.2 LA NASCITA DELLA SOCIETÀ POLICLINICO DI MONZA CASA DI CURA PRIVATA S.P.A. E L'ORIGINE DEL GRUPPO

Il Policlinico di Monza è nato come Gruppo Sanitario privato che, grazie al suo background formativo, si è orientato alla gestione di servizi sanitari realizzando, attraverso un collaudato management aziendale, l'integrazione organizzativa, funzionale, economica, in una logica dipartimentale, di tutte le attività proprie di una struttura ospedaliera.

L'iniziativa imprenditoriale nasce nel 1993 con la costituzione della Società Servisan s.p.a (Servizi per la Sanità) la quale, due anni dopo, cioè nel 1995, insieme ad altre società di capitale e ad imprenditori privati costituisce la PROGRESS s.p.a. (acronimo di Progetto Gestione Servizi Sanitari).

La PROGRESS s.p.a. in data 01.01.2001 assume la denominazione di "Policlinico di Monza". Successivamente con l'acquisizione di altri presidi sanitari il Policlinico di Monza assume la dimensione e la configurazione di Gruppo Sanitario.

La struttura societaria

La società Policlinico di Monza S.p.A. ha sede legale in Novara, Via Passalacqua 10.

Le sedi operative ed amministrative dei presidi ospedalieri sono:

- Monza - Policlinico di Monza, via Amati n. 111;
- Ivrea - Clinica Eporediese, via Castiglia n.27;
- Vercelli - Clinica Santa Rita, Viale dell'Aeronautica n. 14/16;
- Novara - Clinica S. Gaudenzio, via Bottini n. 3;
- Alessandria - Clinica Salus, via Trotti

n. 21;

- Alessandria - Clinica Città di Alessandria, via Moccagatta n. 30;
- Biella - Clinica La Vialarda, via Ramella Germanin n. 26;
- Bovalino Marina (RC) - Policlinico di Monza, viale Calabria nr. 14;
- Verano Brianza - Istituto Clinico di Verano Brianza, Via F. Petrarca n. 51.

Fanno altresì parte della società le seguenti realtà:

- I.S.F.A.I., Istituto Superiore di Formazione per Aziende e Imprese - via Petrarca, 51, Verano Brianza.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto: Presidente:

Dr. Massimo Antonino De Salvo; Vice-Presidente:

Dr.ssa Paola De Salvo; Amministratore Delegato:

Dr. Massimo Antonino De Salvo; Consigliere: Sig.ra Maria Caglio; Consigliere: Sig. Roberto Luigi Caglio; Consigliere: Avv. Vincenzo Lamastra

Fanno parte del Gruppo Sanitario ma con soggetti giuridici diversi:

- Servisan s.p.a. - via G. Verdi nr. 8, Verano Brianza (MB)
- Clinica Pinna Pintor srl - via A. Vespucci, 61, Torino
- Polysystem srl via Bottini nr. 4, Novara

1.3 LA MISSIONE AZIENDALE

Il Policlinico di Monza si è dato un codice di valori, inteso come espressione della propria missione aziendale, inducendo i vertici della società ad interpretare l'iniziativa come "Società Etica".

La missione del gruppo può essere così sintetizzata:

- porre al centro della propria visione aziendale l'uomo con i suoi bisogni sanitari;
- fare delle alte specialità e delle alte specializzazioni le attività strategiche del gruppo;
- realizzare un reale decentramento delle alte specialità e delle alte specializzazioni secondo il principio che

riconosce il vantaggio di portare livelli assistenziali più qualificati verso la periferia e, dunque, verso il paziente;

- operare per il conseguimento di un rendimento economico-aziendale;
- investire l'intero risultato di esercizio in attività istituzionali.

Gli investimenti nel modello di sviluppo adottato dalla Società si sostengono attraverso l'apporto dei soci, il ricorso al sistema bancario ed al reinvestimento totale dei profitti.

Il reinvestimento dei profitti e l'apporto dei soci sono i punti di forza su cui verte la politica di sviluppo del gruppo e sono nel contempo aspetti sui quali la società ha inteso improntare la propria visione etica del modello aziendale.

La scelta di reinvestire in azienda l'intero profitto ha un doppio significato: rappresenta un'importante fonte di autofinanziamento e costituisce, allo stesso tempo, difesa e tutela dei valori assistenziali di cui beneficiario è il paziente.

Investire il profitto in attività istituzionali significa anche poter destinare risorse importanti per l'area della qualità, realizzando un progetto di valorizzazione di quei fattori che rappresentano l'essenza stessa dell'aspetto qualitativo di un'azienda sanitaria.

In particolare, rileva sotto i seguenti profili:

La qualità del personale: ottenuta attraverso la selezione di dipendenti di comprovata esperienza e vocazione professionale da inserire in azienda sulla base di una condivisa motivazione dei valori aziendali, riconoscendo loro un'adeguata incentivazione che ne sappia valorizzare le professionalità acquisite.

La qualità della tecnologia: garantita mediante l'acquisizione di apparecchiature di elevato standard tecnologico e qualitativo senza mai prescindere dal forte binomio azienda produttrice-qualità dell'apparecchiatura;

La qualità dell'organizzazione: assicurata dall'adozione di moderni ed efficienti modelli di gestione che trovano anche nella

certificazione momenti essenziali di verifica. Tutte le strutture del Gruppo sono certificate ISO 9001:2015 con l'ente di certificazione IMQ.

Tutti i bilanci delle strutture del Gruppo sono certificati da Deloitte e Touche S.p.a.

La qualità alberghiera: garantita da un elevato standard di ospitalità del paziente.

La qualità dei servizi: è il risultato dei quattro fattori sopra indicati con l'aggiunta di un "fattore di amalgama" rappresentato da alcune specificità che devono possedere coloro che operano per la Società e che in concreto si possono così sintetizzare:

- amare il paziente;
- amare la propria professione;
- avere consapevolezza del proprio ruolo;
- credere nella missione aziendale

Al 31 dicembre 2025 Policlinico di Monza Spa dispone di una forza lavoro di 1682 dipendenti e 662 liberi professionisti, di 955 posti letto, di cui 55 di Terapia Intensiva e di 40 sale operatorie.

1.4 LE SINGOLE STRUTTURE OSPEDALIERE

Le singole strutture ospedaliere di afferenti al Policlinico di Monza S.p.a hanno tra loro profili di raccordo individuabili nella sussistenza di figure di coordinamento. L'organigramma relativo ai servizi di staff del Gruppo è il seguente:

Direzione scientifica: Gianluca Perseghin;
Coordinamento Sanitario per la Regione Piemonte: Clemente Ponzetti;

Servizio Legale: Paola De Salvo;
Servizio Affari Generali: Alessandro Cagliani;

Servizio Bilancio: Massimiliano Lechiara;
Servizio Qualità: Salvatore Costantino Pietrocola;

Servizio Provveditorato: Maria Caglio;
Servizio del Personale: Massimo De Salvo;
Servizio Risorse Tecnologiche: Marco Bertolini;

Servizio Sicurezza: Giovannino Maio;
Servizio DRG e prestazioni ambulatoriali: Marco Bertolini;

Servizio requisiti accreditamento: Marco

Bertolini;

Servizio Comunicazione: Alessandro

Cagliani;

Rapporti con le Università: Alessandro Cagliani

1. POLICLINICO DI MONZA

In data 18.09.1996 la società Progress S.p.a. ha acquistato il complesso aziendale denominato "Casa di Cura Città di Monza".

Vi è stato negli anni un completo riassetto funzionale, tecnologico e strutturale.

Il Policlinico di Monza è stato definitivamente accreditato dalla Regione Lombardia con Delibera della Giunta Regionale n. 45202 del 17.09.2000 e successive integrazioni del 12.01.2001 (Delibera N. 3079), del 12.07.2002 (Delibera N. 9754), del 14.07.2003 (Delibera N. 13640), del 21.05.2004 (Delibera N. 17628), del 20.02.2006 (Delibera N. 1814), del 30.03.2007 (Delibera N. 4441).

In data 26.06.2001 Progress S.p.a. ed il Policlinico di Monza hanno deliberato un progetto di fusione per incorporazione con decorrenza dal 01.07.2002.

La società Progress S.p.a., a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione, ha assunto la denominazione sociale "Policlinico di Monza S.p.A.

In data 11.07.2003 è stato acquistato nel centro di Monza una pensione, ristorante, bar con relative licenze per assicurare ospitalità ai parenti dei pazienti ricoverati provenienti da ambiti territoriali diversi.

L'esercizio denominato "Il Girasole Antica Locanda" è entrato in funzione il 18.05.2005. È attivo presso il centro di Via Modigliani il Centro di fisiochinesiterapia, medicina dello sport e medicina complementare.

Presso il Comune di Bovalino il Policlinico di Monza gestisce una partnership con un locale centro cardiologico.

Presso il Comune di Verano Brianza il Policlinico di Monza ha realizzato un Centro Medico Universitario ed in data 25.01.2008 è stato inaugurato l'Istituto Clinico Universitario, divenuto nel novembre 2008 sede del corso di laurea in Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Università di Milano Bicocca.

Contestualmente ha iniziato la propria attività clinicodidattica la sede distaccata

della Scuola di Specializzazione in Odontostomatologia dell'Università Milano Bicocca.

Presso tale sede sono state altresì trasferite le attività ambulatoriali precedentemente svolte presso i poliambulatori di Sesto San Giovanni e di Brugherio.

Al 31.12.2025 la struttura presenta le seguenti caratteristiche:
posti letto: 238
forza lavoro: 812
ricoveri anno 202: 8.282
prestazioni ambulatoriali anno 2025: 811.141

Organigramma:

Direttore Sanitario: Alfredo Lamastra
Direttore Amministrativo: Manuela Frigerio
Servizio Sicurezza: Salvatore Costantino
Pietrocola
Servizio Qualità: Cristiana Laghezza
Ufficio Cartelle cliniche: Riccardo Ripamonti
Ufficio Acquisti: Maria Caglio
Ufficio DRG e Rapporti con i Medici: Marco Bertolini
Responsabile trattamento dati D.Lgs. 196/2003: Simone Perseghin

2. CLINICA EPOREDIESE

La Clinica Eporediese è entrata a far parte del Gruppo il 01.07.1995.

Dopo l'acquisto del complesso aziendale e delle ulteriori pertinenze, la clinica è stata oggetto di una profonda ristrutturazione durata sino all'anno 2009.

La Clinica Eporediese è stata definitivamente accreditata con delibera Regione Piemonte n. 25-10459 del 22 settembre 2003.

La collaborazione con la Direzione Generale dell'A.S.L. TO4 ha permesso di addivenire ad un positivo accordo che conferma l'integrazione della struttura sul territorio eporediese e che, oltre a confermare l'attuale attività, qualifica la clinica come punto di riferimento specialistico per le Urgenze differibili nell'ambito della Chirurgia Vascolare.

In tal senso, nell'ottica sinergica tra il settore pubblico e privato in ambito sanitario, il rapporto di collaborazione tra Clinica Eporediese ed il settore sanitario pubblico si è ulteriormente arricchito attraverso la sottoscrizione in data 18.12.2009 di una convenzione con l'A.S.L. TO4 "per atti

consulenziali medici e chirurgici connessi a percorsi diagnostici terapeutici assistenziali" riferita alla gestione da parte della Clinica Eporediese, attraverso l'Unità Funzionale di Chirurgia Vascolare, delle complicanze acute per le stenosi carotidee.

Al 31.12.2025 la struttura presenta le seguenti caratteristiche:
posti letto: 80
forza lavoro: 196
ricoveri anno 2025: 1.984
prestazioni ambulatoriali anno 2025: 77.787

Organigramma:

Direttore Generale: Marco Rosazza
Direttore Sanitario: Clemente Ponzetti
Direttore Amministrativo: Monica Grosso
Servizio Sicurezza: Paolo Deandreis
Servizio Qualità: Roberto Bisquola
Ufficio Cartelle cliniche: Maria Grazia Oreggia
Ufficio DRG e Rapporti con i medici: Marco Bertolini
Ufficio Acquisti: Annamaria Vische
Responsabile trattamento dati D.Lgs. 196/2003: Marco Rosazza

3. CLINICA S. RITA DI VERCELLI

La Casa di Cura Santa Rita di Vercelli è entrata a far parte del Gruppo in data 01.07.1995.

Nel periodo intercorrente tra il settembre 2001 ed il dicembre 2009 la clinica è stata radicalmente ristrutturata.

La Giunta Regionale del Piemonte ha riconosciuto la Clinica S. Rita di Vercelli quale struttura definitivamente accreditata con delibera n. 45-12945 del 05.07.2004.

A far data dal 22.12.2008 la Clinica S. Rita dispone altresì di uno spazio ambulatoriale sito a Casale Monferrato, via Milano n. 23, denominato "Centro Medico S. Rita di Casale Monferrato".

Nell'anno 2005 è stato completato il Centro Ricerche di neuro-bio-oncologia. Il Centro è convenzionato con l'Università di Torino.

Al 31.12.2025 la struttura presenta le seguenti caratteristiche:
posti letto: 110
forza lavoro: 268
ricoveri anno 2025: 2.420
prestazioni ambulatoriali anno 2025: 170.363

Direttore Generale: Alessandro Cagliani
Direttore Sanitario: Carmelo Triglia;
Direttore Amministrativo: Emanuela Landelli;
Servizio Sicurezza: Erika Milan;
Servizio Qualità: Sabina Bernardo;
Ufficio Cartelle cliniche: Antonella Saviolo
Ufficio Acquisti: Michela Caruso
Responsabile trattamento dati D.Lgs. 196/2003: Luca Renzi

4. CLINICA S. GAUDENZIO DI NOVARA

Il Gruppo acquista in data 16.01.1997 la struttura di Novara denominata "Casa di Cura S. Gaudenzio".

Dopo ampia ristrutturazione la Clinica S. Gaudenzio è stata la prima struttura ospedaliera piemontese ad essere definitivamente accreditata con Delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 15.07.2002 N. 39-6650.

In data 20 novembre 2009 è stato inaugurato l'Istituto Clinico Veterinario.

Al 31.12.2025 la struttura presenta le seguenti caratteristiche:

posti letto: 80
forza lavoro: 407
ricoveri anno 2025: 2.671
prestazioni ambulatoriali anno 2025: 242.721

Organigramma:

Direttore Sanitario: Maurilio Massara
Direttore Amministrativo: Emanuela Landelli
Servizio Sicurezza: Marina Gila
Servizio Qualità: Chiara Quattrocchi
Ufficio Cartelle cliniche: Fabiana Frattini
Ufficio Acquisti: Antonella Delpero
Ufficio DRG e Rapporti con i Medici: Marco Bertolini
Responsabile trattamento dati D.Lgs. 196/2003: Marco Rosazza

5. ISTITUTO CLINICO SALUS DI ALESSANDRIA

A far data dal 04.11.2005 entra a far parte del Gruppo anche la Casa di Cura Salus di Alessandria.

Con atto del 05.12.2007 l'Istituto Clinico Salus diviene presidio di Policlinico di Monza S.p.A.

Al 31.12.2025 la struttura presenta le seguenti caratteristiche:

posti letto: 116
forza lavoro: 190
ricovero anno 2025: 1.493
prestazioni ambulatoriali anno 2025: 118.136

Organigramma:

Direttore Generale: Giancarlo Perla
Direttore Sanitario: Brancalion Daniela
Direttore Amministrativo: Gian Carlo Bertelli
Servizio Sicurezza: Anna Scagliotti
Servizio Qualità: Katia Faletti, Ignazio Roberto Terranova
Ufficio Cartelle cliniche: Daniela Guadagnin, Manuela Chiarelli
Ufficio acquisti: Cristina Kiraly.
Ufficio DRG e Rapporti con i Medici: Daniela Guadagnin, Manuela Chiarelli, Milena Rizzi, Diego Sabatino
Responsabile trattamento dati D.Lgs. 196/2003: Gian Carlo Bertelli

6. CLINICA CITTÀ DI ALESSANDRIA

Nel mese di giugno 1995 il gruppo Policlinico di Monza, attraverso la società Servisan s.r.l., ha acquistato il 50% del complesso aziendale originariamente denominato Nuova Casa di Cura Città di Alessandria.

La NCC è stata accreditata definitivamente dalla Giunta della Regione Piemonte con delibera n. 43-9754 del 26.06.2003.

In data 18 settembre 2013, la Nuova Casa di Cura Città di Alessandria ha modificato la propria ragione sociale in Clinica Città di Alessandria, entrando altresì a tutti gli effetti a far parte di Policlinico di Monza S.p.a.

Al 31.12.2025 la struttura presenta le seguenti caratteristiche:

posti letto: 103
forza lavoro: 295
ricoveri anno 2025: 3.722
prestazioni ambulatoriali anno 2025: 93.509

Organigramma:

Direttore Generale: Giancarlo Perla
Direttore Sanitario: Brancalion Daniela
Direttore amministrativo: Raffaella Renati
Servizio Sicurezza: Anna Scagliotti
Servizio Qualità: Katia Faletti, Ignazio

Roberto Terranova

Ufficio Cartelle Cliniche: Emanuele Falsetti

Ufficio Acquisti: Orsola Loss, Dora Falsetti

Ufficio DRG e Rapporti con i medici: Daniela

Guadagnin, Manuela Chiarelli, Milena Rizzi,

Diego Sabatino

Responsabile trattamento dati D.Lgs.

196/2003: Raffaella Renati

7. CLINICA LA VIALARDA

Nel mese di luglio 2002 la Società ha acquistato la maggioranza del pacchetto azionario della struttura denominata “La Vialarda” S.p.A. Il 3 agosto 2004 con Delibera n. 63-13246 la Giunta Regionale Piemonte ha d liberato il definitivo accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale per le seguenti specialità:

- Cardiologia
- Chirurgia Vascolare
- Ortopedia e Traumatologia
- Urologia

Il 2 agosto 2010 con DGR n. 36-450 la Giunta Regionale ha deliberato l’accreditamento dell’U.F. di R.R.F. di 1° livello e Lungodegenza cessando nel contempo l’attività di Chirurgia Vascolare.

Al 31.12.2025 la struttura presenta le seguenti caratteristiche:

posti letto: 75

forza lavoro: 176

ricoveri anno 2025: 1.039

prestazioni ambulatoriali anno 2025:
60.405

Organigramma:

Direttore Generale: Massimo De Salvo

Direttore Sanitario: Clemente Ponzetti

Direttore Amministrativo: Paolo Deandreis

Servizio Sicurezza: Veronica Pozzo

Servizio Qualità: Roberto Bisquola

Ufficio Cartelle Cliniche: Giulia Rossi

Ufficio Acquisti: Anna Bardone

Ufficio DRG e rapporti con i medici: Marco Bertolini

Responsabile trattamento dati D. Lgs.

196/2003: Marco Vianello

1.5 IL D.LGS. 231/2001 - LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il D.Lgs. 231/2001 in esecuzione della Legge Delega n. 300/2000.

Con tale provvedimento normativo, aggiornato a più riprese nel corso degli anni, il nostro Ordinamento si è adeguato ad alcune convenzioni internazionali dettate in materia di responsabilità delle persone giuridiche:

- Convenzione di Bruxelles 26.07.1995;
- Convenzione di Bruxelles 26.05.1997;
- Convenzione OCSE 17.12.1997;
- Protocollo di Dublino 27.09.1999.

Il D.Lgs. 231/2001, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto per la prima volta in Italia una particolare forma di responsabilità degli Enti (società) per alcuni specifici reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da parte di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (cosiddetti “soggetti apicali”) ovvero da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Oggi, dunque, in caso di commissione di un reato tra quelli specificamente indicati nel D.Lgs. 231/2001 e nelle successive modifiche, accanto alla responsabilità penale della persona fisica si può ipotizzare anche una responsabilità della società.

Il Legislatore ha inteso considerare non tanto le ipotesi di attività illecita diretta posta in essere dall’ente, alle quali peraltro si potranno applicare le norme sanzionatorie con relativa facilità, quanto piuttosto l’ordinario operare economico dove la funzionalizzazione criminosa è un fenomeno piuttosto raro. In questo ambito la commissione di reati non deriva da un progetto sociale esplicito, quanto piuttosto da un difetto di organizzazione o di controllo da parte dei vertici aziendali.

La tipologia della responsabilità della persona

giuridica è stata oggetto di diverse interpretazioni (penale, amministrativa, *tertium genus*), ma, ai fini che qui rilevano, è sufficiente evidenziare come anche una società possa andare incontro a conseguenze sanzionatorie importanti a seguito della commissione di reati accertati attraverso il processo penale.

Sotto il profilo strettamente sanzionatorio l'obiettivo è quello di coinvolgere l'attività e il patrimonio della persona giuridica che abbia in qualche modo tratto vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Per tutti i reati ritenuti presupposto della responsabilità della persona giuridica è prevista una sanzione pecuniaria, ma per le ipotesi di maggiore gravità sono altresì previste misure interdittive quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, la confisca del profitto del reato, la pubblicazione della sentenza, l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

La responsabilità della persona giuridica si fonda, dunque, sui seguenti distinti presupposti:

- la commissione di uno dei reati compresi tra quelli tassativamente indicati dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente e che non abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi;
- la commissione del reato da parte di soggetti apicali o da parte di soggetti sottoposti alla direzione ovvero alla vigilanza di questi ultimi.
- la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

In presenza di tali presupposti potrà ravvisarsi anche una responsabilità della persona giuridica, salvo che la stessa non dimostri la sua completa estraneità rispetto al fatto di reato, dando prova di aver posto in essere le

cautele imposte dal Legislatore per evitare la commissione di reati.

In particolare, come precisato nel paragrafo 3.5, la persona giuridica deve dimostrare di aver adottato un Modello di Organizzazione idoneo a prevenire la commissione di reati e di aver adeguatamente controllato la sua concreta applicazione attraverso l'istituzione di un Organismo di Vigilanza.

Policlinico di Monza S.p.a. adotta pertanto il presente Modello di Organizzazione e Gestione nella sua versione aggiornata e mantiene l'istituzione del correlato Organismo di Vigilanza al fine di prevenire la commissione di qualsivoglia reato da parte di coloro che operano all'interno di esso.

1.6 I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA

Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 il Legislatore ha ampliato notevolmente il novero dei reati per i quali sussiste la responsabilità della persona giuridica.

Oggi i reati presupposto, come si vedrà nella parte speciale del Modello di Organizzazione, sono i seguenti:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1 D.Lgs. 231/2001);
- reati societari e corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1

- D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 D.Lgs. 231/2001).
- delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- contrabbando (art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (L. 16.03.2006 n. 146).

Nella parte speciale del Modello di Organizzazione viene effettuata una compiuta analisi delle aree di rischio, vale a

dire di quei settori operativi della società nei quali è ritenuta maggiormente possibile la commissione di uno o più reati tra quelli sopra elencati.

Parimenti, nei casi di verifica di aree a rischio e di processi sensibili, vengono individuate le procedure ed i protocolli ai quali tutti i Destinatari del Modello di Organizzazione debbono attenersi.

Elemento importante del presente Modello di Organizzazione è il Codice Etico, che rappresenta l'espressione della volontà aziendale in ordine alle modalità di esecuzione di ogni attività in qualsivoglia area o struttura.

La violazione delle procedure o dei protocolli ovvero la violazione dei principi e delle regole stabiliti nel Codice Etico comporta l'applicazione di rigide sanzioni a carico dell'autore.

1.7 LE SANZIONI A CARICO DELLA PERSONA GIURIDICA

Il sistema sanzionatorio previsto dal Legislatore del 2001 per gli illeciti dipendenti da reato prevede quattro distinti tipi di sanzioni:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie

Ogni illecito previsto dal D.Lgs. 231/2001 comporta a carico della persona giuridica una sanzione di carattere pecuniario.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille ed ogni quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

I criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie che il Giudice penale è tenuto ad

osservare sono:

- gravità del fatto;
- grado della responsabilità dell'ente;
- attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di altri illeciti.

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano esclusivamente per quei reati per i quali sono espressamente previste e quando si tratta di reato con profitto di rilevante entità commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione se la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

Parimenti potranno essere disposte nel caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

La pubblicazione della sentenza

La sanzione della pubblicazione della sentenza può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata per una sola volta in uno o più giornali indicati dal Giudice, sul sito internet del Ministero della Giustizia nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

La confisca

Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che possa essere restituita al danneggiato.

È altresì prevista la confisca per equivalente, vale a dire la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di valore pari al prezzo o al profitto del reato, qualora non sia possibile eseguire la confisca dei profili economici direttamente ascrivibili all'illecito.

I profili sanzionatori per gli illeciti commessi dalle persone giuridiche possono, dunque, essere particolarmente rilevanti, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo dello svolgimento dell'attività.

Anche per tale ragione i Destinatari del Modello di Organizzazione sono tenuti alla scrupolosa osservanza dei precetti, delle procedure e dei protocolli in esso contenuti.

Il Policlinico di Monza si riserva nei confronti dell'autore del reato l'azione di risarcimento danni.

1.8 MISURE CAUTELARI

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito previsto dal D.Lgs. 231/2001 e vi sono fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, può essere disposta dal Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, quale misura cautelare, quindi prima dell'accertamento della responsabilità attraverso il processo, una delle sanzioni interdittive.

È altresì prevista la possibilità di disporre il sequestro dei beni dei quali è consentita la confisca, nonché il sequestro di carattere conservativo dei beni mobili e immobili a tutela delle garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

1.9 GLI ADEMPIMENTI DA ASSolverE

PER PREVENIRE LA RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA

A) Il Modello di organizzazione quale condizione di esclusione della responsabilità

Il sistema concepito dal Legislatore del 2001 prevede che la persona giuridica possa essere ritenuta responsabile di un illecito derivante da reato nel caso in cui la commissione di tale reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

È peraltro stabilito che deve considerarsi esclusa l'inosservanza di tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (in questo senso sia l'art. 6, comma 1, lett. a sia l'art. 7, comma 2 D.Lgs. 231/2001).

La persona giuridica non sarà pertanto ritenuta responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se prova che:

- è stato adottato ed attuato, prima della commissione del fatto di reato, un Modello idoneo a prevenire il reato contestato;
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste dal Modello.

La società potrà pertanto dare prova della sua buona organizzazione interna qualora abbia adottato un sistema di organizzazione e gestione della propria attività in grado di prevenire in concreto la commissione dei reati previsti quali presupposto dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

Il Modello di Organizzazione è, dunque, un sistema di gestione che, partendo dall'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi determinati reati, prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Il Modello di Organizzazione deve prevedere, in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni a rischio reato.

L'efficace attuazione del Modello di Organizzazione richiede in ogni caso una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

È altresì necessario che sia previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Occorre precisare che nel caso di commissione di reati da parte di soggetti in posizione apicale la responsabilità dell'ente è presunta e grava sull'ente stesso l'onere di dimostrare la propria estraneità alla commissione dell'illecito.

Nel caso, invece, di commissione di reato da parte di un soggetto che non ricopra funzioni apicali, la responsabilità dell'ente deve essere dimostrata e l'onere della prova ricade, dunque, sulla pubblica accusa.

B) L'Organismo di Vigilanza quale esimente della responsabilità

L'adozione di un sistema di gestione dell'attività in linea con le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 non è elemento sufficiente per escludere a priori la responsabilità della persona giuridica in caso di commissione di reati.

L'art. 6, comma 1, lett. b) D.Lgs. 231/2001 prevede, infatti, che la persona giuridica affidi il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione nonché la cura dell'aggiornamento ad un organismo nuovo, non previsto in precedenza, dotato di poteri di iniziativa e di controllo.

La persona giuridica non sarà pertanto ritenuta responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se prova che:

- ha nominato un organismo che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (c.d. Organismo di Vigilanza);
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

È pertanto istituito all'interno della compagine societaria di Policlinico di Monza S.p.A. l'Organismo di Vigilanza, al quale è demandato il compito di sorvegliare sull'applicazione dei precetti contenuti nel Modello di Organizzazione e sull'applicazione in concreto del Modello di Organizzazione stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve essere ritenuto da tutti i Destinatari quale soggetto di riferimento per le comunicazioni inerenti possibili violazioni di Legge e potenziali condizioni per la commissione di reati.

Tutti coloro che operano per Policlinico di Monza S.p.A. debbono comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di possibile compimento di reati ovvero di violazione di procedure e protocolli ritenuti importanti dal presente Modello di Organizzazione, sapendo che verrà tutelata la massima riservatezza.

L'omessa comunicazione viene ritenuta quale violazione del Modello di Organizzazione ed è dunque soggetta a sanzione disciplinare.

1.10 LE ATTUALI PROCEDURE ED IL NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO

Policlinico di Monza S.p.A., formato, come visto, da più presidi e da più unità organizzative, è accreditato in ogni sua singola realtà ospedaliera presso il Servizio Sanitario Nazionale ed è pertanto soggetto a controlli e verifiche da parte delle Regioni nelle quali opera e da parte delle ASL competenti.

L'assoggettamento al regime

dell'accreditamento e la conseguente necessità di rispettare i requisiti previsti hanno orientato la società a dotarsi di un complesso di strutture, di misure di controllo e di procedure interne che, da un lato, rappresentano gli strumenti dell'attività, dall'altro costituiscono un efficace presidio per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

La storia e l'esperienza di Policlinico di Monza S.p.A. sembrano poter giustificare un giudizio positivo in ordine all'efficacia del sistema adottato, anche nell'ottica che qui rileva della prevenzione del rischio reato.

Negli anni sono stati implementati i controlli nonché rafforzate le strutture e gli uffici preposti al servizio qualità, al servizio DRG, al servizio fatturazione, al servizio accettazione e prenotazione ricoveri, nonché al servizio sicurezza.

In particolare, il Policlinico di Monza ha istituito a partire dall'anno 2008 il Nucleo di controllo interno la cui attività si pone obiettivo di verificare e, dunque, assicurare, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista medico, la correttezza formale e la completezza delle SDO, nonché l'esatta codifica di tutte le cartelle cliniche ai fini dell'adempimento del debito informativo nei confronti della Regione e della ASL di competenza, nonché della corretta fatturazione delle prestazioni erogate.

I parametri che debbono essere verificati, nell'ambito dell'attività ispettiva in merito alle cartelle cliniche, sono i seguenti:

- rintracciabilità;
- chiarezza;
- accuratezza;
- veridicità;
- pertinenza e completezza.

Il Nucleo di Controllo interno è formato da:

- Direttore Sanitario o persona da questi formalmente delegata;

- Responsabile Raggruppamento/Dipartimento medico;
- Responsabile Servizio Anestesia e Rianimazione;
- Responsabile Ufficio DRG controllo qualità e appropriatezza dei ricoveri (solo per gli aspetti relativi alla codifica);
- Responsabile Ufficio Infermieristico;
- Responsabile Raggruppamento/Dipartimento Chirurgico;

- Medici chirurghi responsabili delle UU.OO. ed eventuali delegati alla dimissione.

Il campione di cartelle sottoposto a controllo dovrà essere almeno il 10% del totale. Tale campione dovrà prendere in esame per il 70% le patologie prevalenti nel case mix di struttura e per il 30% le restanti patologie. Dovrà essere compilato un verbale attestante i risultati emersi e le attività correttive da attuare. Tale verbale dovrà essere inoltrato all'Ufficio di Presidenza ed all'Organismo di Vigilanza.

1.11 FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

Il Policlinico di Monza, nell'intento di assicurare condizioni di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione della propria attività, ha ritenuto di attuare un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo, di verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già in essere alle finalità previste dal D.Lgs. 231/2001 e di procedere pertanto all'adozione del Modello di Organizzazione secondo i dettami di Legge.

Il Modello di Organizzazione ha quale finalità precipua la prevenzione del rischio di impresa connesso alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati così come previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Obiettivo correlato deve individuarsi nella

riduzione delle possibilità di commissione di reati all'interno della realtà aziendale di Policlinico di Monza S.p.A.

Il Modello si propone, dunque, mediante l'individuazione delle aree cosiddette a rischio e dei correlati processi sensibili, le seguenti finalità:

- perseguire la consapevolezza in tutti coloro che operano all'interno di esso di poter incorrere, in caso di condotte non conformi alle norme ed alle procedure aziendali ed alle disposizioni normative comunemente applicate, in illeciti passibili di conseguenze penali e disciplinari sotto il profilo personale nonché di gravose conseguenze per la società;
- ribadire che tali condotte illecite sono condannate dal Policlinico di Monza in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di Legge, anche ai principi etici e sociali ai quali la Società intende rigorosamente attenersi nell'assolvimento della propria attività e della propria missione;
- consentire al Policlinico di Monza, attraverso l'azione costante di controllo dell'Organismo di Vigilanza, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare il compimento di fatti di reato.

Il Modello, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, presuppone:

- un'attività di formazione e di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole di condotta indicate dalla società;
- il costante monitoraggio e aggiornamento della mappatura delle aree di rischio e dei processi sensibili;
- l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione allo stesso di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello di Organizzazione, anche attraverso la predisposizione di risorse aziendali adeguate ai compiti conferitigli;
- la verifica e la documentazione delle operazioni sensibili, nel rispetto del principio della tracciabilità;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica del Modello di Organizzazione stesso ed il suo aggiornamento costante.

Il Policlinico di Monza coltiva altresì l'obiettivo di colpire con adeguate misure sanzionatorie ogni condotta illecita attraverso l'attività di controllo costante dell'Organismo di Vigilanza e la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare.

1.12 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

Nella realizzazione e nei successivi aggiornamenti del Modello di Organizzazione sono state seguite le indicazioni delle:

- Linee Guida per l'adozione del modello organizzativo e gestionale A.I.O.P.;
- Linee Guida di Confindustria, anche nella versione aggiornata all'anno 2021;
- Linee Guida Anac, anche nella versione aggiornata del luglio 2023;
- Disposizioni normative in ambito sanitario, con riferimento anche alla L. 8.3.2017 n. 24

Nella redazione del Modello e nella compiuta analisi dei rischi si è altresì analizzata la storia della Società attraverso le esperienze ritenute rilevanti ai fini della prevenzione del rischio reato.

Nella parte speciale, prima sezione, vengono esplicitati i criteri utilizzati per l'effettuazione dell'individuazione delle aree di rischio e dei processi sensibili.

Nella fase di elaborazione si è altresì provveduto a svolgere le seguenti verifiche:

- esame della documentazione aziendale in ordine alle procedure già in atto;
- colloqui con i soggetti responsabili di specifiche funzioni aziendali al fine di verificare i processi da qualificarsi come sensibili;
- esame delle procedure in atto al fine di verificarne l'idoneità nell'ottica della prevenzione in ordine alla commissione di fatti penalmente rilevanti e per apportare alle stesse i miglioramenti necessari.

Il Modello di Organizzazione adottato nell'anno 2011 è stato progressivamente aggiornato in ragione delle introdotte novità di carattere legislativo. Occorre, peraltro,

evidenziare come l'attività della Società non sia mutata nelle caratteristiche essenziali.

L'OdV ed il CDA della Società hanno ritenuto, in ogni caso e come previsto *ex lege*, di sottoporre a completa revisione e aggiornamento il Modello di Organizzazione. Si è ritenuto altresì di effettuare l'opera di revisione partendo dall'attività di analisi del rischio e di verifica delle strutture societarie nonché dei processi aziendali svolta nel corso di più di un decennio dall'organismo di Vigilanza.

Al fine di comprendere il lavoro di revisione ed aggiornamento svolto si fa compiuto riferimento al documento "Relazione di revisione ed aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione" che deve intendersi quale parte integrante del presente documento.

Per prevenire il rischio della commissione di reati che possano comportare la responsabilità per la persona giuridica ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il Policlinico di Monza ha adottato il presente Modello che prevede:

- l'individuazione delle aree di rischio nel cui ambito possono essere commessi reati;
- l'individuazione dei processi sensibili;
- protocolli e procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali che garantisca una chiara ed organica attribuzione di compiti, rappresentata in un organigramma definito ed adeguato per l'attività da svolgere;
- la definizione di un sistema normativo interno finalizzato alla prevenzione dei reati;
- l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- un organo deputato esclusivamente a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.
- obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Modello è così strutturato:

- parte generale;
- parte speciale.

La parte generale è così composta:

- brevi cenni sulla nascita della Società e del Gruppo;
- introduzione relativa al D.Lgs. 231/2001;
- codice etico;
- organismo di vigilanza;
- sistema di flussi informativi
- sistema disciplinare;
- whistleblowing;
- diffusione e conoscenza del Modello;
- I.S.F.A.I.

La parte speciale è così composta:

- introduzione relativa al metodo seguito nella mappatura dei rischi;
- analisi dei profili di rischio relativi ai singoli reati con riferimento alle aree ed ai processi sensibili.

Con particolare riferimento alla parte speciale sono indicate:

- le aree ritenute a “rischio reato” e le attività sensibili;
- le funzioni, i servizi e gli uffici aziendali che operano nell’ambito delle aree a rischio reato e delle attività sensibili;
- i reati astrattamente perpetrabili;
- la tipologia di controlli in essere sulle singole aree di rischio;
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati e condurlo ad una condizione di sostanziale accettabilità;
- le procedure organizzative che stabiliscono come devono essere effettuate le operazioni soggette a rischio reato;

Nell’ambito dell’organizzazione del Policlinico di Monza rilevano i seguenti principali presidi, che debbono ritenersi parte integrante del presente Modello di Organizzazione:

- Manuale Qualità;
- Manuale delle procedure di Qualità;
- Sistema disciplinare;
- Procedure e protocolli per lo svolgimento delle attività aziendali;
- Sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro e l’ambiente;
- Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e le relative misure di prevenzione e protezione;

- Documento programmatico sulla sicurezza.

Dall’analisi dell’attività in relazione al rischio di compimento di reati emergono regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati e per ogni tipo di operazione nell’ambito di ogni processo sensibile e che, per la diffusa applicazione, si ritiene opportuno evidenziare già in questa parte generale.

In particolare:

- Ogni attività autorizzata da chi ne abbia il potere all’interno del Policlinico di Monza deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza;
- Ogni procedura (sanitaria o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi.
- Per quanto è possibile occorre evitare che più fasi del medesimo processo siano affidate ad un unico operatore, considerando, però, che l’eccessiva frammentazione può produrre deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare il responsabile;
- Deve osservarsi un collegamento tra le diverse fasi del singolo processo, prevedendo che nessuno nell’ambito della propria attività sia svincolato dalla verifica indiretta o diretta da parte dei soggetti deputati alle altre fasi del processo stesso;
- Ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente;
- Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto o di una valutazione effettuata deve essere sottoscritto da chi ne è l’autore;
- Ogni operazione concernente movimentazione di risorse finanziarie, in entrata ed in uscita, deve essere documentalmente registrata;
- Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività per il Policlinico di Monza devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, a operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie.

Il Modello di Organizzazione è atto

proveniente dal Consiglio di Amministrazione. Le eventuali modifiche sono demandare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione stesso.

2. IL CODICE ETICO

UN RINNOVATO IMPEGNO

Credibilità e reputazione hanno un valore inestimabile per una grande azienda che opera nell'ambito sanitario.

Riteniamo pertanto indispensabile esprimere con chiarezza principi, valori e responsabilità comuni che orientano i nostri comportamenti nelle relazioni con le persone.

La conoscenza ed il rispetto del Codice Etico da parte di tutti coloro che lavorano per Policlinico di Monza S.p.A. sono aspetti decisivi per poter arrivare ad offrire efficienza, affidabilità ed eccellenza per la nostra società.

Il Policlinico di Monza vigila sull'osservanza del Codice predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo, assicurando altresì la trasparenza delle operazioni e delle azioni.

Chiunque può e deve segnalare all'Organo Dirigente ed all'Organismo di Vigilanza anomalie e situazioni che possano essere qualificate come violazioni del Codice Etico e proporre azioni di miglioramento.

Il Codice Etico non è, e non deve rimanere, una mera affermazione di semplici principi, ma deve informare le azioni di tutti noi nell'ottica di una crescita costante e felice del Policlinico di Monza.

Vi invito, pertanto, a leggerlo con attenzione ed a scoprire i valori che ispirano e conformano il nostro operare.

IL PRESIDENTE

Dott. Massimo De Salvo

PREMESSA

La complessità e l'importanza delle situazioni nelle quali si trova ad operare il Policlinico di Monza nonché la necessità di tenere nella dovuta considerazione le esigenze di tutti coloro che hanno legittimi interessi nei confronti dell'attività aziendale, impongono di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che la Società riconosce, accetta, condivide ed assume con l'obiettivo di fornire servizi ospedalieri sempre migliori.

Per tale ragione è stato predisposto il Codice Etico, la cui osservanza da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti, dei dipendenti e di tutti coloro che hanno relazioni continuative o importanti con il Policlinico di Monza, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è di fondamentale importanza.

Il Policlinico di Monza si impegna a promuovere la conoscenza del Codice Etico per ottenerne il rispetto e l'osservanza.

Il Policlinico di Monza vigila con attenzione sull'osservanza del Codice Etico, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo ed assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, nonché intervenendo, laddove necessario, con azioni correttive.

All'Organismo di Vigilanza sono assegnate le funzioni di garante del Codice Etico.

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali il Policlinico di Monza intrattiene relazioni.

2.1 PRINCIPI GENERALI

Il Policlinico di Monza, nello svolgimento della propria attività, rispetta interamente le Leggi nazionali, regionali e comunitarie e non vuole intrattenere alcun rapporto con coloro che non sono allineati su tale principio ritenuto cardine imprescindibile.

L'integrità etica e la correttezza rappresentano impegno costante e caratterizzano i comportamenti di tutta

l'organizzazione del Policlinico di Monza.

L'attenzione alla persona determina che al centro di ogni decisione, anche di carattere imprenditoriale, vi sia il primato della persona stessa. Ogni azione deve dunque mirare ad assicurare il benessere fisico, psichico e morale degli assistiti.

La centralità della persona deve determinare che nel rapporto tra coloro che operano per il Policlinico di Monza e gli assistiti debba esservi un'intesa che tenda a riconoscersi sulla base dei bisogni umani e dell'esperienza del dolore e della sofferenza. Il Policlinico di Monza imposta ed attua la propria attività nella massima trasparenza, onestà, correttezza e buona fede.

È ripudiata ogni forma di discriminazione, di corruzione e di violazione di qualsivoglia Legge o Regolamento e sono tenuti in considerazione il riconoscimento e la salvaguardia dei valori della dignità, della libertà e dell'uguaglianza, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute e della sicurezza dell'ambiente.

Il Policlinico di Monza svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed anche di economia, mediante l'uso migliore delle risorse disponibili e l'eliminazione di fattori di spreco o di inutile aggravio di costi. Sono tenuti all'osservanza del presente Codice Etico tutti coloro che, in posizione apicale o di sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, comunque ricadano nelle previsioni di cui agli articoli 5 - 6 - 7 D.L.vo 231/2001, nonché tutti coloro che operano per il Policlinico di Monza o che con esso intrattengano rapporti.

Devono, dunque, conoscere e osservare rigorosamente nei suoi contenuti il Codice Etico e sono definiti in seguito quali "Destinatari" tutti coloro che fanno parte degli organi sociali, i medici, i dipendenti e i fornitori che hanno rapporti con la Società.

Tutte le persone del Policlinico di Monza, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi ed ai contenuti del Codice Etico nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il

rispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità delle prestazioni di lavoro e professionale.

La convinzione o l'idea di agire a vantaggio o nell'interesse del Policlinico di Monza non può in alcun modo giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi ed i contenuti del Codice Etico.

Nello svolgimento della propria attività il Policlinico di Monza mira a perseguire i sei principi imprescindibili per l'Ospedalità privata:

- 1 eguaglianza tra tutti i cittadini richiedenti cure e assistenza;
- 2 imparzialità della struttura erogatrice nello svolgimento quotidiano della propria attività;
- 3 diritto di scelta da parte dei cittadini;
- 4 partecipazione del paziente ad ogni informazione relativa al suo stato di salute;
- 5 efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni;
- 6 miglioramento continuo dei metodi e dei processi di qualità.

In ossequio anche ai principi dettati dall'A.I.O.P., il Policlinico di Monza si impegna ad adottare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità, lealtà, correttezza e trasparenza ed a sviluppare le azioni coerenti.

Elevati standard nei requisiti e nelle procedure, miglioramento continuo e centralità del paziente devono rappresentare l'humus di valore etico dell'agire concreto.

Il Policlinico di Monza si impegna:

- ad applicare e fare applicare nell'ambito dell'azienda, anche adottando specifici codici etici ed azioni sull'organizzazione interna e sulla formazione permanente dei collaboratori, le Leggi nazionali e Regionali, con particolare riguardo ad aree sensibili quali i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alla salute e

sicurezza sul lavoro;

- ad applicare compiutamente i contratti di lavoro;

- a garantire al paziente:

- le migliori prestazioni di diagnosi e di cura, in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e continuità, nonché la più esaustiva informazione sulle modalità di cura adottate, consentendo l'assunzione di decisioni consapevoli da parte del paziente stesso;

- un'informazione adeguata sul soggiorno ospedaliero, sulla diagnosi e sugli atti terapeutici sintetizzati nella cartella clinica, nel rigoroso rispetto della riservatezza dei dati nei confronti dei terzi, senza utilizzare strumenti di persuasione ingannevoli e non veritieri e senza favorire disparità di trattamento o posizioni privilegiate nell'erogazione delle prestazioni sanitarie;

- un'adeguata ed esaustiva informazione anche ad utenti stranieri, ove necessario mediante l'utilizzo di interpreti con adeguate competenze linguistiche;

- il diritto ad avanzare eventuali reclami;

- ad effettuare la selezione del personale per l'assunzione in modo trasparente e tenendo conto esclusivamente della professionalità specifica riferita alla funzione, rifiutando condizionamenti interni o esterni;

- a riconoscere nelle risorse umane il patrimonio fondamentale ed insostituibile del proprio successo, rispettando i diritti dei lavoratori, promuovendone la piena valorizzazione e lo sviluppo professionale, astenendosi da qualsiasi comportamento discriminatorio e garantendo ambienti di lavoro di elevata qualità, sicuri e salubri;

- a fornire al personale idonea formazione al fine di aumentare la qualità del servizio;

- ad effettuare precise procedure di selezione dei fornitori, al fine di evitare

condizionamenti esterni che pregiudichino l'autonomia e la correttezza imprenditoriale;

- a mantenere rapporti ispirati a correttezza, integrità e collaborazione con gli organi della Pubblica Amministrazione;
- a riconoscere l'importanza della tutela dell'ambiente ed a promuovere la valutazione dell'impatto ambientale delle proprie decisioni, al fine di minimizzare gli eventuali effetti negativi.

Tutte le operazioni e le negoziazioni compiute e in genere poste in essere dalle persone del Policlinico di Monza nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirate alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Tutte le attività del Policlinico di Monza devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni ed alle responsabilità assegnate e di agire in modo anche da tutelare la reputazione ed il prestigio del Policlinico di Monza.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi personali sono senza eccezioni proibiti.

Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici e privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Sono consentiti eventuali atti di cortesia, quali piccoli omaggi di qualsivoglia genere o specie, esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso anche tale tipo di omaggio deve essere autorizzato dalla posizione definita dalle procedure interne e documentato in modo

adeguato.

È proibita l'accettazione di denaro da persone o enti che sono o intendono entrare in rapporti commerciali con il Policlinico di Monza. Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli ed informare immediatamente il superiore ovvero l'organo del quale fa parte e parimenti l'Organismo di Vigilanza.

Il Policlinico di Monza assume l'impegno di informare adeguatamente i terzi in ordine agli impegni ed agli obblighi imposti dal Codice Etico, esige il rispetto dei principi che riguardano direttamente la loro attività ed adotta le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento di terzi.

Il Codice Etico deve ritenersi parte integrante e portante del Modello Organizzativo, ma giustappunto per la sua indubbia rilevanza viene altresì redatto a parte e si ritiene passaggio indefettibile per la corretta ed efficace attività del Policlinico di Monza che tutti i Destinatari vengano posti nelle condizioni di conoscerlo anche in via autonoma rispetto al Modello Organizzativo di Gestione e Controllo.

Il Policlinico di Monza nel promuovere il proprio sviluppo mediante il conseguimento degli obiettivi prefissati:

- assume quali principi imprescindibili nel proprio operare l'onestà ed in rispetto delle normative vigenti in Italia, siano esse statali ovvero regionali, con attenzione altresì alle regole dettate in sede comunitaria nelle materie di riferimento. Tutti i Destinatari sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle Leggi e dei Codici Deontologici attinenti alla propria professione nella misura applicabile al loro operato;
- persegue l'eccellenza nell'erogazione dei propri servizi, nelle capacità professionali e nell'impegno dei propri medici e dipendenti, ponendo la cura ed il rispetto del malato al centro di ogni obiettivo;
- sviluppa un'azione continua di miglioramento dei servizi e dei processi

aziendali, mirata all'integrità fisica ed al rispetto del paziente, alla sua soddisfazione, alla tutela dei lavoratori, alla competenza, consapevolezza ed abilità degli operatori sanitari, amministrativi e tecnici;

- assicura le migliori prestazioni di diagnosi e cura, in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e continuità richieste dallo stato del malato, al quale garantisce la più esaustiva informazione sulle modalità di cura adottate;

- garantisce ai propri medici e dipendenti ambienti di lavoro di qualità, sicuri e salubri, nel rispetto delle disposizioni normative dettate per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- non tollera né favorisce in alcun modo comportamenti tendenti all'induzione ad agire contro la Legge;

- riconosce nelle risorse umane il patrimonio fondamentale e insostituibile per il raggiungimento di ogni obiettivo, ispirandosi, nella gestione dei rapporti di lavoro e collaborazione, al pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovendone la piena valorizzazione e lo sviluppo professionale ed astenendosi da qualsiasi comportamento discriminatorio;

- si impegna a rendere più efficace ed efficiente la gestione delle risorse tecnologiche necessarie a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi ed esigendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari;

- identifica nel miglioramento continuo di processi e sistemi la condizione necessaria per il perseguimento dell'eccellenza, incentivando la crescita professionale di collaboratori e dipendenti;

- promuove l'innovazione, la ricerca scientifica, la formazione, l'aggiornamento e la didattica;

- pone la massima attenzione affinché siano evitate, sempre e comunque, situazioni nelle quali possano verificarsi conflitti di interesse;

- garantisce la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dal ricercare e trattare dati riservati, ad esclusione del caso di esplicita e consapevole autorizzazione e/o conformità alle norme giuridiche in vigore;

- riconosce l'importanza del rispetto dell'ambiente e richiede la valutazione, da parte dei Destinatari, dell'impatto ambientale delle proprie decisioni, al fine di minimizzarne gli eventuali effetti negativi. Programma le proprie attività ricercando il migliore equilibrio possibile tra iniziative economiche ed esigenze ambientali;

- vieta a tutti i Destinatari di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, servizi o prestazioni non dovuti nei rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il Policlinico di Monza tutela ed assicura in ogni settore della propria attività il rispetto delle disposizioni normative in materia di riservatezza, con particolare riferimento al disposto del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni.

Nell'acquisizione, trattamento e comunicazione dei dati sensibili il Policlinico di Monza si impegna, attraverso la propria Amministrazione, a osservare le modalità necessarie per tutelare la riservatezza dei dati.

2.2 RAPPORTI ESTERNI

I componenti degli organi sociali, i medici, i dipendenti ed i collaboratori del Policlinico di Monza debbono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità in tutti i rapporti con persone ed enti esterni alla società.

La professionalità, la competenza, la correttezza e la cortesia rappresentano i principi guida che i Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad osservare nei loro rapporti con terzi e/o con le società del gruppo stesso.

Per tutelare l'immagine e la reputazione del

Policlinico di Monza è indispensabile che i rapporti con i soggetti esterni all'azienda siano improntati:

alla piena trasparenza e correttezza;

al rispetto della Legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione;

all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

È in particolare vietato a tutti coloro che operano per il Policlinico di Monza ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità o anche solo di accettarne la promessa da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con il Policlinico di Monza e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni da chi all'interno della struttura ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole rispetto a quello dovuto.

È in ogni caso vietato al personale medico e sanitario in organico presso il Policlinico di Monza ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità da Case farmaceutiche, informatori farmaceutici, depositi farmaceutici, farmacie o da chiunque altro produca, commerci o promuova qualunque presidio sanitario prescrivibile salvo che si tratti di oggetti promozionali di valore economico assolutamente modesto.

2.3 RAPPORTI CON GLI UTENTI

I Destinatari devono perseguire la massima soddisfazione degli utenti, nel rispetto delle procedure interne, assicurando il costante supporto di un'informazione veritiera ed esauriente sui protocolli clinici di cura adottati e sui servizi forniti, consentendo agli stessi l'assunzione di decisioni consapevoli (cd. "consenso informato alle cure"). La necessità di ottenere il consenso del paziente a compiere un determinato trattamento medico rappresenta non solo un principio regolato dalla stessa Carta Costituzionale, ma costituisce altresì un elemento essenziale del contratto d'opera professionale, nonché un elemento etico fondamentale nel rapporto

tra medico e paziente.

Mediante la sottoscrizione del consenso, l'utente decide liberamente se e con che limiti sottoporsi o meno al trattamento medico proposto a seguito della piena comprensione della diagnosi, dello scopo del trattamento, degli eventuali rischi ad esso associato e delle possibili alternative.

A tal fine il Policlinico di Monza si impegna a: garantire al paziente (o ad un suo delegato) la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o d'altro tipo, ingannevoli o non veritieri; assicurare adeguata ed esaustiva informazione anche ad utenti stranieri, ove necessario mediante l'utilizzo di interpreti con adeguate competenze linguistiche; vietare l'adozione, da parte dei Destinatari, di comportamenti favorenti disparità di trattamenti o posizioni privilegiate nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Al fine di stabilire un miglior rapporto con gli utenti il Policlinico di Monza si impegna altresì a verificare periodicamente il corretto funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

È fatto obbligo alle persone del Policlinico di Monza di osservare procedure e regole per la gestione dei rapporti con gli utenti, fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di assoluta qualità che possano soddisfare le ragionevoli aspettative degli utenti stessi.

I ricoveri e, in genere, l'individuazione del tipo di prestazione da erogare, devono essere disposti e conclusi esclusivamente in funzione di esigenze o bisogni dei singoli assistiti.

Qualora si accerti che i ricoverati non necessitino delle prestazioni erogabili dal Policlinico di Monza, il personale addetto all'assistenza è tenuto a segnalare tali condizioni e circostanze ai responsabili di riferimento, al fine di consentire la valutazione della dimissibilità e l'assunzione dei relativi provvedimenti.

2.4 LE PRESTAZIONI ED IL LORO FINANZIAMENTO

Per quel che concerne le prestazioni remunerate dalla Pubblica Amministrazione con applicazione di tariffe forfetarie predeterminate, deve essere assicurata l'erogazione di tutti gli interventi previsti dalle vigenti normative o disposti in specifiche convenzioni.

In caso di prestazione, servizi o ricerche finanziate dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti o privati sulla base di costi effettivi occorsi, la previsione del costo complessivo deve essere effettuata sulla base di computi ragionevoli ed attendibili.

La rendicontazione deve essere resa sulla base dei costi e degli oneri effettivi occorsi. Devono essere conservati i rendiconti resi alla Pubblica Amministrazione corredati di tutti gli elementi giustificativi. Il rendiconto deve essere redatto da soggetto diverso rispetto a quello che abbia predisposto il relativo preventivo. Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nel Policlinico di Monza si impegnano, nei limiti delle rispettive competenze, così come determinate dal C.C.N.L., dall'accordo nazionale per i medici liberoprofessionisti, da contratti con associazioni professionali o singoli sanitari, e dagli eventuali regolamenti interni e mansionari, ad operare per rispettare quanto stabilito dal D.P.R. 1.3.1994 in G.U. (suppl. ord.) n. 171 del 23.7.1994, punto 8, cpv. 4, n. 1 e ss., in materia di finanziamento delle attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, di ricerca e formazione, al fine di evitare possibili incentivi perversi e non tollerabili tipicamente associati al sistema della remunerazione a prestazione.

In particolare i rapporti contrattuali con i medici devono essere conformi ai principi contenuti nel Codice di Deontologia Medica del 16.12.2006 ed essere improntati a criteri di appropriatezza ed efficacia e non possono determinare, neppure indirettamente, situazioni di conflitti di interesse.

È vietato, in particolare:

- erogare prestazioni non necessarie;
- fatturare prestazioni o servizi non effettivamente erogati;
- fatturare utilizzando codici DRG o i tariffa che prevedono un livello di pagamento maggiore rispetto al codice DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente;
- erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri ordinari in quanto prestazioni ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note di credito qualora siano fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

Compete comunque alla Direzione sanitaria di ogni singolo presidio controllare espressamente e formalmente delegato, la completezza delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione ospedaliera, nonché la loro reciproca corrispondenza, con particolare riferimento alla diagnosi principale, all'eventuale diagnosi secondaria, ad interventi ed a eventuali procedure.

Compete inoltre al Direttore sanitario, anche attraverso un medico facente parte dell'organico della Istituzione Sanitaria privata, ovvero attraverso personale che ne abbia le capacità professionali, espressamente e formalmente delegati, controllare che la SDO costituente titolo per la remunerazione della prestazione contenga, alla dimissione, una diagnosi principale, un'eventuale diagnosi secondaria, interventi e procedure corrispondenti a quanto evidenziato nella cartella clinica nonché corrispondenti a quella che comporta il DRG addebitato nella fattura di cui si richiede il pagamento.

2.5 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Policlinico di Monza assicura piena trasparenza e completezza informativa nella

predisposizione di comunicazioni, prospetti e avvisi diretti dalla Pubblica Amministrazione.

I Destinatari sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall'esibire documenti falsi e/o alterati alla Pubblica Amministrazione, ovvero sottrarre e/o omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta tendente a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che riguarda la gestione delle attività relative ai ricoveri ed alle pratiche ambulatoriali.

Ogni operazione erogata per conto del Servizio Sanitario Nazionale deve essere legittima, congrua e adeguatamente documentata, al fin di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che consentano di verificarne le caratteristiche e le motivazioni e di individuare i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Nei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione è necessario che il Policlinico di Monza operi sempre nel rispetto della Legge e in particolare:

- l'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione, comprese le Autorità di Vigilanza, è riservata esclusivamente all'organo dirigente ovvero, eventualmente, alle funzioni aziendali preposte e autorizzate;

- non è permesso ai medici, dipendenti, collaboratori, né direttamente, né indirettamente, né per tramite di interposta persona, ricevere, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari e dipendenti della Pubblica Amministrazione, ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio e a loro parenti o conviventi, allo scopo di indurli al compimento di un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio (dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale, amministrativo o

tributario, arrecando un vantaggio diretto o indiretto al Policlinico di Monza S.p.a.).

- qualora uno dei Destinatari riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione dovrà:

- informare immediatamente, per iscritto, l'organo dirigente del Policlinico di Monza;

- sospendere immediatamente qualsivoglia rapporto con essi.

Per quanto riguarda l'erogazione di fondi pubblici:

- non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni e documenti attestanti fatti e notizie non veritiere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse proprio e/o del Policlinico di Monza contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse, a qualsiasi titolo, dallo Stato, da un Ente Pubblico e dall'Unione Europea;

- è fatto esplicito divieto di utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni, comunque denominate, concesse al Policlinico di Monza dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalla Comunità Europea per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi siano stati assegnati;

Per quanto riguarda la partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti occorre:

- operare seguendo i principi di correttezza, trasparenza e buona fede;

- al momento dell'esame del bando di gara, valutare la congruità e la fattibilità delle prestazioni richieste;

- intrattenere relazioni chiare e corrette con i funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati.

Nel caso di aggiudicazione di finanziamento occorre altresì garantire:

- il chiaro e corretto svolgimento di quanto previsto dal bando;

- il diligente e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, anche nei confronti di terze parti coinvolte.

2.6 RAPPORTI CON GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI

Il Policlinico di Monza:

- non finanzia partiti, i loro rappresentanti e candidati e si astiene da qualsivoglia pressione impropria (diretta o indiretta) nei confronti di esponenti politici;
- può aderire a richieste di contributi provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico, che coinvolgano un notevole numero di cittadini e che abbiano un profilo etico specchiato;
- le eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi della medicina e della ricerca scientifica, del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte e sono destinate solo ad eventi che offrano garanzie di qualità.

In ogni caso, nella scelta delle proposte alle quali aderire, la società è attenta a prevenire e ad evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

2.7 RAPPORTI CON I FORNITORI

Il Policlinico di Monza persegue i propri scopi imprenditoriali attraverso l'offerta di servizi ospedalieri di qualità nel rispetto anche di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

Il Policlinico di Monza si impegna a ricercare nei fornitori e nei collaboratori esterni professionalità idonea e impegno alla condivisione dei principi contenuti nel Codice Etico e promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento dei servizi offerti nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico stesso.

I soggetti preposti al processo di acquisizione

di beni e/o servizi:

- sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni loro affidate;
- devono mantenersi liberi da obblighi personali verso fornitori o consulenti;
- devono mantenere i rapporti e condurre trattative in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata, nell'interesse della Società;
- sono tenuti a segnalare immediatamente qualsiasi tentativo o caso di immotivata alterazione dei normali rapporti commerciali dell'amministrazione del Policlinico di Monza, anche mediante flussi informativi con l'Organismo di Vigilanza;
- non devono accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte dell'ottenimento di notizie riservate o dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per la Società.

Il processo di acquisto deve conciliare sia la ricerca del massimo vantaggio competitivo per la Società sia la lealtà e l'imparzialità.

Il Policlinico di Monza ha cura che gli unici criteri di scelta dei professionisti e consulenti siano legati alla qualità ed alla competenza tecnica.

Per particolari tipologie di beni o servizi, oltre ai normali criteri di selezione, occorre considerare anche l'esistenza concreta di adeguati sistemi di qualità aziendali.

Nei contratti stipulati dal Policlinico di Monza con soggetti terzi dovrà essere inserita la clausola di presa visione da parte di questi ultimi del Codice Etico e di accettazione dei principi ivi espressi.

2.8 I CONFLITTI DI INTERESSE

Il Policlinico di Monza riconosce e rispetta il diritto delle persone a partecipare a

investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse del Policlinico di Monza, purché si tratti di attività consentite dalla Legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti del Policlinico di Monza.

Tutti coloro che prestano attività professionale per il Policlinico di Monza sono tenuti a evitare e a segnalare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura o organo di appartenenza.

In particolare ognuno è tenuto a rendere note le specifiche situazioni e attività in cui egli o, per quanto a sua conoscenza, propri parenti o affini entro il secondo grado o conviventi di fatto, siano titolari di interessi economici e finanziari nell'ambito di fornitori, di clienti, di concorrenti, di terzi contraenti o delle relative società controllanti o controllate ovvero vi ricoprano ruoli societari di amministrazione, di controllo o dirigenziali.

I medici, i dipendenti, i membri degli organi sociali e, in genere, tutti coloro che operano in nome e per conto del Policlinico di Monza, devono evitare ogni possibile situazione di conflitti di interesse che possa derivare da:

- partecipare a decisioni che riguardino affari dai quali potrebbe nascere un interesse personale;
- accettare accordi dai quali possano derivare vantaggi personali;
- compiere atti, stipulare accordi e, in genere, tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare al Policlinico di Monza un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità sul mercato;
- entrare in contrasto con l'interesse del Policlinico di Monza, influenzando l'autonomia decisionale di un altro soggetto demandato a definire rapporti commerciali con o per la stessa società;

Determinano, inoltre, conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o opportunità di affari acquisite nell'esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi;

- svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente e/o suoi familiari presso fornitori, subfornitori o concorrenti.

Gli amministratori, i medici e dipendenti che si trovino in una situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al superiore in posizione dirigenziale, all'organo sociale al quale eventualmente appartengano, all'Amministrazione del Policlinico di Monza e parimenti all'Organismo di Vigilanza.

L'Organo dirigente valuterà il comportamento da tenere, individuando le soluzioni operative atte a salvaguardare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività.

Provvederà poi a trasmettere per iscritto le necessarie istruzioni al soggetto coinvolto e, per conoscenza, anche al superiore gerarchico e all'Organo di Vigilanza ed archivia la documentazione ricevuta e trasmessa.

In ogni caso e sino alla decisione il soggetto coinvolto si deve astenere tempestivamente dall'intervenire nel relativo processo operativo/decisionale.

Nella conduzione di qualsiasi attività la società deve evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

2.9 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E CONTABILI

La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rigoroso rispetto delle deleghe conferite nonché di eventuali specifiche autorizzazioni per il compimento di particolari operazioni.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità,

l'accuratezza e la completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun amministratore, medico, dipendente, collaboratore e fornitore di servizi è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

È fatto divieto porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Per ogni operazione deve essere conservata agli atti adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione nella contabilità;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutte le persone che operano per il Policlinico di Monza adoperarsi affinché la documentazione sia facilmente rintracciabile ed ordinata secondo criteri logici.

Tutti i soggetti sono tenuti a informare tempestivamente i propri responsabili ovvero l'organo sociale del quale fanno parte e comunque l'Organo di Vigilanza e l'Organo Dirigente dell'eventuale riscontro di omissioni, falsificazioni, trascuratezze nella contabilità o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili con adeguati canali comunicativi.

2.10 I RAPPORTI INTERNI

2.10.1 Norme di comportamento del personale

I medici, i dipendenti, i dirigenti, i collaboratori e i consulenti continuativi del Policlinico di Monza devono:

- impegnarsi a curare le proprie competenze e la propria professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi, assumendo un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita professionale dei propri collaboratori;
- contribuire, mediante il costante impegno professionale e il corretto comportamento personale, al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di eccellenza propri del Policlinico di Monza nell'erogazione dei servizi sanitari, didattici e scientifici;
- aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti;
- osservare scrupolosamente i precetti previsti dai Codici Deontologici nella misura applicabile al loro operato;
- evitare di sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altre utilità da parte di soggetti con i quali si entra in relazione. Qualora si ricevano omaggi o atti di ospitalità non di natura simbolica, dovrà essere informato il diretto superiore, l'organo dirigente e l'Organismo di Vigilanza, affinché possano essere valutate la restituzione e ogni altro più opportuno provvedimento;
- proteggere e mantenere riservate le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate;
- rispettare e salvaguardare i beni di proprietà sociale, nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio;
- utilizzare gli strumenti aziendali in modo funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte;
- evitare che la situazione finanziaria personale possa avere ripercussioni sul corretto svolgimento della propria attività lavorativa;
- garantire parità di trattamento a tutti i pazienti.

In particolare ai Destinatari è fatto divieto assoluto di:

- utilizzare strumenti di persuasione scientifica o di altro genere i cui contenuti siano ingannevoli o comunque non veritieri;
- erogare prestazioni non necessarie o dichiarare prestazioni non effettivamente erogate;

- utilizzare codici di diagnosi e cura diversi dai codici corrispondenti alla prestazione effettivamente erogata;
- contabilizzare prestazioni ambulatoriali nell'ambito dei ricoveri ordinari;
- duplicare la fatturazione della medesima prestazione o non emettere note di credito qualora siano state fatturate, anche per mero errore, prestazioni inesistenti o non finanziabili;
- tenere comportamenti che tendano ad alterare la corretta gestione delle liste di attesa;
- alterare o manomettere i contenuti della cartella clinica in ogni sua parte;
- usufruire, per proprie finalità, dei progetti, dei sistemi, dei procedimenti, delle metodologie, dei rapporti o di altra invenzione o attività sviluppata dal Policlinico di Monza e di cui quest'ultimo è titolare dei diritti di proprietà individuale.

2.10.2 Rapporti tra Direzione aziendale e Direzione sanitaria

La Direzione aziendale ed il Direttore Sanitario sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza sugli aspetti dell'attività di ciascuno che possano riguardare anche la competenza dell'altro. Alla reciproca informazione sono altresì tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa o sanitaria.

La Direzione aziendale e la Direzione sanitaria sono tenute a fare in modo che, nel caso fasi diverse della medesima procedura siano affidate a operatori differenti, non si produca un effetto di deresponsabilizzazione e sia sempre immediatamente possibile l'individuazione del soggetto responsabile.

2.10.3 Gestione delle risorse umane

Le persone rappresentano elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa, la dedizione e la professionalità dei dirigenti e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi del Policlinico di Monza. La Società si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun medico e di ogni dipendente affinché l'energia e la creatività dei singoli trovino piena espressione realizzandosi le potenzialità di ognuno.

Il Policlinico di Monza è impegnato a offrire pari opportunità di lavoro per tutti i medici e dipendenti, sulla base delle qualifiche professionali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione, selezionando, assumendo, retribuendo i medici e dipendenti in base a criteri di merito e competenza, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, nel rispetto di tutte le leggi, dei regolamenti e delle direttive vigenti.

Le funzioni competenti devono:

- adottare in ogni caso criteri di merito e di competenza per qualunque decisione relativa alle risorse umane;
- provvedere in ogni caso a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche od orientamenti personali non possano dare luogo a discriminazioni e in grado di promuovere la serenità di tutte le persone del Policlinico di Monza.

2.10.4 Gestione dell'informazione e della conoscenza

Il Policlinico di Monza promuove la cultura e le iniziative finalizzate alla diffusione di conoscenze all'interno delle proprie strutture e a mettere in luce i valori, i principi, i comportamenti e i contributi in termini di innovazione e sviluppo del sapere.

Il Policlinico di Monza promuove iniziative di crescita, diffusione e sistematizzazione delle conoscenze relative alle competenze delle proprie strutture.

Tutte le persone del Policlinico di Monza sono tenute a contribuire attivamente ai processi di miglioramento della conoscenza anche al fine di ottimizzare il sistema di condivisione della conoscenza tra i singoli.

2.10.5 Molestie e mobbing sul luogo di lavoro

Il Policlinico di Monza favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate a ottenere la migliore situazione ambientale.

Esige altresì che nelle relazioni di lavoro

interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o atteggiamenti in qualche modo riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti.

Sono classificabili come tali le seguenti condotte:

- creare un ambiente ostile, intimidatorio, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di chicchessia, singolo o gruppo;
- porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per motivi di competitività personale o di altri dipendenti.

È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia sessuale o riferita alle diversità personali o culturali.

2.10.6 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo

Tutte le persone del Policlinico di Monza devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro, con particolare attenzione alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

È considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali l'essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso delle prestazioni lavorative e nei luoghi di lavoro.

Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull'ambiente di lavoro, saranno equiparati ai casi precedenti.

È fatto espresso divieto di:

- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze alcoliche, stupefacenti o di analogo effetto nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- Fumare ed utilizzare sigarette elettroniche nei luoghi di lavoro.

2.10.7 Ambiente e sicurezza

Il Policlinico di Monza gestisce le sue attività perseguendo l'eccellenza nel campo della tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza del proprio personale medico e dipendente, dei pazienti e dei terzi tutti, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia e a tal fine:

- si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente;
 - elabora e comunica le linee guida della tutela dell'ambiente e della sicurezza che devono essere seguite;
 - promuove la partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.
- Le persone del Policlinico di Monza, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi. Il Policlinico di Monza, anche attraverso il proprio sistema di prevenzione e protezione provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ad all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, nonché a stabile e ad assumere tutte le misure per la gestione della sicurezza. Il Policlinico di Monza è tenuto altresì a mantenere il rispetto degli standard tecnico-strumentali di legge relativi alle attrezzature, apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

2.10.8 Riservatezza

Le attività del Policlinico di Monza richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento di notizie, dati e documenti che non possono essere noti all'esterno o la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo

delle persone del Policlinico di Monza assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

2.10.9 Tutela della privacy

Il Policlinico di Monza si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie persone e i terzi generate o acquisite all'interno e nelle relazioni legate all'attività professionale e ad evitare ogni uso improprio delle medesime.

Il Policlinico di Monza intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza e sono raccolti e registrati solo dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

Il Policlinico di Monza si impegna inoltre ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali.

I Destinatari del Codice Etico debbono:

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e le responsabilità coperte;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di procedure specifiche e conservare e archiviare i dati stessi in modo da impedire ai soggetti non autorizzati la possibilità di averne in qualche modo conoscenza;
- rappresentare e ordinare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso e veritiero;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure specifiche o su autorizzazione esplicita di superiori gerarchici e, comunque, in ogni caso, solo dopo aver verificato la divulgabilità nel caso specifico dei dati anche con riferimento a vincoli assoluti o relativi riguardanti i terzi collegati al Policlinico di Monza da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, aver ottenuto il loro consenso.

2.10.10 Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni

Il Policlinico di Monza favorisce la partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni a condizione di compatibilità con le prestazioni dell'attività lavorativa o professionale.

Sono considerati tali:

- la partecipazione ad associazioni, convegni, congressi, seminari e corsi;
- la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
- la partecipazione a pubblici eventi in genere.

Coloro che intendono illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati ed opinioni del Policlinico di Monza s.p.a. sono tenuti ad ottenerne l'autorizzazione dell'organo dirigente, il quale valuterà e concorderà i contenuti della divulgazione.

2.11 SISTEMA DISCIPLINARE

I principi espressi nel presente Codice Etico sono parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro interni alla Società.

Eventuali violazioni daranno luogo all'applicazione di sanzioni in conformità al sistema disciplinare aziendale attualmente vigente nonché al sistema disciplinare previsto dal Modello di Organizzazione.

Il mancato rispetto dei precetti contenuti nel presente Codice Etico potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro con i dipendenti, i medici a libera professione, i collaboratori ed i fornitori.

2.12 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL'ORGANO DIRIGENTE ED ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organo Dirigente e all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento contrario a

quanto previsto dal Codice stesso, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, dalle norme di Legge e dalla procedure interne.

Coloro che effettueranno la segnalazione sono garantiti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

È inoltre garantita l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e o in malafede.

2.13 ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

2.13.1 Diffusione e divulgazione del Codice Etico

I principi e i contenuti del Codice Etico si applicano alle persone ed alle attività del Policlinico di Monza.

Il Policlinico di Monza si impegna a comunicare a tutti soggetti Destinatari i valori ed i principi contenuti nel presente Codice Etico e a garantirne la diffusione interna ed esterna, mediante:

- la distribuzione a tutti i componenti degli Organi Sociali, ai Medici competenti e ai dipendenti;
- l'affissione in un luogo accessibile e la pubblicazione sul sito internet aziendale;
- la messa a disposizione di terzi destinatari ed a qualunque altro interlocutore sul sito web aziendale della società.

Tutto il personale medico e dipendente, gli amministratori, i sindaci, i revisori, i consulenti e i principali fornitori devono prendere visione del Codice Etico ed impegnarsi a seguire le prescrizioni e le regole in esso contenute.

L'Organo Dirigente, anche a mezzo dell'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, organizza periodiche iniziative di divulgazione e formazione dei principi previsti dal Codice Etico.

Compete agli amministratori dare concretezza ai principi e ai contenuti del Codice Etico, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso

l'esterno nonché rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo, e, inoltre, rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori indirizzandoli all'osservanza del Codice Etico nonché sollecitare gli stessi a formulare interrogativi e suggerimenti in merito alle singole disposizioni.

2.13.2 Obbligo di conoscenza del Codice Etico e di segnalazione di possibili violazioni

A ogni persona del Policlinico di Monza è richiesta la conoscenza dei principi e dei contenuti del Codice Etico, nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità coperte.

È fatto obbligo a ciascuna persona del Policlinico di Monza:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure;
- selezionare i propri collaboratori e indirizzarli al rispetto del Codice Etico,
- richiedere ai terzi che intrattengono relazioni con il Policlinico di Monza la conferma di avere preso conoscenza del Codice Etico;
- riferire tempestivamente ai propri superiori o all'organo del quale è parte e, in ogni caso, all'Organo di Vigilanza, eventuali notizie circa possibili casi o richieste di violazione del Codice Etico;
- collaborare con l'Organismo di Vigilanza e con le funzioni incaricate di procedure specifiche nella verifica delle possibili violazioni;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione.

Anche le eventuali notizie in ordine a possibili casi di ritorsione dopo la segnalazione dovranno essere comunicate all'Organismo di Vigilanza.

2.13.3 Controlli

Il compito di vigilare sul rispetto del presente Codice Etico spetta all'Organo Dirigente e all'Organismo di Vigilanza che adottano, nelle rispettive funzioni, i provvedimenti e le indicazioni necessari per assicurarne l'applicazione.

L'Organo di Vigilanza, istituito in base al Modello di Organizzazione adottato dal Policlinico di Monza in ossequio al disposto dell'art. 6 comma I lett. b.) D.Lgs. 231/2001, cura la massima diffusione dei principi e dei contenuti del Codice Etico presso le persone del Policlinico di Monza, nonché la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento per l'interpretazione e l'attuazione del Codice stesso. Svolge altresì una funzione di aggiornamento del Codice Etico al fine di adeguarlo all'evoluzione delle sensibilità civili e delle normative.

Il Policlinico di Monza si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come l'insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Il Policlinico di Monza promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dell'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli.

Ognuno è custode responsabile dei beni aziendali, sia materiali che immateriali, che sono strumentali all'attività svolta. Nessun dipendente può fare o consentire ad altri un uso improprio dei beni assegnati e delle risorse della società.

Sono proibite senza eccezioni pratiche ed attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi.

Gli organismi di controllo hanno libero accesso ai dati, alla documentazione ed alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

2.13.4 Revisione del Codice Etico

La revisione del Codice Etico è approvata dal Consiglio di Amministrazione del Policlinico di Monza s.p.a. su proposta

dell'Amministratore Delegato, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

2.13.5 Valore contrattuale del Codice Etico

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali di tutte le persone del Policlinico di Monza ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Eventuali eccezioni alle regole contenute nel presente Codice Etico sono ammesse solo se determinate dalla necessità di evitare un danno all'ammalato, ma devono essere documentate con immediatezza, verificate ed approvate formalmente dal superiore e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

SEZIONE PRIMA

3.1 STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

Il Legislatore ha previsto che la persona giuridica non risponda del reato commessodai soggetti indicati nell'art. 5 D.Lgs. 231/2001 a condizione che abbia adottato un efficace modello di organizzazione e gestione e che, parimenti, abbia istituito un organismo preposto a svolgere le funzioni di controllo del funzionamento e dell'osservanza del modello stesso.

È stato pertanto istituito presso il Policlinico di Monza S.p.A., in linea con la scelta aziendale già attuata in precedenza, l'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001.

Funzione precipua di tale organo è quella di attuare un'attività di vigilanza penal-preventiva al fine di contribuire a contrastare la realizzazione di reati presupposto della configurazione della responsabilità della società.

Detto organismo assume il nome di "Organismo di Vigilanza" (abbreviabile in "OdV").

Consapevole della centralità che deve assumere all'interno del sistema di Governance, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di istituire un organismo che possa soddisfare i seguenti requisiti:

- collegialità;
- professionalità;
- indipendenza;
- autonomia;
- continuità di azione.

Il Policlinico di Monza ha ritenuto corretto e più consono agli obiettivi che si prefigge prevedere un Organismo di Vigilanza plurisoggettivo, con professionalità diverse, con componenti interni ed esterni.

Tale scelta è stata oggetto di ampio

confronto, ma è parsa sin da subito la migliore al fine di garantire la professionalità dell'Organismo di Vigilanza, la sua autonomia, ma anche la capacità di comprensione della realtà aziendale nella quale deve operare.

L'obiettivo è quello di consentire all'Organismo di Vigilanza l'effettività dei controlli in relazione alle dimensioni e alla complessità organizzativa della Società.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza devono essere svolti dallo stesso in autonomia rispetto a qualsiasi altro organo societario o anche esterno che comunque di fatto operi nella Società per svolgere attività di controllo, vigilanza o audit.

L'art. 7 comma IV del D.Lgs. 231/2001 ribadisce che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica che pare opportuno deputare all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire l'attuazione efficace e costante del Modello si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza sul Modello stesso, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza in merito all'attuazione del Modello di Organizzazione non possono essere in alcun modo oggetto di sindacato da parte di alcun altro organo o struttura della Società, fermo restando che l'Organo Dirigente rimane in ogni caso il solo vero titolare dei poteri di responsabilità in relazione alla strutturazione e al funzionamento del Modello di Organizzazione stesso.

3.1.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è composto da cinque membri.

Costituiscono cause di ineleggibilità ovvero di decadenza a far parte dell'Organismo di Vigilanza e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- condanna con sentenza definitiva, in Italia o all'estero, o di patteggiamento ex artt. 444 ss. c.p.p. per uno dei reati previsti quali reato presupposto per la responsabilità

ex D.Lgs. 231/2001, per reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, per reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, per reati in materia tributaria ovvero per altri reati che ne pongano in dubbio la moralità;

- condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
 - trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - relazione di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, Sindaci e Revisori;
 - conflitti di interesse, anche potenziali, con il Policlinico di Monza tali da pregiudicare l'indipendenza prevista per il ruolo e per i compiti;
 - titolarità diretta o indiretta di partecipazione azionarie del Policlinico di Monza o di altra società del Gruppo;
 - funzioni di amministrazione esercitate nei tre esercizi precedenti in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate.
- I membri vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione che provvede altresì a nominare il Presidente dell'OdV.

La funzione di Presidente è assegnata a soggetto esterno anche al fine di rafforzare e garantire ulteriormente l'autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente ha il compito di promuovere attività, presiedere riunioni e rappresentare l'Organismo di Vigilanza presso gli altri organi della Società nonché nei confronti dei terzi per le sole questioni di pertinenza dell'OdV.. Nell'individuazione dei soggetti facenti parte dell'Organismo di Vigilanza il Consiglio di Amministrazione ha inteso ed intendono soddisfare i principi elaborati in merito alla composizione dell'organismo di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001.

In particolare CDA ha orientato e orienta la scelta verso soggetti che possano garantire competenza, professionalità ed esperienza nel campo legale, in ordine ai rapporti tra strutture sanitarie e Pubblica Amministrazione, nonché nell'ambito della

tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I membri componenti dell'Organismo di Vigilanza devono in ogni caso essere dotati di requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e condotta impostata ai valori etici propri del Policlinico di Monza, così come anche enunciati nel Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione di esperti, il cui incarico non potrà essere superiore alla singola annualità, eventualmente rinnovabile, e dovrà in ogni caso essere comunicato al Consiglio di Amministrazione.

3.1.2 Durata della carica. Dimissioni. Sospensione. Revoca. Decadenza

I membri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo rimangono in carica anni 3. Il singolo componente dell'Organismo di Vigilanza può rassegnare le dimissioni con comunicazione motivata per iscritto indirizzata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni hanno efficacia decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente dell'OdV, provvede alla nomina in sostituzione del componente dimessosi.

In caso di dimissioni del Presidente questi deve effettuare la comunicazione per iscritto e motivata al Consiglio di Amministrazione e agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza. Le dimissioni hanno efficacia decorsi trenta giorni dal ricevimento delle predette comunicazioni.

In caso di verifica da parte del Consiglio di Amministrazione di una causa di ineleggibilità o decadenza per uno di componenti dell'Organismo di Vigilanza, il CDA può provvedere alla sospensione del medesimo e poi alla relativa sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì valutare la sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui questi sia stato raggiunto da informazione di garanzia per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o per altri reati che rendano il soggetto incompatibile alla partecipazione all'Organismo di Vigilanza.

La revoca da componente dell'Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione e può avvenire per giusta causa.

Si elencano, a mero titolo esemplificativo, le seguenti circostanze quali integrative del concetto di giusta causa:

- gravi negligenze nell'assolvimento dei propri compiti (come ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, ecc.);
- omessa informativa dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione;
- omessa documentazione delle operazioni eseguite;
- svolgimento di funzioni o attività incompatibili con i requisiti propri del componente dell'Organismo di Vigilanza;
- sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o decadenza;
- nei casi di impossibilità sopravvenuta.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che risulti assente non giustificato a più di due riunioni consecutive decade, salvo diverso provvedimento, dall'incarico. Il Presidente è tenuto alla comunicazione al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla sostituzione.

La delibera relativa alle decadenze è adottata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione che contestualmente provvede alla necessaria sostituzione.

3.2 RISORSE FINANZIARIE

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera l'erogazione di un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti spettanti all'Organismo di Vigilanza.

Tale fondo sarà quantificato sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, al quale compete altresì l'onere di rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie per l'Organismo di Vigilanza pari almeno a euro 5.000,00, somma della quale l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi per ogni esigenza necessaria per il corretto svolgimento dei compiti (consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Soltanto in casi eccezionali di necessità non preventivabili l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere risorse finanziarie non previste nel

termine sopra indicato, ma dovrà fornire adeguate giustificazioni all'organo dirigente. I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sono deliberati dal CDA ed erogati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso di ricorso a consulenti esterni l'Organismo di Vigilanza dovrà in via preliminare richiedere l'autorizzazione per la spesa all'organo dirigente che, a sua volta, non potrà negare tale autorizzazione se i costi sono in linea con l'offerta di mercato e se la richiesta è effettivamente necessaria.

3.3 AUTONOMIA E GARANZIE

L'Organo Dirigente e la proprietà del Policlinico di Monza garantiscono all'Organismo di Vigilanza la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali nell'ottica delle funzioni ad esso assegnate dal D.Lgs. 231/2001.

Attraverso la garanzia delle libertà di vigilanza il Consiglio di Amministrazione mira a incoraggiare il pieno rispetto della legalità anche sollecitando il rispetto dei dettami contenuti nel Modello di Organizzazione in ogni sua parte e specificamente nel Codice Etico onde consentire altresì l'individuazione delle aree e delle situazioni eventualmente a rischio di reato.

L'Amministrazione del Policlinico di Monza assicura l'uso di idonei locali per le riunioni, le audizioni e ogni altra attività ritenuta necessaria. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

L'Amministrazione mette altresì a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria nonché i mezzi tecnici necessari.

Resta fermo comunque, in capo agli Amministratori, l'obbligo generale di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del Modello di Organizzazione.

Al fine di garantire la completa autonomia dell'Organismo di Vigilanza, si prevede che l'eventuale ingerenza da parte di soggetti in posizione apicale in ordine alle attività di controllo rappresenti illecito disciplinare.

3.4 ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO E FUNZIONI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza valuta l'efficienza *ex ante* del Modello di Organizzazione, con i relativi protocolli e procedure, per la verifica di fatto in merito alla coerenza tra i comportamenti concreti tenuti dai soggetti e le misure di prevenzione dai reati

presupposto da applicare, al fine di contrastare con efficacia sia i tentativi che la consumazione dei reati stessi, segnalando le esigenze correttive per l'avvio delle correlate implementazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull'osservanza del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza deve, dunque, verificare l'esistenza del Modello Organizzativo e la sua adeguatezza *ex ante* a prevenire i reati presupposto, nonché controllare il funzionamento in concreto dei protocolli del Modello stesso nell'attività giornaliera del Policlinico di Monza in tutti i processi valutati a rischio reato.

In particolare l'Organismo di Vigilanza:

- svolge le attività di controllo ritenute necessarie e opportune per accertare l'osservanza del Modello di Organizzazione;
- svolge periodiche ispezioni mirate su attività, prassi e operazioni esposte a rischio, garantendo la stesura e la comunicazione dei relativi verbali;
- raccoglie e comunica le informazioni e segnalazioni ricevute, con particolare riferimento alle eventuali violazioni del Modello di Organizzazione;
- informa il Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnala al Consiglio di Amministrazione i soggetti responsabili delle eventuali violazioni del Modello di Organizzazione accertate, proponendo altresì la sanzione ritenuta più opportuna;
- attua forme di raccordo con le altre funzioni aziendali, al fine di migliorare il monitoraggio sulle operazioni sensibili;
- individua programmi e modalità informativi e formativi sul Modello di Organizzazione e sul Codice Etico, stabilendo raccordi con le altre funzioni aziendali per la

loro attuazione;

- verifica la persistente idoneità del Modello di Organizzazione alla luce dell'attività effettivamente svolta dalla Società, delle criticità emerse nel corso dell'attività di verifica, delle novità di carattere normativo e giurisprudenziale. L'Organismo di Vigilanza ha altresì il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari del medesimo in relazione alle diverse tipologie di reati o illeciti;
- vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di reati o di illeciti;
- vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali ovvero a modifiche o novità normative;
- monitorare le procedure di controllo interno adottate dalla Società;
- attivare procedure di controllo aggiuntive laddove ritenuto necessario;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree di rischio. In particolare, secondo quanto indicato anche nelle Linee Guida AIOP, l'Organismo di Vigilanza svolge periodicamente un controllo a campione dei documenti sanitari e amministrativi attinenti alle aree a rischio reato, con particolare riferimento alle SDO e al processo di determinazione del DRG. Ai fini del controllo sulle operazioni connesse alla fatturazione delle prestazioni effettuate, il campione viene determinato mediante un criterio casuale, eventualmente basato sull'utilizzazione di un programma informatico ad hoc;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nonché proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti ed

aggiornamenti;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle Aree a Rischio; all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio illeciti;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta; in particolare all'Organismo di Vigilanza debbono essere segnalate le operazioni più a rischio, devono essere posti a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che le procedure previste per l'eliminazione ovvero l'attenuazione del rischio dei singoli reati o illeciti siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto normativamente prescritto;
- proporre, laddove ritenuto necessario, l'aggiornamento delle procedure e delle policy aziendali;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello;
- verificare il sistema di deleghe e di potere in vigore nella realtà societaria, con facoltà di proporre modifiche laddove si verifichi la non aderenza del potere di gestione o le qualifiche non corrispondano alle deleghe di rappresentanza conferite agli esponenti aziendali o al responsabile interno;
- verificare periodicamente, unitamente alle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le

opportune soluzioni operative.

Nei limiti delle proprie competenze l'Organismo di Vigilanza può richiedere e ottenere informazioni da chiunque a qualunque titolo operi nel Policlinico di Monza.

È fatto obbligo per gli Organi di Direzione e Amministrazione del Policlinico di Monza, nonché per tutti coloro, dipendenti o liberi professionisti, che siano venuti a conoscenza di violazioni del Modello di Organizzazione o del Codice Etico ovvero siano venuti a conoscenza di situazioni a rischio in merito alla potenziale commissione di reati, di effettuare esplicita comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

La mancata comunicazione rappresenta illecito di carattere disciplinare e deve essere considerata esplicita violazione del Modello di Organizzazione e del Codice Etico.

L'Amministrazione e l'Organo di Vigilanza garantiscono la segretezza delle informazioni sulla violazione del Modello di Organizzazione e del Codice Etico.

Nessun tipo di procedimento disciplinare potrà essere avviato o anche solo prospettato in relazione alle comunicazioni da parte di chiunque in merito ad ipotesi di violazione del Modello di Organizzazione ovvero di ipotesi di reato, salvo l'accertamento della falsità delle comunicazioni a fini calunniatori ovvero diffamatori.

L'Organismo di Vigilanza dovrà in ogni caso avvalersi per quanto concerne le tematiche di tutela e sicurezza sul lavoro di tutte le risorse già attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso di incendio).

3.5 FLUSSI INFORMATIVI E SISTEMI DI FLUSSI INFORMATIVI

3.5.1 Comunicazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposite segnalazione da parte di tutti i

Destinatari del Modello di Organizzazione, in ordine a eventi che potrebbero determinare responsabilità del Policlinico di Monza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. L'Organismo di Vigilanza non ha, dunque, l'obbligo di intervenire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità in quali casi attivarsi.

L'obbligo di informazione sussiste anche in capo a tutti i dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Società ovvero siano a conoscenza di pratiche non in linea con le norme di comportamento che la Società stessa ha emanato nell'ambito del Modello di Organizzazione disegnato dal D.Lgs. 231/2001.

Si ritiene che il dovere di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello di Organizzazione rientri nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..

Nessuna sanzione disciplinare potrà mai essere applicata per l'adempimento di tale obbligo.

Viene garantita all'interno del sistema di reporting l'assoluta riservatezza a chi segnala eventuali violazioni, ma si scoraggiano segnalazioni informative improprie, finalizzate alla mera volontà di denigrare chicchessia. Mediante la regolamentazione delle modalità di adempimento dell'obbligo di informazione non si intende incentivare il fenomeno del riporto dei cosiddetti rumors interni (whistleblowing), ma piuttosto realizzare quel sistema di reporting di fatti e comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione delle norme da parte di altri all'interno dell'ente senza timori di ritorsioni.

L'organismo, in tale modo, viene ad acquisire anche le caratteristiche di Ethic Officer, senza però l'attribuzione di poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in altro contesto. Devono pertanto essere trasmesse obbligatoriamente e immediatamente le

informazioni che possono avere attinenza con violazioni del Modello di Organizzazione quali, in via esemplificativa e non esaustiva:

- la richiesta di assistenza legale inoltrata da dirigenti e dipendenti nei confronti dei quali l'Autorità Inquirente ha avviato un procedimento penale;
- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali emerga lo svolgimento di indagini che possano interessare anche indirettamente il Policlinico di Monza, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti, liberi professionisti ovvero gli amministratori, i sindaci, ovvero ancora soggetti terzi ma per fatti connessi al rapporto con la società;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione dell'eventuale archiviazione;
- gli ordini ricevuti dal superiore ritenuti in contrasto con la legge, i regolamenti o circolari interni, ovvero con i precetti del Modello di Organizzazione;
- le richieste o le offerte di doni o di altre utilità provenienti da pubblici uffici o incaricati di pubblico servizio o comunque di dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- le divergenze significative dal budget di spesa ordinaria o anomalie di spese emerse;
- le omissioni, le trascuratezze ovvero le falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili.

Particolare attenzione dovrà poi essere rivolta alle comunicazioni inerenti la problematica complessivamente intesa della salute e sicurezza sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere copia di una relazione semestrale da chi riveste le funzioni di RSPP e dal rappresentante della sicurezza dei lavoratori, nelle quali siano evidenziate problematiche e situazioni anomale che in qualche modo possano rappresentare presupposto per la commissione dei reati colposi ex artt. 589 e 590 c.p..

All'Organismo di Vigilanza viene rimessa la

valutazione dei flussi di informazioni ricevuti, fondamentali per migliorare la propria attività della pianificazione dei controlli.

Le segnalazioni dovranno essere indirizzate per iscritto:

- via mail a:
roberto.capra@policlinicodimonza.it;

L'Organismo di Vigilanza garantisce la riservatezza in ordine al soggetto che effettua la segnalazione, fatti salvi eventuali obblighi di Legge che impongano diversamente.

In tema di whistleblowing, l'OdV riceve dal Gestore informazione immediata di ogni segnalazione avente rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, al fine di compiere le proprie valutazioni in sede di vigilanza e di formulare osservazioni in caso di rilievo di anomalie.

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre eventuali necessità di miglioramento.

3.5.2 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve informare con continuità il Consiglio di Amministrazione:

- della complessiva attività svolta;
- delle problematiche emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo;
- dei correttivi ritenuti opportuni al fine di assicurare l'effettività del Modello di Organizzazione;
- dell'accertamento di comportamenti non conformi ai principi ed ai dettami indicati dal Modello di Organizzazione;
- della rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre il Policlinico di Monza al pericolo che siano commessi fatti di reato previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- della mancata collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e di controllo;
- di ogni questione ritenuta utile e necessaria in merito alle proprie funzioni.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad inviare una relazione informativa su base annuale al Consiglio di Amministrazione che abbia ad oggetto l'attività svolta, le verifiche ed i controlli effettuati.

L'Organismo di Vigilanza è altresì tenuto ad inviare una relazione annuale all'Assemblea dei soci sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente.

3.5.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione o report, in entrata ovvero in uscita, deve essere conservato dall'Organismo di Vigilanza con apposite modalità.

Nell'adottando regolamento dovranno essere previste modalità di conservazione, luogo di conservazione e criteri e condizioni di accesso agli atti conservati.

3.6 REGOLAMENTO INTERNO

L'Organismo di Vigilanza adotta e aggiorna, laddove necessario, un Regolamento di funzionamento interno che disciplina forme, tempi e modalità dei propri interventi.

Nel Regolamento devono altresì essere evidenziate le forme di documentazione dell'attività svolta e dei report nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Assemblea dei soci.

Il Regolamento deve essere inviato al Consiglio di Amministrazione.

Attraverso il Regolamento, di esclusiva spettanza dell'Organismo di Vigilanza, si mira ad attuare in concreto i principi della continuità di azione e dell'autonomia ed indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà altresì effettuare uno scambio costante di informazioni con quelle parti delle strutture che si occupano delle aree maggiormente a rischio così come individuate nel Modello di Organizzazione o emerse dal lavoro dell'Organismo stesso.

SEZIONE SECONDA NORME PROCEDURALI

3.7 RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza si riunisce su convocazione del Presidente con un preavviso a mezzo posta elettronica di almeno tre giorni liberi, salvo i casi di comprovata urgenza. Due componenti dell'Organismo di Vigilanza possono richiedere la convocazione su domanda congiunta e in tal caso il Presidente è tenuto a fissare la riunione entro giorni tre dal ricevimento della richiesta.

La convocazione può essere contestualmente trasmessa per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni dell'Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza con voto paritario dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Sarà altresì necessario un incontro con cadenza almeno annuale con i responsabili delle diverse strutture sanitarie.

L'Organismo di Vigilanza svolge i propri compiti di iniziativa e controllo nelle forme, nei modi e nei tempi che ritiene opportuni nel rispetto dell'attività professionale svolta all'interno del Policlinico di Monza.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale possono richiedere la convocazione dell'Organismo di Vigilanza. Tale richiesta deve essere indirizzata al Presidente, che è tenuto alla convocazione entro dieci giorni.

3.8 PROCEDURE

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno quattro volte all'anno al fine di accertare l'applicazione abituale del Modello di Organizzazione.

Tale accertamento deve contemplare esplicitamente, ma non solo, il controllo di un campione dei documenti sanitari e amministrativi attinenti alle aree di rischio. Ai fini del controllo sulle operazioni connesse alla fatturazione delle prestazioni effettuate, deve essere svolta un'attività di verifica a campione. Il campione deve essere determinato mediante criterio causale.

L'Organismo di Vigilanza può procedere ad audizioni del personale dipendente ovvero di tutti coloro che prestano a vario titolo la propria attività per il Policlinico di Monza al fine di verificare se sia a conoscenza di violazioni del Modello organizzativo ovvero per dare modo di formulare proposte

operative o di modifica del Modello stesso.

Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto verbale contestuale sottoscritto dai membri dell'Organismo di Vigilanza che vi partecipano e dall'interessato.

I verbali, le relazioni ed i relativi allegati devono essere conservati con modalità che ne garantiscano la riservatezza e, parimenti, la consultazione da parte degli aventi diritto.

3.9 SEGNALAZIONI

Qualora l'Organismo di Vigilanza nell'ambito della propria attività venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere la violazione del Modello di Organizzazione da parte dei dipendenti, dei liberi professionisti operanti nelle strutture ovvero dei soggetti apicali, deve immediatamente procedere collegialmente a svolgere ogni attività di indagine che riterrà opportuna al solo scopo di verificare la fondatezza dell'addebito.

L'indagine ha carattere collegiale, anche se il Presidente dell'Organismo di Vigilanza può incaricare uno dei componenti ovvero se medesimo per l'espletamento di atti conoscitivi o di verifica.

Nel caso in cui appaia all'evidenza una violazione suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata notizia al Consiglio di Amministrazione affinché questi impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per il Policlinico di Monza ai sensi dell'art. 26 comma secondo del D.Lgs. 231/2001.

Ogni attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere adeguatamente documentata e conservata.

3.9.1 Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari

Qualora a seguito dell'attività di indagine svolta emergano seri e concordanti indizi di violazioni del Modello Organizzativo, che integrino o meno ipotesi di reato, da parte di

personale dipendente, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente segnalarle mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione affinché vengano attivate le procedure previste dal C.C.N.L..

Qualora l'Organismo di Vigilanza segnali violazioni commesse da liberi professionisti, il Consiglio di Amministrazione procederà, in coerenza all'Accordo Nazionale, secondo quanto previsto dai relativi contratti.

3.9.2 Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari dei soggetti di cui all'art. 5 lett. a)

In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni al Modello di Organizzazione da parte dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, anche di fatto, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione all'Assemblea dei soci affinché, secondo le norme statutarie, l'Assemblea stessa possa adottare i necessari provvedimenti.

In ogni caso viene costituito l'organo giudicante composto dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, che adotterà la decisione secondo la procedura prevista e normata nel paragrafo 6) del Sistema disciplinare.

3.10 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

L'Organismo di Vigilanza deve promuovere l'aggiornamento del Modello di Organizzazione in relazione alle novità legislative, alle mutate esigenze del Policlinico di Monza o alla sopravvenuta accertata inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato presupposto per la responsabilità degli enti.

Le modifiche del Modello di Organizzazione devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione.

Le modifiche al Modello di Organizzazione devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari del Modello stesso e del Codice Etico con modalità equipollenti a quelle utilizzate per comunicare il presente Modello di Organizzazione.

4 IL SISTEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI

4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA QUALE DESTINATARIO E IL REFERENTE DI OGNI SINGOLA CLINICA E PRESIDIO

Per poter svolgere la propria attività di vigilanza e controllo, l'OdV deve essere posto nelle condizioni di conoscere la vita della Società.

Attesa la complessità della struttura del Policlinico di Monza non è seriamente e concretamente ipotizzabile che tali informazioni siano apprese dall'OdV soltanto nell'ambito delle attività di verifica diretta.

Assurge, dunque, a elemento fondamentale per la tenuta dell'intero sistema previsto dal D.Lgs. 231/2001 l'insieme dei flussi informativi verso l'OdV da parte delle diverse funzioni aziendali.

Soltanto attraverso un costante e preciso adempimento delle comunicazioni degli eventi rilevanti per la vita della Società, infatti, l'OdV può svolgere compiutamente la propria funzione. I fatti che debbono essere comunicati si distinguono in due categorie.

Da un lato, infatti, è necessario che l'OdV sia informato sulle vicende ordinarie e quotidiane della Società, dall'altro occorre che conosca i fatti da ritenersi straordinari.

Al fine di meglio gestire i rapporti e le comunicazioni tra l'OdV e le singole strutture è previsto che ogni clinica individui un soggetto che assuma la qualifica di "Referente dell'Organismo di Vigilanza" (abbreviabile "Referente").

La nomina del Referente avviene da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Referente ha l'obbligo di curare l'invio delle comunicazioni periodiche all'OdV, sollecitando in tal senso la predisposizione della relativa documentazione da parte della funzione aziendale di riferimento. Il Referente riveste la funzione di interlocutore dell'OdV a ogni ulteriore fine.

Le comunicazioni di carattere straordinario possono avvenire sia a cura del Referente sia a cura della funzione aziendale che ha notizia dell'evento.

4.2 FLUSSI INFORMATIVI

Il soggetto indicato all'interno di ogni singola struttura quale Referente diretto dell'Organismo di Vigilanza dovrà provvedere all'invio ovvero alla verifica dell'invio da parte della funzione aziendale di riferimento delle *infra* indicate comunicazioni.

Le comunicazioni verranno inviate all'Organismo di Vigilanza per posta elettronica al seguente indirizzo:

roberto.capra@policlinicodimonza.it.

Devono essere inviate all'OdV, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti comunicazioni:

4.2.1 COMUNICAZIONI CONTINUATIVE

- Invio semestrale dei verbali di verifica e controllo (Audit) del Direttore Sanitario con le singole unità funzionali e verbali delle riunioni periodiche;
- Comunicazione entro il 15/01 dell'organigramma societario e della dotazione di personale al 31/12 (personale dipendente sanitario e non sanitario e personale medico con contratto di collaborazione), nonché di eventuali variazioni delle figure apicali;
- Comunicazione annuale (entro il 15/01) relativa ai nominativi di R.S.P.P., R.L.S. e A.S.P.P.;
- Comunicazione annuale (entro il 15/01) relativa alle modifiche necessarie sulle procedure applicative Mod. 231;
- Comunicazione annuale (entro il 30/01) del numero dei pazienti trattati e del relativo budget per anno precedente diviso

in pazienti regionali ed extraregionali;

- Relazione annuale sottoscritta dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo avente ad oggetto l'andamento delle verifiche da parte delle commissioni pubbliche (ASL, Regione, ecc.) sulle cartelle cliniche e le eventuali criticità rilevate (30/01 dell'anno successivo);
- Verbale riunione periodica sicurezza ex art. 35 T.U. 81/2008;
- Relazione semestrale (30/06 - 15/12) R.S.P.P. - Relazione semestrale R.L.S. (30/06 - 15/12) - a titolo esemplificativo, le relazioni dovranno contenere:
 - indicazione degli infortuni verificatisi nel semestre con breve descrizione e durata della malattia e dell'astensione dall'attività lavorativa;
 - eventuali segnalazioni dei dipendenti o di terzi in ambito salute e sicurezza e relativi tempi di risposta da parte del servizio prevenzione ovvero da parte del datore di lavoro;
 - situazioni di mancato rispetto delle disposizioni dettate in tema di salute e sicurezza anche da parte dei lavoratori;
 - potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità del lavoratore ravvisate o segnalate;
 - ispezioni e controlli da parte di Autorità con competenza in materia di salute e sicurezza;
- Comunicazione semestrale (30/06 - 15/12) del datore di lavoro o suo delegato sull'andamento del sistema salute e sicurezza;
- Comunicazione annuale (entro il 28/02) relativa alla formazione ed al rispetto della disciplina normativa dettata sul punto. La comunicazione dovrà indicare:
 - corsi effettuati;
 - modalità e tempistiche degli eventi formativi.
- Comunicazione semestrale dell'ufficio DRG sottoscritta dal Responsabile DRG, con indicazione delle eventuali criticità rilevate dal Responsabile DRG stesso.
- Verbale sopralluogo ASL per la verifica del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento, eventuali verbali successivi, eventuale documentazione relativa all'adempimento delle prescrizioni impartite.

- Documentazione attestante la verifica del mantenimento dei requisiti della certificazione di Qualità.
- Relazione annuale da parte del Direttore sanitario avente ad oggetto l'attestazione delle riunioni del C.I.O., della Commissione Farmaci e del Comitato Buon Uso del sangue;
- Relazione semestrale del Direttore Sanitario relativa alla gestione e smaltimento dei rifiuti, avente ad oggetto:
 - modalità di svolgimento dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti;
 - eventuali criticità emerse (non accettazione di un rifiuto prodotto nella singola struttura, contestazioni da parte delle Autorità preposte alla vigilanza ed al controllo, procedimenti penali aperti);
 - eventuali casi di violazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro;
 - proposte di modifica o aggiornamento delle procedure e istruzioni di lavoro;
 - mantenimento dei requisiti previsti ex lege da parte del soggetto fornitore incaricato della gestione dei rifiuti speciali (la verifica dell'autorizzazione deve essere annuale).
- Relazione semestrale del Responsabile dell'Ufficio acquisti così come disciplinato nella sezione R della parte speciale;
- Relazione annuale sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni relativamente all'istituto del whistleblowing.

4.2.2 COMUNICAZIONI NON CONTINUATIVE - EVENTI STRAORDINARI

- Richiesta di assistenza legale inoltrata da soggetti in posizione apicale, dirigenti o dipendenti nei confronti dei quali l'Autorità inquirente ha avviato un procedimento penale;
- Comunicazione relativa a notizie di reato coinvolgenti soggetti che operano per la Società;
- Provvedimenti o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria;
- Verbali relativi a ispezioni o controlli da parte di qualsivoglia Autorità con breve relazione della funzione aziendale di riferimento coinvolta ovvero che ha seguito il processo di intervento;
- Notizie relative a provvedimenti

disciplinari nei confronti di dipendenti o interruzione di rapporti con consulenti o fornitori a seguito di violazione dei rapporti contrattuali, con breve relazione della funzione aziendale di riferimento coinvolta;

- Eventuali anomalie di spesa ravvisate ovvero discrepanze significative dal budget ordinario;
- Segnalazione in materia di whistleblowing;
- Derghe alle procedure in essere presso ogni struttura (la comunicazione dovrà indicare le ragioni della deroga, la ritualità ovvero l'estemporaneità della deroga stessa, la necessità di aggiornamento o modifica della procedura con relativa proposta nel merito);
- Violazioni del codice etico, con breve relazione della funzione che ha provveduto alla rilevazione;
- Comunicazione relativa a contestazioni sulle cartelle cliniche effettuata dalla Regione;
- Comunicazione di eventuali variazioni su procure o deleghe notarili.
- Verbale di eventuali altre riunioni ex art. 35 c. IV T.U. 81/2008 ovvero convocate per altre ragioni rispetto alla previsione di cui al punto 6).

Deve altresì essere inviata all'OdV ogni altra comunicazione relativa ad eventi rilevanti per la Società.

Il mancato invio delle comunicazioni potrà essere valutato quale violazione ai sensi e per gli effetti del Sistema Disciplinare previsto dal presente Modello di Organizzazione.

5 IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il Sistema disciplinare è elemento indispensabile del Modello di Organizzazione. Il Sistema disciplinare è stato elaborato in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento agli articoli 6 e 7, che prevedono che l'Ente possa essere esonerato da responsabilità soltanto qualora abbia adottato un Modello di Organizzazione correlato con un sistema di sanzioni disciplinari per l'inosservanza delle regole contenute nello stesso.

Al fine di dotarsi di un Sistema disciplinare idoneo a completare il Modello di Organizzazione e contemporaneamente a renderlo realmente efficace, il Policlinico di Monza ha predisposto il presente documento, tenendo conto che la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche è già sanzionata dal Codice Penale e che, pertanto, il presente Sistema disciplinare è da ritenersi autonomo e distinto dal Codice Penale stesso. Le regole e le sanzioni quivi richiamate integrano e non sostituiscono le norme di Legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari, potendo trovare attuazione anche a prescindere dall'esito del procedimento iniziato per l'irrogazione di una sanzione penale.

Si tratta di un sistema interno al Policlinico di Monza, ma indipendente rispetto agli altri procedimenti per infrazioni disciplinari.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'effettiva apertura e dall'esito del procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la condotta da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il presente Sistema disciplinare prende in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra soggetti apicali, dirigenti, lavoratori dipendenti e soggetti terzi che agiscono in nome e per conto del Policlinico di Monza ovvero che hanno rapporti di collaborazione professionale con esso.

È stato predisposto nel rispetto delle disposizioni normative previste dal Codice

Civile, dalla Legge n. 300/1970 (cd. "Statuto dei lavoratori") e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, che dovranno trovare sempre piena applicazione.

Il presente Sistema disciplinare è improntato ai seguenti principi:

- legalità: l'art. 6 comma 2, lett. e) D.Lgs. 231/2001 impone che il Modello di Organizzazione debba introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso;
- complementarietà al sistema disciplinare stabilito dai C.C.N.L.;
- pubblicità: il Policlinico di Monza ne darà massima, adeguata e costante conoscenza;
- contraddittorio: la garanzia del contraddittorio è soddisfatta dall'obbligatorietà della contestazione scritta in modo specifico, immediato ed immutabile degli addebiti;
- gradualità: le sanzioni sono state elaborate e verranno applicate secondo la gravità dell'infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, aggravanti e non, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dall'intensità della lesione del bene aziendale tutelato;
- tipicità: la condotta contestata deve essere espressamente prevista come violazione di regole, divieti e procedure previste dal Modello di Organizzazione (e dai documenti da questo esplicitamente richiamati) e tra l'addebito contestato e l'addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare dovrà esserci corrispondenza;
- tempestività: il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso;
- efficacia e sanzionabilità del tentativo di violazione: al fine di rendere il sistema disciplinare idoneo e quindi efficace, sarà valutata la sanzionabilità anche della mera condotta che ponga a rischio le regole, i divieti e le procedure previste dal Modello di Organizzazione o anche solo degli atti preliminari finalizzati alla loro violazione.

Le regole che seguono, quindi, individuano e disciplinano l'intero sistema delle sanzioni che il Policlinico di Monza intende comminare per il mancato rispetto delle misure previste nel

Modello di Organizzazione, nelle procedure organizzative aziendali, nel Codice Etico, adottate per prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Vengono, dunque, individuate e definite:

- le violazioni sanzionabili;
- le sanzioni applicabili alle diverse categorie di soggetti destinatari;
- i criteri di commisurazione delle sanzioni stesse.

Il sistema sanzionatorio infra disciplinato deve essere adeguatamente divulgato in modo che ne sia data conoscenza generalizzata ai lavoratori dipendenti, ai medici liberi professionisti che prestano la propria attività a favore del Policlinico di Monza, a tutti i collaboratori esterni e fornitori nonché ai soggetti apicali.

In ogni caso dovranno essere garantiti i seguenti principi fondamentali:

- la contestazione dell'addebito alla persona incolpata;
- il diritto di difesa della persona incolpata, attraverso la concessione di adeguati tempi per predisporre le proprie difese;
- la proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità delle infrazioni contestate.

Ogni eventuale violazione dei principi sanciti nel Modello di Organizzazione, delle misure e delle procedure aziendali rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e 2106 c.c.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, inadempimento contrattuale e può rappresentare condizione legittima per risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Il Policlinico di Monza prevede, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 comma terzo D.Lgs. 81/2008, che il Sistema disciplinare sia idoneo anche a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione con riferimento al mancato rispetto delle norme stabilite a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, enunciando esplicitamente che ogni violazione in tale ambito rappresenta violazione del Modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare.

Il presente Sistema disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e non sostituisce, il più generale sistema sanzionatorio e disciplinare inerente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica.

5.2 I SOGGETTI DESTINATARI

Sono soggetti al Sistema disciplinare gli amministratori, i sindaci, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i dirigenti, i dipendenti, i medici professionisti, i consulenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti contrattuali con il Policlinico di Monza.

L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema disciplinare tiene conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del singolo soggetto.

Tutti i destinatari devono essere informati in ordine all'esistenza ed al contenuto del presente Sistema disciplinare.

5.3 LE REGOLE CHE COMPONGONO IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

Ai fini del presente Sistema Disciplinare costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione tutti i principi e tutte le regole contenute nel Codice Etico, nelle procedure organizzative aziendali individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e in tutti i documenti richiamati nel presente Modello e che devono ritenersi parte integrante del

medesimo.

La trasgressione delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, e dunque anche del Codice Etico che di esso è parte integrante, costituisce per il personale medico, paramedico ed amministrativo, violazione del dovere di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura e dell'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dall'Organo Dirigente secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come è stabilito dagli artt. 9, comma 2 del C.C.N.L. per il personale medico dipendente e 30, comma 2 del C.C.N.L. per il personale dipendente delle strutture sanitarie.

Il mancato rispetto, altresì, delle previsioni normative di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni nonché di ogni altra norma prevista nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Sistema disciplinare.

5.4 LE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Le trasgressioni del Modello di Organizzazione sono accertate e sanzionate nel rispetto delle procedure previste dal C.C.N.L. in vigore per il singolo dipendente. La violazione del Modello di Organizzazione che abbia determinato l'iscrizione del dipendente ovvero l'iscrizione del Policlinico di Monza nei registri degli indagati della competente Procura della Repubblica costituisce sempre infrazione con carattere di particolare gravità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 33 C.C.N.L.

Le sanzioni nei confronti del personale dipendente inquadrato nelle categorie di quadro e di impiegato coincidono con quelle previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 e sono infra riportate.

La scelta del tipo di sanzione irrogabile sarà oggetto di una valutazione da effettuarsi nel caso concreto sulla base dei criteri enunciati al paragrafo 13.

Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Modello di Organizzazione sono:

a) conservative del rapporto di lavoro:

a.1 Rimprovero inflitto verbalmente. Tale sanzione è applicabile nei casi di:

- violazione delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, per inosservanza delle disposizioni di servizio ovvero per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza;
- condotta consistente in tolleranza di irregolarità di servizi ovvero in inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi del Policlinico di Monza.

a.2 Rimprovero inflitto per iscritto.

Tale sanzione è applicabile nei casi di:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione o adozione ripetuta di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza da parte dei preposti di irregolarità lievi commessi da altri dipendenti.

a.3 Multa non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione

Tale sanzione è applicabile nei casi di:

- inosservanza delle procedure interne e dei precetti del Modello di Organizzazione e del Codice Etico non gravi e che non abbiano influito sull'esito del processo nel suo complesso.

a.4 Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni.

Tale sanzione è applicabile nei casi di:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello stesso;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti che siano tali da esporre l'azienda a una situazione oggettiva di pericolo o da determinare riflessi negativi.
- violazioni delle normative poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

b) risolutive del rapporto di lavoro:

b.1 Licenziamento per giustificato motivo.

Tale sanzione è applicabile nei casi di:

- violazione di una o più prescrizioni del Modello di Organizzazione mediante una condotta tale da comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 nei confronti della società;
- notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti l'attività lavorativa, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa;
- gravi violazioni delle normative poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

b.2 Licenziamento per giusta causa.

Tale sanzione è applicabile nei casi di:

- condotta in palese violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società le misure previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale condotta una violazione dolosa di leggi e regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi;
- condotta diretta alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001.

5.4.1 Il procedimento applicativo

In caso di apertura di procedimento disciplinare deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dell'infrazione commessa.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi almeno 5 giorni dalla contestazione. Durante tale periodo il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni, anche verbalmente, e potrà farsi assistere da professionista di fiducia o da un rappresentante sindacale.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto.

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante canali di comunicazione

accessibili a tutti.

Si applicano in ogni caso le disposizioni previste per il procedimento disciplinare normato dalla Legge 300/1970 e dai C.C.N.L. vigenti.

È in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza, al quale deve pervenire comunicazione della contestazione e dell'esito del procedimento disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza deve altresì essere consultato prima della decisione del procedimento disciplinare ed esprime parere non vincolante.

5.5 SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione o di adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti dei soggetti responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:

a. Rimprovero scritto

Tale sanzione è applicabile in caso di violazione non grave di una o più regole comportamentali o procedurali previste nel Modello di Organizzazione.

b. Licenziamento con preavviso

Tale sanzione è applicabile nel caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento.

c. Licenziamento senza preavviso

Tale sanzione è applicabile nel caso di violazione di una o più prescrizioni del Modello di Organizzazione la cui gravità sia tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

5.5.1 Il procedimento applicativo

In caso di violazione delle disposizioni del Modello di Organizzazione da parte dei dirigenti della Società, il presente Sistema disciplinare è applicato in conformità alla Legge ed al C.C.N.L. applicabile.

Troveranno, dunque, spazio in sede di procedimento disciplinare le disposizioni previste dalla L. 300/1970 e dal C.C.N.L. vigente.

È in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza, al quale deve pervenire comunicazione della contestazione e dell'esito del procedimento disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza deve altresì essere consultato prima della decisione del procedimento disciplinare ed esprime parere non vincolante.

5.6 SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI E NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di violazione delle regole e dei principi sanciti dal Modello di Organizzazione da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ovvero da parte di altri soggetti che anche di fatto possano essere qualificati quali soggetti apicali all'interno della compagine societaria, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci.

L'Organo sociale al quale il responsabile della violazione appartiene provvederà ad assumere con urgenza le eventuali iniziative ritenute più opportune e adeguate.

In ogni caso la decisione in ordine all'accertamento della responsabilità e alla sanzione da adottare spetta ai componenti del Consiglio di Amministrazione unitamente ai componenti del Collegio Sindacale (senza ovviamente la presenza del soggetto presunto responsabile nel caso si tratti di membro di uno dei due organi indicati), che si riuniscono in un unico organo giudicante.

I provvedimenti di natura disciplinare debbono essere proporzionati alla gravità delle infrazioni desunta dai criteri di commisurazione delle sanzioni di cui al paragrafo 5.13.

Nel caso di massima gravità potrà altresì essere esercitata l'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. e la conseguente

destituzione dalla carica.

Costituisce infrazione sanzionabile ai sensi del presente Sistema disciplinare anche qualsivoglia condotta negligente o imperita posta in essere da uno dei soggetti sopra individuati che abbia dato luogo a omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello di Organizzazione.

I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei componenti l'Organismo di Vigilanza, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione alle regole del Modello di Organizzazione, delle procedure aziendali, del Codice Etico nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le sanzioni applicabili ai soggetti apicali sono:

- a. Richiamo e intimazione a conformarsi al Modello di Organizzazione;
- b. Sospensione dall'incarico;
- c. Revoca dell'incarico.

Il richiamo e intimazione a conformarsi al Modello di Organizzazione consiste nella comunicazione per iscritto dell'avvenuto accertamento della violazione, della riprovazione della condotta da parte della società e dell'indicazione formale a seguire le norme imposte dal Modello stesso e, dunque, anche dal Codice Etico. Può essere comminata esclusivamente per violazioni di modesta entità che non abbiano comportato l'iscrizione nel registro degli indagati né per la Società né per alcuna persona fisica.

La sospensione dall'incarico consiste nella sospensione da tutte le mansioni afferenti all'incarico svolto per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni, con pari sospensione della percezione degli emolumenti. Può essere comminata in caso di un'unica violazione delle norme imposte dal Modello di Organizzazione che costituiscono reato, anche in caso di mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato. Può altresì essere comminata in caso di violazione delle norme stabilite a tutela della salute e sicurezza sul lavoro qualora siano di non rilevante entità e non abbiano comportato lesioni di significativa importanza.

La revoca dell'incarico e la destituzione dalla carica possono essere disposte in caso di infrazioni che abbiano comportato l'iscrizione nel registro degli indagati di una persona fisica ovvero della Società, nonché in caso di recidiva delle violazioni di cui alla precedente lettera b). Possono altresì essere disposte in caso di violazione delle norme stabilite a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel caso siano accertate responsabilità rilevanti per il verificarsi di eventi di lesioni gravi o gravissime ovvero per omicidi colposi.

5.6.1 Il procedimento applicativo

In caso di apertura di procedimento disciplinare nei confronti di un soggetto apicale deve essere effettuata la contestazione scritta con l'indicazione specifica dell'infrazione commessa da parte dell'organo giudicante, formato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale. Assume la funzione di coordinatore dell'organo giudicante il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Delegato.

Nella contestazione scritta deve altresì essere indicato il termine di cinque giorni assegnato all'incolpato per fornire le proprie giustificazioni e osservazioni.

L'incolpato, entro il medesimo termine di giorni cinque, potrà chiedere di essere sentito dall'organo giudicante, eventualmente

assistito da persona di sua fiducia.

L'eventuale audizione deve essere fissata entro giorni cinque dalla richiesta.

L'organo giudicante emetterà il provvedimento al termine della fase procedurale descritta ai capoversi precedenti, previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza che esprime parere non vincolante.

È facoltà dell'organo giudicante effettuare gli accertamenti di natura istruttoria ritenuti opportuni.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto.

5.7 SANZIONI DISCIPLINARI

NEI CONFRONTI DEL PERSONALE MEDICO NON DIPENDENTE

I medici che svolgono la professione all'interno delle strutture del Policlinico di Monza sono legati da rapporto contrattuale in forza di contratto sottoscritto all'inizio del rapporto.

Nel predetto rapporto contrattuale è esplicitamente prevista l'assunzione dell'obbligo del rispetto da parte di ogni medico dei principi e delle regole sancite dal Modello di Organizzazione.

Ogni medico è posto nella condizione di conoscere il Modello di Organizzazione ed il relativo Sistema disciplinare adottato dal Policlinico di Monza.

La violazione da parte del medico comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

In particolare costituisce violazione del Modello di Organizzazione:

- erogare prestazioni non necessarie;
- fatturare prestazioni non effettivamente eseguite;
- fatturare utilizzando un codice di DRG che preveda un livello di pagamento maggiore rispetto al codice DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente;
- erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri ordinari, in quanto prestazioni ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note a credito qualora siano fatturate, anche per errore, prestazioni, in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili salvo che sul punto non sia sorta contestazione;
- non rispettare le disposizioni poste a tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene sul lavoro;

Ai fini del presente Sistema disciplinare, con particolare riferimento alle sanzioni applicabili (par. 5.8), il medico non dipendente che svolge la propria professione all'interno delle strutture del Policlinico di Monza è parificato al consulente.

5.8 SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI CONSULENTI,

COLLABORATORI, TIROCINANTI E SOGGETTI TERZI

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori, tirocinanti e terzi che intrattengono rapporti con il Policlinico di Monza in contrasto con le regole e i principi del Modello di Organizzazione e previste per evitare il rischio di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 può determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Il Policlinico di Monza potrà altresì valutare l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del soggetto responsabile, qualora dalla condotta di quest'ultimo siano derivati danni concreti sia materiali che di immagine alla Società stessa, con particolare riferimento all'eventuale emissione da parte dell'Autorità giudiziaria di misure interdittive e sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001. Integra sempre i presupposti della violazione grave del Modello di Organizzazione l'infrazione delle norme stabilite a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Tali comportamenti verranno integralmente valutati dall'Organismo di Vigilanza che, sentito il parere del Responsabile della Funzione/Direzione che ha richiesto l'intervento del professionista e previa diffida all'interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

5.9 PUBBLICITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE

È onere del Policlinico di Monza portare a conoscenza di tutti i destinatari il presente Sistema Disciplinare.

I contratti stipulati dal Policlinico di Monza con i sanitari liberi professionisti, a qualunque titolo operanti nella struttura, o con le associazioni professionali mediche, devono prevedere che il presente Modello di Organizzazione ed il relativo Sistema sanzionatorio ne costituiscano parte integrante.

I predetti contratti devono contenere

specifiche clausole per la immediata risoluzione in caso di grave violazione del Modello di Organizzazione.

Dovrà altresì essere previsto l'inserimento della necessaria conoscenza del Modello di Organizzazione e del relativo Sistema Disciplinare nei rapporti contrattuali con consulenti, collaboratori, tirocinanti e soggetti terzi. Dovrà altresì essere prevista la clausola di risoluzione espressa del rapporto contrattuale nel caso di violazioni di cui al paragrafo 5.8.

5.10 RISPETTO DELLE NORME E DEI PRINCIPI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Rappresenta in ogni caso violazione del Modello di Organizzazione l'inosservanza e la mancata applicazione delle misure di prevenzione e dei protocolli previsti dal Modello di Organizzazione integrato in forza del disposto dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008.

Parimenti dovrà essere ritenuta violazione del Modello di Organizzazione, anche con riferimento ai principi sanciti nel Codice Etico, la violazione delle norme cogenti previste dal D.Lgs. 81/2008 e norme integrative. In particolare, le possibili violazioni concernenti il settore della salute e sicurezza sul lavoro possono così enunciarsi in via esemplificativa ed in ordine crescente di gravità:

a) mancato rispetto del Modello di Organizzazione, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nelle successive lettere b), c), d);

b) mancato rispetto del Modello di Organizzazione, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nelle successive lettere c) e d);

c) mancato rispetto del Modello di Organizzazione, qualora la violazione determini una lesione qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma primo, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nella

successiva lettera d);

d) mancato rispetto del Modello di Organizzazione, qualora la violazione determini una lesione qualificabile come “gravissima” ai sensi dell’art. 583, comma primo, c.p., all’integrità fisica, incluso l’autore della violazione, ovvero la morte di una o più persona.

5.11 OMESSO CONTROLLO E VIGILANZA

In caso di accertamento di una trasgressione al Modello di Organizzazione, il Consiglio di Amministrazione del Policlinico di Monza, sentito l’Organismo di Vigilanza, procede disciplinarmente ai sensi e per gli effetti delle norme di Legge e dei C.C.N.L. nei confronti del diretto superiore o del responsabile dell’unità funzionale o dell’area amministrativa per accertare eventuali responsabilità per l’omissione del controllo e della vigilanza dovuti.

Parimenti, in caso di accertamento di una trasgressione al Modello di Organizzazione, può essere valutata la responsabilità del Consiglio di Amministrazione e degli altri soggetti apicali per l’omissione del controllo e della vigilanza dovuti.

5.12 INFORMAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza delle violazioni del modello di Organizzazione da parte di chiunque debba considerarsi destinatario del Modello stesso, delle procedure organizzative aziendali, del Codice Etico e di ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001 configura comportamento sanzionabile ai sensi e per gli effetti del presente Sistema Disciplinare.

5.13 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI

La gravità delle infrazioni deve essere valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione;

- la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale;
- la rilevanza degli obblighi violati;
- l’entità del danno o del pericolo come conseguenza dell’infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l’infrazione ha avuto luogo;
- il livello di responsabilità e l’autonomia gerarchica o tecnica dell’autore;
- la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo ai casi di recidiva e ai precedenti disciplinari nell’ultimo biennio.

6 WHISTLEBLOWING

6.1 L'evoluzione della normativa: dalla L. 179/2017 al D. Lgs. 24/2023

L'istituto del whistleblowing è riconosciuto come strumento fondamentale di compliance aziendale e di contrasto all'illegalità.

Affinché questo sia efficace è considerato cruciale assicurare una protezione adeguata e equilibrata ai segnalanti.

In tale ottica, in data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". La L.179/2017 è intervenuta, tra l'altro, sull'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 inserendo tre nuovi commi, ovvero il comma 2-bis, 2ter e 2quater che, in sintesi, hanno disposto che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo prevedano:

☞ uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

☞ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

☞ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

☞ nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, a recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni.

Il D.Lgs. 24/2023 persegue l'obiettivo di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono gli interessi e/o l'integrità dell'ente pubblico o privato di appartenenza e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il D.Lgs. 24/2023 ha sostituito il comma 2-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 con la seguente, nuova, formulazione: "I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".

Parimenti, la norma ha altresì abrogato i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 che erano stati introdotti dalla Legge 179/2017.

6.2 Sistema whistleblowing ai sensi del D. lgs. 24/2023

Al fine di recepire le disposizioni introdotte dal D. lgs. 24/2023, il Policlinico di Monza adotta specifici strumenti di regolamentazione in ambito whistleblowing per definire la governance del processo di gestione delle segnalazioni e le modalità operative in cui si articola (es. canale di segnalazione, modalità di ricezione e analisi delle segnalazioni, modalità di tutela del segnalante al fine di prevenire eventuali ritorsioni, reportistica).

In particolare la Società predispone una Procedura volta a regolamentare i seguenti macro-ambiti:

- l'oggetto della segnalazione,
- i soggetti che possono effettuare una

segnalazione,

- le modalità e i canali di trasmissione delle segnalazioni,
- il soggetto gestore delle segnalazioni,
- la fase di istruttoria della segnalazione,
- le sanzioni applicabili,
- le modalità di archiviazione e conservazione delle segnalazioni.

L'oggetto della segnalazione deve riguardare le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 24/23.

La normativa definisce "violazioni" tutti quei comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità del Policlinico di Monza di cui i whistleblowers siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 o violazioni dei Modelli Organizzativi;
3. illeciti richiamati e indicati nel D.Lgs. 24/2023, a titolo esemplificativo e non esaustivo riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato

interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta;

6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati.

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni di violazioni e beneficiare delle misure di protezione sono indicati all'art. 3 del D.Lgs. 24/2023, come di seguito sintetizzato, in via esemplificativa e non esaustiva:

- ☞ dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- ☞ lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- ☞ lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione;
- ☞ liberi professionisti e consulenti;
- ☞ volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- ☞ azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

L'art. 17 del D. Lgs. 24/2023 prevede il divieto di ritorsioni nei confronti del soggetto segnalante, che si traduce in regole volte a impedire o a rendere nulli gli effetti di atti o

provvedimenti volti a punire il segnalante per aver rivelato informazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono costituire forme di ritorsione nei confronti del segnalante: il licenziamento, la sospensione, la mancata promozione, il mutamento di funzioni, l'adozione di misure disciplinari, la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, ecc.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 24/2023, la protezione dalle ritorsioni sarà applicata anche nei casi in cui la segnalazione di informazioni venga effettuata:

- quando il rapporto giuridico di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede che la tutela da ritorsioni si applichi anche ad altri soggetti che, pur non avendo trasmesso direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione.

Rientrano in tale categoria i cosiddetti "facilitatori", ossia quelle persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e la cui attività deve rimanere riservata, i soggetti terzi connessi con il segnalante quali ad esempio colleghi e/o familiari, ed ai soggetti giuridici connessi al segnalante.

Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 24/2023, le misure di protezione si applicano quando, al momento della segnalazione, la persona che ha effettuato la segnalazione aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere.

La Procedura, come detto, disciplina altresì le modalità e i canali di trasmissione delle segnalazioni.

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso l'apposito canale per le segnalazioni accessibile dalla intranet aziendale, dal sito web del Policlinico di Monza.

L'applicativo consente di effettuare le segnalazioni in forma scritta o in forma orale, registrando un messaggio vocale.

Il segnalante potrà altresì inserire nell'applicativo la richiesta di un incontro diretto, che sarà fissato entro un ragionevole termine dalla data di ricezione della richiesta, secondo le modalità che saranno comunicate dal gestore della segnalazione attraverso l'applicativo stesso.

L'applicativo garantisce, anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'organo deputato alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è un Comitato autonomo interno al Policlinico di Monza (di seguito anche "Comitato Whistleblowing"), i cui componenti sono individuati nella Procedura, a cui vengono attribuite le seguenti funzioni:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligentemente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
- dare informativa in merito al canale di segnalazione, alle modalità e ai presupposti per effettuare le segnalazioni, rendendo tali informazioni facilmente visibili: nei luoghi di

lavoro nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società, in una sezione del sito internet della Società.

La Procedura richiama altresì le sanzioni applicabili dall'ANAC al responsabile, previste dall'art. 21 del D. Lgs. 24/2023:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

- da 500 a 2.500 euro, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Il Policlinico di Monza, al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità, illustra al proprio personale e ai propri collaboratori in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato.

Policlinico di Monza assicura la puntuale informazione di tutto il personale e dei soggetti che con lo stesso collaborano, non soltanto in relazione alle modalità di segnalazione adottate, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente paragrafo, si rinvia alla 'informativa privacy' e 'politica per la gestione delle segnalazioni' pubblicate in apposita sezione del proprio sito con lo scopo

di fornire a tutte le parti informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, sia interne che esterne.

Nel dettaglio, per quanto concerne il canale interno per le segnalazioni ai sensi del D.lgs.24/2023 all'interno del sito, alla voce 'Trasparenza' è riportato il link per accedere alla piattaforma di segnalazione interna.

7 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

PREMESSA

È data ampia divulgazione all'interno e all'esterno della Società dei principi e delle regole enunciati nel Modello di Organizzazione

Il sistema di norme e di regole delineato nel presente Modello deve essere conosciuto da tutti coloro che svolgono la propria attività per il Policlinico di Monza nonché da parte di coloro che, terzi, intrattengono rapporti con esso.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, l'informativa verso i Destinatari, secondo le modalità e i tempi definiti unitamente all'Organismo di Vigilanza, è gestita dalla funzione aziendale addetta alle risorse umane ovvero al sistema qualità.

L'attività di formazione e informazione deve prevedere, oltre a una specifica comunicazione informativa al momento dell'instaurazione del rapporto professionale con il Policlinico di Monza, sia esso di dipendenza, di consulenza, con medici che operano all'interno delle strutture ospedaliere ovvero con partner e fornitori abituali, lo svolgimento di ulteriori attività al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione.

7.1 COMUNICAZIONE INIZIALE

L'adozione della presente versione aggiornata del Modello di Organizzazione è comunicata a tutti i Destinatari (dipendenti, collaboratori, consulenti, liberi professionisti, organi sociale, partner e fornitori abituali).

Ai nuovi assunti ovvero a coloro che sottoscrivono un contratto di collaborazione a qualunque titolo con il Policlinico di Monza

viene consegnata copia del Modello di Organizzazione.

Il Modello di Organizzazione e il Codice Etico verranno inseriti senza indugio sul sito www.policlinicodimonza.it al fine di consentire un'agevole possibilità di consultazione da parte di chicchessia.

7.2 FORMAZIONE

L'attività di formazione finalizzata alla conoscenza del Modello di Organizzazione e alle disposizioni normative del D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del livello di responsabilità e di rappresentanza.

Il piano formativo, dunque, si articola in:

- formazione generale del personale sui principi e le regole del D.Lgs. 231/2001;
- formazione generale e con attenzione ai profili della sicurezza e prevenzione sul lavoro;
- formazione specifica del personale delle aree a rischio.

7.2.1 Formazione generale

L'attività di formazione generale del personale, oltre alla fase iniziale di neo-assunzione, ha contenuti rivolti alla comprensione di:

- principi e regole del D.Lgs. 231/2001;
- codice Etico;
- elementi cardine del Modello di Organizzazione;
- aspettative della società in merito ai profili etici dell'attività;
- profili rilevanti in merito alla sicurezza e prevenzione sul lavoro e smaltimento rifiuti sanitari.

Il programma iniziale di formazione generale del personale prevede:

- nozioni di carattere generale sul D.Lgs. 231/2001 e sui suoi effetti per la società;
- i reati presupposto e gli autori;
- i presupposti della responsabilità della società e le possibili esimenti;
- il significato del Modello di

- Organizzazione;
- il Codice Etico;
- l'Organismo di Vigilanza;
- il Sistema Disciplinare;
- i profili rilevanti in merito alla sicurezza e prevenzione sul lavoro.

7.2.2 Formazione specifica del personale delle aree a rischio

Successivamente alla fase della formazione generale dovrà essere effettuata una formazione specifica esclusivamente per il personale delle aree a rischio.

La formazione specifica è svolta nei confronti:

- Componenti del CdA;
- Direzione sanitaria ed amministrativa;
- Responsabile Sistema Qualità;
- Responsabile Servizio Sicurezza;
- R.S.P.P.;
- Responsabile dei singoli reparti;
- Responsabile Ufficio DRG.

La formazione specifica ha la finalità di meglio comprendere i profili di rischio connessi a ogni singola e diversa attività, nonché di illustrare le procedure adottate per prevenire la commissione di reati ed i profili di coinvolgimento e responsabilità della società.

L'Organismo di Vigilanza verifica e controlla i profili della formazione, impartendo altresì direttive su tempi e modalità della stessa.

L'Organismo di Vigilanza presenta un Piano di Formazione entro il mese di febbraio di ogni singola annualità.

La formazione ha caratteri di obbligatorietà ed è compito dell'ufficio del personale conservare la documentazione relativa nonché effettuare comunicazioni e aggiornamento all'Organismo di Vigilanza.

7.3 INFORMATIVA AI COLLABORATORI, MEDICI, FORNITORI E PARTNER

Devono essere fornite ai collaboratori, ai medici liberi professionisti con contratto di collaborazione, ai fornitori abituali e agli eventuali partner apposite informative sulle politiche adottate dal Policlinico di Monza, sul Modello di Organizzazione, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze disciplinari

e sanzionatorie che le condotte contrarie ai precetti individuati e previsti nei documenti sopra citati o alla normativa vigente possono comportare nell'ambito dei rispettivi rapporti contrattuali.

Nei contratti debbono pertanto trovare compiuto inserimento clausole inerenti:

- la dichiarazione di conoscenza e osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001;
- la dichiarazione di aver preso visione del Modello di Organizzazione e del Codice Etico del Policlinico di Monza;
- la possibilità per la Società di avvalersi di azioni di controllo al fine di verificare il rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- i meccanismi sanzionatori per le ipotesi di violazione del Modello di Organizzazione, quali, ad esempio, clausole risolutive espresse, applicazioni di clausole penali, riserva di agire per il risarcimento dei danni patiti;
- la previsione di un obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza in caso di violazione del Modello di Organizzazione.

8 ISFAI

8.1 STRUTTURA E OBIETTIVI

Il Policlinico di Monza, da sempre sensibile ai profili della formazione, ha istituito al suo interno l'I.S.F.A.I., Istituto Superiore di Formazione per Aziende e Imprese.

I.S.F.A.I. non ha soggettività giuridica autonoma, ma fa parte della società Policlinico di Monza S.p.A. con la finalità di svolgere attività formativa rivolta a coloro che operano per la Società nonché alle aziende e alle imprese sul territorio.

La sede istituzionale è presso l'Istituto Clinico Universitario di Verano Brianza, ove si trovano aule didattiche e un campus per gli studenti.

Una seconda sede operativa si trova presso Novarello Villaggio Azzurro di Granozzo con Monticello in provincia di Novara.

I.S.F.A.I. propone i propri corsi di formazione accreditati ECM.

I.S.F.A.I. si propone di erogare formazione nei seguenti ambiti:

- Area clinica;
- Area prevenzione;
- Qualità e management;
- Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Area istituzionale-legislativa;
- Area emergenze;
- Competenze trasversali;
- Informatica;
- Lingue straniere.

La pianta organica di I.S.F.A.I. è la seguente:

- Direzione Generale: Salvatore Costantino Pietrocola;
- Direzione Scientifica: Antonio Emilio Scala;
- Direzione amministrativa: Manuela Frigerio;
- Coordinatore: Florentina De Salvo.

I soggetti appartenenti a I.S.F.A.I. sono tenuti all'osservanza dei principi e delle regole previsti nel presente Modello di Organizzazione, nel Codice Etico, nel Sistema Disciplinare.

In particolare l'attività di I.S.F.A.I. assume rilievo all'interno delle aree operative concernenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

8.2 IDENTIFICAZIONE DELLE POTENZIALI AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI. MISURE PRECAUZIONALI

Nell'ambito della struttura del Modello di Organizzazione l'analisi dei rischi da reato e la previsione delle misure di prevenzione è contemplata nella parte speciale che qui deve ritenersi integralmente richiamata con particolare riferimento alla sezione seconda concernente i profili di rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione. Per la peculiarità dell'attività svolta si è peraltro ritenuto di svolgere un'autonoma e ulteriore analisi dei rischi in ordine alla potenziale commissione di fatti di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento all'attività svolta da I.S.F.A.I.. Dall'analisi dell'attività svolta da I.S.F.A.I. sono emerse alcune aree sensibili in merito alle quali è opportuno evidenziare i protocolli e le procedure che i soggetti appartenenti all'I.S.F.A.I. dovranno necessariamente seguire, tenendo altresì presente che chi opera per I.S.F.A.I. dovrà in ogni caso seguire i principi che debbono comunque informare il comportamento di coloro che, agendo per il Policlinico di Monza, si trovano ad avere

relazioni con la Pubblica Amministrazione. I.S.F.A.I. si propone sul mercato come ente di formazione accreditato in Regione Lombardia e in Regione Piemonte ed è, dunque, in grado di partecipare a bandi per la realizzazione di attività formative e di attività volte a garantire ai propri clienti, in particolare alle aziende, la possibilità di fruire in forma agevolata di formazione generale e specifica per i propri operatori. Vi è, dunque, un profilo rilevante dell'attività di I.S.F.A.I. che concerne l'erogazione di fondi pubblici.

Si ritiene, dunque, che in ordine a tale peculiare aspetto vi sia il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai reati indicati dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001 infra riportato:

Art. 24 D.L.vo 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.18

Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

I processi sensibili

La creazione del singolo corso formativo ha il seguente iter:

- Preventiva analisi del fabbisogno formativo;

- Individuazione dei docenti;
- Azione di Marketing e promozione per l'ottenimento delle adesioni.

La programmazione della formazione è inserita in un programma annuale.

I singoli corsi possono fruire del finanziamento privato, del finanziamento Fonarcom e del finanziamento da parte di enti pubblici, segnatamente la Regione Lombardia.

Per partecipare a bandi di concorso istituiti da enti pubblici, e segnatamente la Regione Lombardia, I.S.F.A.I. deve accreditarsi presso l'ente stesso.

Fase dell'accreditamento

L'accreditamento avviene mediante dichiarazione autocertificata con sottoscrizione del Presidente del Policlinico di Monza.

Nella redazione dei documenti costituenti l'autocertificazione finalizzata all'accreditamento presso gli enti pubblici, devono essere osservate le regole della massima veridicità delle affermazioni ivi contenute, della trasparenza e della correttezza.

Le dichiarazioni rese a organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti devono contenere elementi veritieri e non essere fondate, anche solo in parte, su omissioni rilevanti. In caso di ottenimento delle prestazioni economiche deve essere predisposto idoneo rendiconto in ordine all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.

Coloro che svolgono funzioni di controllo, con particolare riguardo agli adempimenti relativi a questioni di carattere patrimoniale, devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza in merito a eventuali situazione di irregolarità ovvero ad anomalie.

Fase successiva all'uscita del bando

Anche nella fase successiva all'uscita del bando presso enti pubblici I.S.F.A.I. è tenuto a presentare dichiarazioni di natura autocertificata con sottoscrizione del Presidente del Policlinico di Monza.

Anche in tale momento dell'iter per l'assegnazione di finanziamenti pubblici è fatto divieto assoluto rappresentare fatti e situazioni in modo difforme rispetto alla realtà.

Fase dell'esecuzione del corso e della rendicontazione

I.S.F.A.I. deve ritenersi altresì responsabile del corretto svolgimento del corso di formazione.

In particolare, deve garantire che il corso venga svolto secondo le indicazioni fornite all'ente pubblico finanziatore, con le modalità e i tempi indicati.

I.S.F.A.I. è poi tenuto ad attestare, mediante la funzione aziendale di riferimento, l'avvenuto espletamento del corso, indicando tempi, orari e presenze del corso stesso.

Anche in tale fase è fatto divieto assoluto di rappresentare fatti e situazioni in modo difforme rispetto alla realtà.

In particolare è vietato:

- indicare come presenti ai corsi persone assenti o che abbiano partecipato soltanto a parte degli incontri formativi;
- dichiarare come avvenuto un corso se lo stesso non si è tenuto o si è tenuto soltanto in parte;
- indicare come presente un docente se il corso è stato tenuto da altra persona.

Ogni singola dichiarazione deve essere assolutamente veritiera e non contenere in alcun modo affermazioni anche soltanto in parte non corrispondenti alla realtà ovvero omissioni rilevanti ai fini dell'assegnazione

dei finanziamenti di carattere pubblico.

Si richiama espressamente quanto disposto nella sezione R della parte speciale, ritenendo che, come ivi riportato, i processi aziendali che regolano l'attività della formazione possano essere considerati area di rischio per il reato di corruzione tra privati.

Si ritengono quivi richiamati e fanno, dunque, parte del presente Modello di Organizzazione e Gestione, rappresentando presidi necessari per contenere il rischio reato i seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Sistema di Gestione Qualità aziendale e relative procedure;
- Documento Valutazione Rischi e documenti adottati dalla Società in ambito salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- Altre procedure, linee guida e protocolli di gestione emanati dall'ente pubblico finanziatore.

9. PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE

9.1 IL METODO SEGUITO

Nell'ambito dell'identificazione di rischi si sono seguite le linee guida elaborate da Confindustria e dall'A.I.O.P., nelle versioni più recenti, nonché si è fatto ricorso a tecniche riconosciute di Risk Analysis. L'attività di analisi del rischio è stata svolta anche attraverso l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza e dell'esperienza maturata negli anni di azione continuativa di controllo, così come riportato nell'allegata "Relazione di revisione ed aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione".

L'obiettivo del lavoro è stato quello di individuare all'interno dell'attività svolta dal Policlinico di Monza le aree maggiormente a rischio (c.d. "mappatura del rischio"), i processi sensibili e, dunque, le misure precauzionali da adottare attraverso protocolli e procedure da seguire nell'ambito delle diverse operazioni.

Si è ritenuto, in conformità alle Linee Guida A.I.O.P., di distinguere i cosiddetti reati presupposto nelle seguenti tre categorie:

- reati peculiari;
- reati comuni;
- reati atipici.

Debbono ritenersi "peculiari" quelle fattispecie di reato la cui commissione può essere legata alle attività poste in essere dal Policlinico di Monza (attività ospedaliera privata convenzionata e non).

"Comuni" sono quei reati che possono trovare possibili aree di compimento nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza, pur non essendo tipici dell'attività ospedaliera privata convenzionata e non.

I reati definiti "atipici", da ultimo, sono quelle fattispecie di reato la cui commissione non può definirsi connessa all'attività del Policlinico di Monza e la cui realizzazione può derivare soltanto da una distorsione profonda dei processi aziendali a fini diversi rispetto a quelli per i quali sono predeterminati. L'analisi dei reati presupposto è strettamente collegata alla verifica dei profili di rischio.

Il concetto di rischio è connesso alle aspettative umane, indica un potenziale effetto negativo che può derivare da determinati processi in corso, da comportamenti individuali (errori, illeciti, reati) o da determinati eventi futuri.

Il compito del Modello di Organizzazione, come già evidenziato nella parte generale, è quello di identificare i comportamenti che all'interno della realtà aziendale possano portare alla commissione di reati e quindi al rischio che può essere collegato al *modus operandi* tenuto dagli organi di Governance e dalle Unità Operative per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Nella valutazione del rischio di impresa il concetto di rischio combina la probabilità del verificarsi di un evento con l'impatto che questo evento potrebbe avere sul patrimonio aziendale e sulla prosecuzione dell'attività.

I singoli reati sono stati, dunque, catalogati anche sotto il profilo del livello di rischio di commissione nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza.

Secondo l'ordine decrescente di importanza e gravità i rischi sono stati così individuati:

- rischio critico;
- rischio rilevante;
- rischio modesto;
- rischio trascurabile.

Il rischio è "critico" allorquando vi siano processi sensibili importanti e decisivi per l'attività del Policlinico di Monza che contemplino l'astratta possibilità di commissione di tali reati, nonché si tratti di ipotesi di illeciti la cui probabilità di accadimento sia alta ed il danno conseguente elevato a tal punto da poter compromettere la sopravvivenza della società.

Il rischio è "rilevante" allorquando la probabilità di accadimento sia media e si possano verificare eventi in grado di provocare danni all'organizzazione ed alla sua operatività. È un rischio caratterizzato da un'entità di danno di livello inferiore rispetto al rischio critico, ma che in ogni caso assume importanza perché in grado di porre la società in seria difficoltà.

Il rischio è "modesto" se la probabilità di accadimento è bassa e presenta probabilità di danni non gravi o di scarsa probabilità di realizzazione.

Il rischio è "trascurabile" allorquando la probabilità di accadimento attesa l'organizzazione della società e l'attività da essa svolta deve ritenersi rara.

9.2 L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

E DEI PROCESSI SENSIBILI

Nella verifica dei rischi occorre individuare:

- area aziendale di attività;
- potenziale modalità operativa dell'illecito;
- possibili strumenti di controllo preventivo da attivare a tutela dell'azienda contro l'accadimento del fatto illecito, secondo il concetto di "ragionevole garanzia" acquisito.

Per addivenire all'individuazione corretta delle aree di rischio e dei relativi processi sensibili e alla susseguente adozione di protocolli e procedure che possano essere ritenuti necessari e sufficienti per ricondurre il rischio reato nell'alveo del "rischio tollerabile", nella fase di costruzione ed aggiornamento del Modello si è suddiviso il lavoro in fasi diverse.

La prima fase può definirsi "Analisi conoscitiva ed acquisizione documentale" e si è strutturata nell'acquisizione di alcune informazioni utili per comprendere la realtà societaria ed aziendale.

La seconda fase è consistita in una serie di interviste e colloqui con i soggetti di vertice della società al fine di verificare l'effettiva organizzazione in atto e le modalità comportamentali posti di fatto in essere da ciascun soggetto.

Si è poi proceduto all'analisi del rischio reato presupposto, che ha portato all'individuazione di quelle aree della realtà aziendale più esposte alla potenziale commissione di fattispecie di reato rientranti nel novero di quelle indicate dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche.

Vi è stata poi la fase dell'analisi dei processi decisionali e di attuazione delle decisioni e successivamente l'analisi delle modalità di gestione delle risorse finanziarie. All'esito del raffronto tra le funzioni ed i rischi reato presupposto si è ottenuta la mappatura delle aree a rischio e dei processi sensibili rilevanti.

L'attività eseguita per la costruzione del Modello è stata oggetto di analisi nella fase della presente revisione. Si è inoltre effettuato un lavoro di verifica delle aree di rischio dell'attività della Società alla luce dei reati presupposto introdotti dal 2011 ad oggi. Si è provveduto altresì a sottoporre a nuova verifica sia la struttura societaria nella sua attuale dimensione sia i processi sensibili. Nel lavoro di revisione e aggiornamento è stato tenuto in considerazione anche il patrimonio di conoscenze acquisito dai membri dell'organismo di vigilanza negli anni nei quali ha concretamente operato.

Tale attività, confermando i risultati dell'analisi già effettuata in precedenza, ha condotto a risultati in forza dei quali si può ritenere che il rischio reato più significativo debba individuarsi nei delitti contro la Pubblica Amministrazione e in quelli concernenti la tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro. Debbono, peraltro, essere tenuti in seria considerazione altresì i reati ambientali, con particolare riferimento alle fattispecie attinenti lo smaltimento di rifiuti sanitari, i reati societari e i delitti informatici e di trattamento di dati. Ulteriore area di potenziale rischio deve individuarsi nei processi legati all'approvvigionamento di beni e servizi, soprattutto in ragione dell'introduzione, quali reati presupposto, dei delitti di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati nonché dei reati tributari.

La fase della mappatura delle aree di rischio ha poi condotto all'individuazione di residuali situazioni di potenziale rischio per gli altri reati presupposto che, peraltro, per la loro atipicità paiono di non particolare rilievo nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza.

In ogni caso anche per tali fattispecie si è ritenuto di verificare i profili di rischio, ricordando che l'adozione del Codice Etico deve essere considerata misura preventiva idonea anche per scongiurare la commissione di illeciti penalmente rilevanti.

9.3 L'ANALISI DEL RISCHIO E LA PREVISIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO

Nelle singole sezioni che compongono la parte speciale del presente Modello di Organizzazione, dopo l'elencazione delle norme previste nel

D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche che contemplano i diversi reati presupposto e la successiva enunciazione di tali fattispecie di reato, si è provveduto all'individuazione delle aree di rischio e dei relativi processi sensibili nonché alla valutazione del rischio stesso secondo i parametri sopra enunciati.

A completamento delle singole sezioni sono state previste le misure di ordine precauzionale che debbono essere rispettate dai Destinatari del Modello di Organizzazione per ricondurre il rischio di commissione del singolo reato presupposto nell'alveo del rischio cosiddetto "tollerabile".

Il concetto di "rischio tollerabile" è di fondamentale rilievo nell'ambito degli obiettivi che si pone la costruzione di un Modello di Organizzazione.

Nei sistemi di controllo a tutela dei rischi di business viene ritenuto accettabile il rischio quando i controlli aggiuntivi costano più della risorsa da proteggere, ma nell'ambito del D.Lgs. 231/2001 la logica dei costi non può essere l'unica da tenere presente.

È importante, dunque, definire una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. Diverso è il settore relativo ai rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti.

La soglia concettuale di tollerabilità del rischio nei reati dolosi è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Per quanto concerne i reati di natura colposa, occorre precisare come la soglia concettuale di accettabilità agli effetti esimenti del D.Lgs. 231/2001 è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (colposa e, dunque, non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) in violazione del Modello di Organizzazione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/2001 da parte di apposito organismo.

SEZIONE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 24 D.Lgs. 231/2001 *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”*

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

2-bis. *Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*

3. *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

Il reato deve ritenersi: peculiare.
Profilo di rischio: critico.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto

dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato deve ritenersi: peculiare.
Profilo di rischio: critico.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Il reato deve ritenersi: peculiare.
Profilo di rischio: critico.

Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti,

turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 .

Il reato deve ritenersi: peculiare.
Profilo di rischio: critico.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Il reato deve ritenersi: peculiare.
Profilo di rischio: critico.

Art. 640 comma II n° 1 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

Il reato deve ritenersi: peculiare.
Profilo di rischio: critico.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Il reato deve ritenersi: peculiare.
Profilo di rischio: critico.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età

Il reato deve ritenersi: comune.
Profilo di rischio: rilevante.

Frode ai danni dei Fondi Europei Agricoli - Art. 2 L. 898/86 Frode negli aiuti comunitari al settore agricolo

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili

Il reato deve ritenersi: atipico
Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 25 D.Lgs. 231/2001 “Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione”

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi*

dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

5-bis. *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

Art. 314 c.p “Peculato”

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Il reato deve ritenersi: peculiare.
Profilo di rischio: critico.

Art. 314 bis c.p “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé

o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Il reato deve ritenersi: peculiare.

Profilo di rischio: critico

Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Il reato deve ritenersi: peculiare.

Profilo di rischio: critico.

Art. 317 c.p. "Concussione"

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il reato deve ritenersi: peculiare.

Profilo di rischio: critico.

Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il reato deve ritenersi: peculiare.

Profilo di rischio: critico.

Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai

doveri d'ufficio"

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il reato deve ritenersi: peculiare.

Profilo di rischio: critico.

Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti"

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi

Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari"

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato deve ritenersi: peculiare.

Profilo di rischio: critico

Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Il reato deve ritenersi: peculiare.
Profilo di rischio: critico

Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Il reato deve ritenersi: peculiare.
Profilo di rischio: critico

Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore"

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Il reato deve ritenersi: peculiare.
Profilo di rischio: critico

Art. 322 co. 1 e 3 c.p. "Istigazione alla corruzione"

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Il reato deve ritenersi: peculiare.
Profilo di rischio: critico

Art. 322 bis c.p. "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi .

Il reato deve ritenersi: peculiare.

Profilo di rischio: critico

Art. 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività

giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato deve ritenersi: peculiare.

Profilo di rischio: critico

A. INTRODUZIONE

La presente sezione si riferisce ai delitti potenzialmente realizzabili nell'ambito dei rapporti tra il Policlinico di Monza e la Pubblica Amministrazione.

È senza dubbio un'area di rischio molto significativa, che comprende una pluralità di processi sensibili.

Il Legislatore ha individuato da subito i delitti contro la Pubblica Amministrazione come reati presupposto della responsabilità della persona giuridica, individuando negli originari artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 i profili sanzionatori a carico dell'ente.

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi peculiari.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi critico.

La Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale si considera "ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti enti:

- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- Ministeri;
- Camera e Senato;
- Dipartimento Politiche Comunitarie;
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- Banca d'Italia;

- Consob;
- Autorità garante per la protezione dei dati personali;
- Agenzia delle Entrate;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità montane;
- Camere di Commercio, Industri, Artigianato e Agricoltura;
- INPS;
- CNR;
- INAIL;
- INPDAL;
- INPDAP;
- ISTAT;
- ENASARCO;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- RAI

Pubblico Ufficiale

Nel nostro ordinamento si rinviene nell'art. 357 c.p. la definizione di "pubblico ufficiale". Possono, dunque, definirsi tali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Il Legislatore ha poi precisato, nel secondo comma della citata norma, che la funzione amministrativa debba ritenersi pubblica se disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, nonché se caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Incaricato di Pubblico Servizio

L'art. 358 del codice penale definisce "incaricato di pubblico servizio" colui che presta un pubblico servizio, ritenendo tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il "servizio" affinché possa definirsi "pubblico" deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico, senza tuttavia poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della funzione pubblica.

Rilevano, dunque, le funzioni affidate al singolo soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

B. IDENTIFICAZIONE DELLE POTENZIALI AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

Molteplici sono i rapporti che il Policlinico di Monza intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

Sono state analizzate e vengono di seguito indicate e descritte le aree operative che devono ritenersi maggiormente a rischio.

In particolare:

a. Rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dell'attività sanitaria, di ricerca e di formazione.

Il profilo di rischio deve individuarsi nel costante rapporto tra i soggetti che operano per il Policlinico di Monza e i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con precipuo riferimento a potenziali comportamenti che possano avere quale obiettivo quello di indirizzare le decisioni della Pubblica Amministrazione al fine di conseguire vantaggi per la società.

b. Richiesta di contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici.

Il profilo di rischio deve individuarsi nei rapporti di natura patrimoniale che intercorrono tra l'ente pubblico finanziatore e il Policlinico di Monza, con particolare riferimento al pagamento delle prestazioni sanitarie effettuate, ma non solo. Tutta l'area relativa ai finanziamenti di carattere pubblico è connotata dal potenziale rischio del ricorso a comportamenti illeciti finalizzati ad orientare assegnazioni di erogazioni pubbliche ovvero possibili distrazioni dalle somme dalla finalità per la quale vengono assegnate.

c. Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare.

Il profilo di rischio deve individuarsi nella possibilità attestazioni non veritiere sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per attribuzione di DRG errati ovvero per altre indicazioni inappropriate finalizzate alla prospettazione non veritiera delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici. Sussiste altresì un profilo di rischio nell'attività del singolo sanitario e in particolare nel rischio di produzione di attività medica non necessaria o non dovuta al mero fine di ottenere non dovuti vantaggi di natura economica. E' certamente l'area dell'attività della Società più rilevante e in ordine alla quale occorre

predisporre misure di cautela particolarmente efficaci.

d. Rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.

Il profilo di rischio deve individuarsi nei rapporti che possono e, talvolta, debbono intervenire tra il Policlinico di Monza e la Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali attraverso possibili comportamenti tesi a rimuovere ostacoli o comunque a condizionare l'esercizio dell'attività pubblica conformemente ai dettami normativi. In particolare si deve individuare un profilo di rischio nelle continuative procedure di verifica da parte delle Commissioni ASL di riferimento in ordine al mantenimento dei requisiti per l'accreditamento delle singole cliniche ed eventualmente la verifica della sussistenza dei requisiti per nuove strutture cliniche acquisite dalla Società.

f. Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne.

Il profilo di rischio deve individuarsi nella potenziale utilizzazione di uno strumento corretto a fini distorti, con potenziali situazioni nelle quali si manifestino comportamenti finalizzati a veicolare denaro verso soggetti pubblici con il fine prevalente di condizionarne l'attività imparziale.

g. Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali, salute e sicurezza sul lavoro o di altra natura.

Il profilo di rischio deve individuarsi, attesa la molteplicità di controlli che avvengono da parte di enti pubblici preposti nei confronti delle strutture sanitarie, nella possibilità di adottare comportamenti tesi ad indirizzare in modo non legittimo gli esiti delle verifiche e delle ispezioni.

C. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si ritiene opportuno, prima di delineare procedure e protocolli più direttamente afferenti alle singole operazioni che caratterizzano e compongono i processi sensibili all'interno dell'attività del

Policlinico di Monza, enunciare alcuni fondamentali principi di ordine generale che sempre e comunque debbono informare le condotte di coloro che operano per la Società allorquando debbano intrattenere relazioni con la Pubblica Amministrazione.

È fatto divieto per chiunque operi all'interno o per il Policlinico di Monza porre in essere, collaborare o dare in ogni caso causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, anche indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001.

Nell'ambito di ogni operazione e, dunque, di ogni processo attinente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere seguite le seguenti disposizioni regolamentari:

- ogni documento relativo alla gestione amministrativa o sanitaria deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente;
- ogni documento, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato;
- per nessuna ragione è consentito o può essere autorizzato che i fondi della società e le relative movimentazioni possano non essere registrati documentalmente;
- il sistema di ripartizione dei poteri, con particolare riferimento al sistema di deleghe e procure, deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato. Anche per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente propria del mandato o dell'incarico;
- è vietato promettere ovvero erogare incentivi commisurati a obiettivi non parametrati alla reale attività del singolo destinatario;
- è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzioni, di avanzamenti di carriera, di natura sessuale, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari, anche per indiretta persona, finalizzati a conseguire trattamenti di favore nello svolgimento dell'attività aziendale o che possano in qualche modo condizionarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per la società;
- è vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso soggetti che a qualunque titolo rappresentino la Pubblica Amministrazione se non nei limiti

di un modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere comunque interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo non consentito. In ogni caso tale tipo di spesa deve essere autorizzato secondo l'apposita procedura ed adeguatamente documentato.

- è vietato ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con il Policlinico di Monza se non nei limiti di un modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere comunque interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato a conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella Società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- è vietato al personale, medico e non, ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, anche per via indiretta, da case farmaceutiche, informatori farmaceutici, depositi farmaceutici, farmacie o da chiunque altro produca, venda o promuova qualunque presidio sanitario prescrivibile agli assistiti della società, salvo che si tratti di meri oggetti promozionali di valore irrisorio;
- il Policlinico di Monza, ovvero ogni altra società facente parte del Gruppo, non può assumere dipendenti della Pubblica Amministrazione, il loro coniuge, i parenti, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti ovvero ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno qualunque dei soggetti sopra indicati dal quale sia derivato un profilo di apprezzabile vantaggio a qualunque titolo per la Società;
- qualsiasi incentivo di carattere commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e comunque registrato in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari interne;
- i rapporti con la committenza, sia essa pubblica o privata, sono improntati a senso

di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;

- il riconoscimento di commissioni, sconti, crediti e abbuoni deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente soltanto a seguito della presentazione della documentazione di supporto;
- è vietato effettuare prestazioni in favore di collaboratori, fornitori, consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- nessun pagamento superiore a euro 250 può essere effettuato in contanti;
- è vietato erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, fatturare utilizzando un codice DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente; erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri, in quanto prestazioni ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazione in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- la gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere rigorosamente improntata ai principi di uguaglianza e imparzialità;
- è vietato per chiunque ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque, nei rapporti con il Policlinico di Monza, voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne.

D. PROCEDURE DA APPLICARE IN TUTTI I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Al fine di dare concreta attuazione ai principi e alle regole generali che devono informare i comportamenti ed i rapporti con la Pubblica Amministrazione, caratterizzati dagli obblighi e dai divieti enunciati al paragrafo 3), vengono di seguito enunciate specifiche procedure che devono trovare compiuta applicazione nell'ambito dei singoli processi sensibili.

Il presente paragrafo si compone di due diverse tipologie di procedure: le prime (D.1) sono comuni alle diverse attività che contemplano rapporti con la Pubblica Amministrazione, le seconde (D.2), già in essere presso il Policlinico di Monza, sono dettagliate e concernono le singole operazioni nell'ambito dell'attività propria delle strutture sanitarie.

Attraverso il corretto e fedele rispetto delle procedure comuni e di quelle già in essere presso il Policlinico di Monza, si vuole raggiungere l'obiettivo di scongiurare il pericolo della commissione di reati. Gli infra indicati protocolli determinano la possibilità di ricondurre il rischio reato nel novero dei rischi tollerabili.

D.1 Le procedure comuni

- Ai dipendenti, collaboratori, soggetti apicali e fornitori che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto del Policlinico di Monza deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società, con delega apposita. Ove sia necessaria sarà rilasciata ai predetti soggetti procura scritta che rispetti tutti i criteri definiti.
- deve essere informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse dovesse sorgere nel rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza sulle attività che in qualche modo possono riguardare la competenza dell'altro;
- alla reciproca informazione sono tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa o sanitaria;
- ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della user ID e della password è certificata dal Responsabile dei Sistemi Informatici, presso il quale le stesse sono depositate;
- è vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore;
- i contratti tra il Policlinico di Monza e i collaboratori e fornitori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
In ogni caso devono essere definiti per iscritto in ogni loro condizione, patto e termine e devono improntarsi a criteri di appropriatezza non determinando potenziali situazioni di conflitto di interessi con riferimento ad aspetti economici o di beneficio di carriera;
- i collaboratori, i fornitori e i consulenti devono essere scelti secondo metodi trasparenti e l'individuazione deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale;
- nei contratti con i collaboratori, i consulenti e i fornitori deve essere contenuta apposita clausola che concerna la dichiarazione da parte dei medesimi di aver preso conoscenza delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di impegnarsi a mantenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e di aver preso visione del Modello di Organizzazione, del Codice Etico e di impegnarsi al rigoroso rispetto dei principi e delle disposizioni ivi contenute;
- nei contratti di service o di appalti di servizi devono essere definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione tra i contraenti. Devono essere definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio. Devono altresì essere inserite clausole che garantiscano il rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative ovvero in ambito salute e sicurezza sul lavoro devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Del procedimento relativo all'ispezione devono essere conservati i relativi verbali. I predetti verbali, con allegata una relazione del soggetto responsabile della funzione aziendale interessata dall'accertamento, devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza allorquando si siano evidenziate

criticità rilevanti ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione;

- le dichiarazioni rese a organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti devono contenere elementi veritieri e non essere fondate, anche solo in parte, su omissioni rilevanti. In caso di ottenimento delle prestazioni economiche deve essere predisposto idoneo rendiconto in ordine all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono funzioni di controllo, con particolare riguardo agli adempimenti relativi a questioni di carattere patrimoniale, devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali situazione di irregolarità ovvero ad anomalie;
- ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata;
- per procedimenti concernenti operazioni ritenute per qualsivoglia ragione a rischio, la società può prevedere misure particolari, che contemplino anche la designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del processo ritenuto sensibile.

D.2 Protocolli per le procedure di organizzazione interna

Il Policlinico di Monza già da tempo ha adottato in ogni singolo presidio protocolli e procedure per il corretto svolgimento dell'attività all'interno delle proprie strutture.

Le procedure sono informate ai criteri e ai principi generali sopra enunciati e hanno l'obiettivo di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati che, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, possono impegnare la responsabilità dell'Ente.

L'obiettivo primario dei protocolli è quello di determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del Policlinico di Monza, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di mancata osservanza delle disposizioni ivi riportate, in un illecito sanzionabile sia in sede penale sia in sede civile e amministrativa, nonché rilevante sotto il profilo disciplinare, con gravi conseguenze non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della società.

Le procedure infra indicate e richiamate rappresentano parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione. Costituisce parte integrante del Modello altresì il Sistema Qualità adottato in ogni singola struttura che deve

ritenersi quivi integralmente richiamato

I principi informativi delle singole procedure e l'impostazione sono le medesime per tutti i presidi, ma in ognuno di essi vi sono protocolli approvati e applicati in ragione della peculiarità delle diverse strutture.

Chi opera per il Policlinico di Monza nelle aree e nei processi previsti nella presente sezione di Parte speciale è, dunque, tenuto alla scrupolosa e rigida osservanza delle seguenti procedure.

Policlinico di Monza

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione - accettazione ricoveri e fatturazione degenza solventi

IL 51.04.02 Ufficio cartelle cliniche

IL 51.04.03 Ufficio DRG

IL 51.04.04 Ufficio personale

IL 51.04.05 Ufficio fatturazione ambulatoriale pazienti SSN ed enti

IL 51.04.06 Centro unico prenotazioni C.U.P.

IL 51.04.07 Accettazione fatturazione - prestazioni ambulatoriali

IL 51.04.08 Ufficio contabilità

IL 51.04.09 Deposito farmaci e materiale sanitario

IL 51.04.10 Ufficio acquisti

IL 51.04.11 Servizio tecnico e ingegneria clinica

IL 51.04.12 Personale medico

IL 51.04.13 Soggetti apicali

IL 51.04.14 Amministratori e procuratori

IL 51.04.15 Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento

IL 51.04.16 Altri protocolli in vigore

Clinica Eporediese

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione, accettazione ricoveri

IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze

IL 51.04.03 Ufficio personale

IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale enti

IL 51.04.05 Ufficio Accettazione - fatturazione prestazioni ambulatoriali

IL 51.04.06 Centro Unico Prenotazione C.U.P. IL 51.04.07 Ufficio contabilità

IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario

IL 51.04.09 Ufficio acquisti

IL 51.04.10 Servizio tecnico IL

51.04.11 Personale medico IL

51.04.12 Soggetti apicali

IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Santa Rita

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

- IL 51.04.01 Ufficio prenotazione, accettazione ricoveri e fatturazione degenze
- IL 51.04.02 Ufficio fatturazione ambulatoriale e gestione cassa
- IL 51.04.03 Ufficio personale
- IL 51.04.04 Centro Unico Prenotazione C.U.P. IL 51.04.05 Ufficio segreteria radiologia
- IL 51.04.06 Ufficio contabilità
- IL 51.04.07 Deposito farmaci
- IL 51.04.08 Ufficio acquisti
- IL 51.04.09 Servizio tecnico
- IL 51.04.10 Personale medico
- IL 51.04.11 Soggetti apicali
- IL 51.04.12 Amministratori e procuratori

Clinica S. Gaudenzio

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

- IL 51.04.01 Ufficio e fatturazione degenze
- IL 51.04.02 Ufficio accettazione e prenotazione ricoveri e segreterie unità di degenza
- IL 51.04.03 Ufficio personale
- IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale (radiologia, fisioterapia, poliambulatorio)
- IL 51.04.05 Ufficio segreteria fisioterapia
- IL 51.04.06. Ufficio segreteria radiologia
- IL 51.04.07 Ufficio prenotazione/accettazione poliambulatoriale
- IL 51.04.08 Ufficio contabilità
- IL 51.04.09 Deposito farmaci e materiale sanitario
- IL 51.04.10 Ufficio acquisti
- IL 51.04.11 Servizio tecnico
- IL 51.04.12 Personale medico
- IL 51.04.13 Soggetti apicali
- IL 51.04.14 Amministratori e procuratori

Clinica Salus

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

- IL 51.04.01 Ufficio prenotazione e accettazione ricoveri SSN e solventi; ufficio fatturazione degenze e solventi I
- L 51.04.02 Ufficio prenotazione e accettazione prestazioni ambulatoriali SSN e solventi e ufficio fatturazione prestazioni ambulatoriali solventi SSN
- IL 51.04.03 Ufficio cartelle cliniche e archivio IL 51.04.04 Ufficio DRG
- IL 51.04.05 Ufficio personale ed infermieristico
- IL 51.04.06 Segreteria di radiologia
- IL 51.04.07 Ufficio contabilità
- IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
- IL 51.04.09 Ufficio acquisti
- IL 51.04.10 Servizio tecnico
- IL 51.04.11 Personale medico
- IL 51.04.12 Soggetti apicali
- IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Città di Alessandria

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

- IL 51.04.01 Ufficio prenotazioni, accettazione ricoveri SSN e solventi; Ufficio fatturazione degenze solventi
- IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze
- IL 51.04.03 Ufficio fatturazione ambulatoriale
- IL 51.04.04 Ufficio personale
- IL 51.04.05 Ufficio infermieristico
- IL 51.04.06 Segreteria di radiologia
- IL 51.04.07 Ufficio contabilità
- IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
- IL 51.04.09 Ufficio acquisti
- IL 51.04.10 Servizio tecnico
- IL 51.04.11 Personale medico
- IL 51.04.12 Soggetti apicali
- IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica La Vialarda

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

- IL 51.04.01 Ufficio prenotazioni, accettazione ricoveri
- IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze
- IL 51.04.03 Ufficio personale
- IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale enti
- IL 51.04.05 Ufficio accettazione - fatturazione prestazioni ambulatoriali
- IL 51.04.06 Centro Unico Prenotazione C.U.P.
- IL 51.04.07 Ufficio contabilità
- IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
- IL 51.04.09 Ufficio acquisti
- IL 51.04.10 Servizio tecnico

SEZIONE B

Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001

REATI SOCIETARI

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto all'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;*
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625 Il comma del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da*

cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio di creditori previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'articolo 2629 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
s bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

s ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2621 False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: critico.

Art. 2621-bis Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero

omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: critico.

Art. 2623 primo e secondo comma c.c. - abrogato

Art. 2624 primo e secondo comma c.c. - abrogato

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Le restituzioni degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio per: rilevante.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali delle società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle

disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.

209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: trascurabile

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i

soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché

oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative 5.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

A. IDENTIFICAZIONE DELLE POTENZIALI AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **comuni**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi **rilevante**.

L'area di rischio individuata come rilevante concerne la formazione delle comunicazioni sociali nel loro complesso. Assume particolare rilievo quale processo sensibile la predisposizione delle comunicazioni a terzi relative alla situazione economica patrimoniale e finanziaria del Policlinico di Monza (bilancio di esercizio).

Il rischio che si individua è insito nella possibilità che siano alterati o falsificati dati o elementi da

registrare al fine di fornire una rappresentazione contabile conforme da quella reale.

Le attività a rischio possono, dunque, individuarsi in:

- Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle operazioni di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci ed in altri documenti di impresa;
- Valutazione poste di bilancio;
- Acquisto di beni e servizi;
- Rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Deliberazioni assembleari

I principi e le procedure di seguito elencate debbono essere rispettate anche nelle aree, non espressamente previste, che risultino in concreto interessate.

B. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli Organi sociali e parimenti i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti, per quanto di competenza di ognuno, devono conoscere e rispettare le disposizioni normative concernenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della società, con particolare riferimento alle disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.

È vietato pertanto per tutti coloro che operano per il Policlinico di Monza, con particolare riferimento agli organi sociali, porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di condotte tali che, valutate singolarmente ovvero collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, i reati previsti quali presupposto della responsabilità della società secondo il disposto dell'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001.

Tutti coloro che, operando per il Policlinico di Monza, gestiscono ovvero collaborano ad un'operazione che ha quale esito necessario anche la registrazione contabile, devono:

- mantenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme di legge e delle procedure aziendali

interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, avendo quale obiettivo quello di fornire ai terzi ed ai soci un'informazione fedele, veritiera e corretta in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- dare corso senza ritardo, con correttezza e secondo buona fede a tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, evitando di porre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate da soggetti terzi;
- operare affinché la gestione del Policlinico di Monza sia rappresentata correttamente e tempestivamente nella contabilità della Società;
- mantenere rapporti improntati ai principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito e con enti erogatori di finanziamenti;

È fatto espresso divieto di:

- rappresentare, trasmettere o comunicare dati o elementi falsi, lacunosi e non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Policlinico di Monza e di ogni società del Gruppo nell'ambito delle operazioni finalizzate all'elaborazione ed alla rappresentazione dei bilanci, ovvero di ogni altra relazione o comunicazione;
- omettere dati ed informazioni previsti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Policlinico di Monza o di altra società del Gruppo;
- adottare condotte che siano d'ostacolo, per esempio attraverso l'occultamento di documenti o mediante l'uso di altri strumenti fraudolenti, allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei Revisori o porre in essere qualsivoglia comportamento che possa essere d'ostacolo in qualche modo all'obiettivo accertamento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- omettere di effettuare ovvero effettuare senza la prescritta completezza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste secondo le comuni norme di legge, nonché la trasmissione di dati e dei documenti prevista dall'ordinamento ovvero richiesti da un'autorità di vigilanza;
- esporre nelle comunicazioni fatti non

corrispondenti al vero ovvero occultare elementi o fatti rilevanti per la verifica delle effettive condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;

- adottare condotte che siano di ostacolo, anche indirettamente, all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza, che a mero titolo esemplificativo si individuano in opposizioni, rifiuti pretestuosi ed ingiustificati, comportamenti ostruzionistici, comunicazioni ritardate, consegna di documentazione incompleta;
- divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni rilevanti che non siano di pubblico dominio, inerenti il Policlinico di Monza o di altra società del Gruppo, fatte salve le comunicazioni previste ex lege ovvero richieste dalle pubbliche autorità;
- in caso di disponibilità di informazioni privilegiate derivanti dal rapporto di lavoro e professionale intrattenuto con il Policlinico di Monza, nessuno può acquistare, vendere o compiere operazioni di altra natura su strumenti finanziari di qualunque società che intrattenga relazioni con il Policlinico di Monza.

B.1 Tracciabilità e trasparenza contabile

L'organizzazione della funzione contabile deve assumere come primario obiettivo la generazione di dati ed informazioni idonei a rappresentare in maniera accurata i fatti gestionali della società.

Per ogni operazione deve essere conservata agli atti adeguata documentazione di supporto, al fine di consentire:

- l'agevole ricostruzione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- l'individuazione dei soggetti intervenuti;
- gli obiettivi prefissati.

C. LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Il Consiglio di Amministrazione deve garantire, nei rapporti con l'Assemblea dei soci il corretto svolgimento dell'attività di controllo da questi legalmente attribuita, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo.

Agli amministratori, agli organi di controllo, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi all'Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti a eludere le disposizioni civilistiche che regolano l'esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione della volontà assembleare o la maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

D. LE DISPOSIZIONI DEL PATRIMONIO SOCIALE

Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio indisponibile della Società non può essere effettuata se non previa puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo.

Le operazioni che possono incidere in modo significativo sul patrimonio della società devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza.

E. LE PROCEDURE E I PROTOCOLLI SPECIFICI RELATIVI AL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

I documenti del bilancio devono essere redatti in base alle procedure aziendali che a loro volta devono:

- determinare in modo esaustivo i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione di dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile mediante un sistema che consenta di conservare la tracciabilità di ogni singolo passaggio e parimenti l'identificazione dei soggetti responsabili dell'inserimento dei dati nel sistema stesso;
- prevedere criteri e modalità per l'elaborazione del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte della società rientranti nel perimetro del consolidamento.

Il procedimento da seguire per la formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre situazioni contabili infrannuali della Società deve contenere

i passaggi infra descritti.

Il Direttore Amministrativo è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, da presentare al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del bilancio, attestante:

- la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili e nei documenti ad essi connessi, nonché negli elementi di informazione posti a disposizione della Società;
- l'insussistenza di elementi da cui desumere che le dichiarazioni ed i dati raccolti siano incompleti ovvero inesatti;
- la predisposizione di un adeguato sistema di controllo finalizzato a fornire la massima attendibilità sui dati di bilancio.

L'Organismo di Vigilanza può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità dell'Assemblea dei soci per l'esame e l'approvazione del bilancio stesso e chiedere chiarimenti ai soggetti che hanno predisposto i predetti documenti ed al soggetto deputato al controllo.

Tutti coloro che operano per il Policlinico di Monza sono altresì tenuti all'osservanza delle procedure e dei protocolli approvati per le singole strutture e già esplicitamente indicati, in quanto parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione, nella sezione A della presente parte speciale.

In particolare si devono uniformare ai principi ed alle regole contenute nelle seguenti procedure:

Policlinico di Monza

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001 I

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione - accettazione ricoveri e fatturazione degenza solventi

IL 51.04.02 Ufficio cartelle cliniche

IL 51.04.03 Ufficio DRG

IL 51.04.04 Ufficio personale

IL 51.04.05 Ufficio fatturazione ambulatoriale pazienti SSN ed enti

IL 51.04.06 Centro unico prenotazioni C.U.P.

IL 51.04.07 Accettazione fatturazione - prestazioni ambulatoriali

IL 51.04.08 Ufficio contabilità

IL 51.04.09 Deposito farmaci e materiale sanitario

IL 51.04.10 Ufficio acquisti

IL 51.04.11 Servizio tecnico e ingegneria clinica IL

51.04.12 Personale medico

IL 51.04.13 Soggetti apicali

IL 51.04.14 Amministratori e procuratori

IL 51.04.15 Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento

IL 51.04.16 Altri protocolli in vigore

Clinica Eporediese

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione, accettazione ricoveri

IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze

IL 51.04.03 Ufficio personale

IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale enti

IL 51.04.05 Ufficio Accettazione - fatturazione prestazioni ambulatoriali

IL 51.04.06 Centro Unico Prenotazione C.U.P.

IL 51.04.07 Ufficio contabilità

IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario

IL 51.04.09 Ufficio acquisti

IL 51.04.10 Servizio tecnico

IL 51.04.11 Personale medico

IL 51.04.12 Soggetti apicali

IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Santa Rita

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione, accettazione ricoveri e fatturazione degenze

IL 51.04.02 Ufficio fatturazione ambulatoriale e gestione cassa

IL 51.04.04 Centro Unico prenotazioni C.U.P.

IL 51.04.06 Ufficio contabilità

IL 51.04.08 Ufficio acquisti

IL 51.04.10 Personale medico

IL 51.04.11 Soggetti apicali

IL 51.04.12 Amministratori e procuratori

Clinica S. Gaudenzio

IL 51.04.01 Ufficio fatturazione degenze

IL 51.04.02 Ufficio accettazione e prenotazione ricoveri e segreterie unità di degenza

IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale

IL 51.04.07 Ufficio prenotazione/accettazione poliambulatoriale

IL 51.04.08 Ufficio contabilità

IL 51.04.10 Ufficio acquisti

IL 51.04.12 Personale medico

IL 51.04.13 Soggetti apicali

IL 51.04.14 Amministratori e procuratori

Clinica Salus

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione e accettazione ricoveri SSN e solventi; ufficio fatturazione degenze e solventi

IL 51.04.02 Ufficio prenotazione e accettazione prestazioni ambulatoriali SSN e solventi e ufficio

fatturazione prestazioni ambulatoriali solventi ed SSN

IL 51.04.03 Ufficio cartelle cliniche e archivio IL

51.04.04 Ufficio DRG

IL 51.04.07 Ufficio contabilità

IL 51.04.09 Ufficio acquisti

IL 51.04.11 Personale medico

IL 51.04.12 Soggetti apicali

IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Città di Alessandria

IL 51.04.01 Ufficio prenotazioni, accettazione ricoveri SSN e solventi; ufficio fatturazione degenze solventi

IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze

IL 51.04.03 Ufficio fatturazione ambulatoriale

IL 51.04.07 Ufficio contabilità

IL 51.04.09 Ufficio acquisti

IL 51.04.11 Personale medico

IL 51.04.12 Soggetti apicali

IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica La Vialarda

IL 51.04.01 Ufficio prenotazioni, accettazione ricoveri

IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze

IL 51.04..04 Ufficio fatturazione ambulatoriale enti

IL 51.04.05 Ufficio accettazione - fatturazione prestazioni ambulatoriali

IL 51.04.06 Centro Unico Prenotazioni C.U.P.

IL 51.04.07 Ufficio contabilità

IL 51.04.09 Ufficio acquisti

IL 51.04.11 Personale medico

IL 51.04.12 Soggetti apicali

IL 51.04.13 Amministratori e Procuratori

F. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

I registri contabili obbligatori, i documenti contabili e quanto altro relativo all'Ufficio Contabilità idoneo a dimostrare i processi di registrazione e contabilizzazione dei fatti aziendali, devono essere conservati in archivi, anche elettronici, accessibili facilmente al solo personale incaricato, per almeno dieci anni.

G. RAPPORTI CON REVISORI E SOCIETÀ DI REVISIONE

Il Policlinico di Monza ha adottato da tempo la scelta di sottoporre a revisione volontaria le proprie procedure di costruzione del bilancio. Deve individuarsi in tale scelta e nel susseguente operare della società di revisione, unitamente al

rispetto dei principi e delle procedure già seguiti ed adottati dalla Società, ulteriore presidio per ricondurre il rischio di commissione di reati della presente sezione nel limite del tollerabile.

Al fine di non compromettere la regolarità dell'attività di revisione la società non può affidare a revisori o alle società di revisione le seguenti attività:

- tenuta della contabilità e degli altri registri contabili e redazione dei bilanci;
- servizi di valutazione, pareri di congruità o stime per i conferimenti in natura;
- servizi attuariali;
- outsourcing delle funzioni di internal audit;
- funzioni manageriali e gestione delle risorse umane;
- consulenza in materia di investimenti o altri servizi di investment banking;
- servizi legali.

Parimenti alla società incaricata della revisione dei bilanci non può essere affidato alcun servizio da ritenersi incompatibile con la funzione di revisione.

H. REGOLE ULTERIORI PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI

Al fine di raggiungere il compiuto obiettivo della prevenzione in ordine alla possibile commissione di reati si fa espressa previsione in ordine alla predisposizione, anche attraverso l'attività consulenziale dell'Organismo di Vigilanza:

- previsione di incontri periodici tra i sindaci, il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza.

SEZIONE C

Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una

sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il reato deve ritenersi: peculiare.

Profilo di rischio: critico.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due

anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato deve ritenersi: peculiare.

Profilo di rischio: critico.

A. INTRODUZIONE

Con l'inserimento dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 sono stati introdotti quali reati presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche i reati colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza del lavoro.

Il cambiamento di rotta operato dal Legislatore può definirsi radicale, preso atto che, per la prima volta, si ritiene possa fondare la responsabilità di un ente anche la commissione di un reato di natura colposa e non dolosa.

Tale circostanza ha determinato la nascita di un ampio dibattito sull'effettiva possibilità di ipotizzare la responsabilità per la persona giuridica in caso di fatto di reato non voluto, quale è il tipico reato di infortunio sul lavoro, atteso che, tra l'altro, è parso di difficile individuazione il profilo dell'interesse o del vantaggio della società nel caso di un evento infortunistico.

Nel corso degli anni la Giurisprudenza

maggioritaria ha interpretato la norma individuando i profili del vantaggio o dell'interesse nella condotta dei due citati reati colposi e non nell'evento, concentrandosi prevalentemente sul rilievo attribuibile ai risparmi di spesa causalmente rilevanti per un determinato evento infortunistico.

L'introduzione dei reati colposi con violazione delle norme dettate in materia di infortunistica sul lavoro è coincisa con un'ampia rivisitazione della tematica della sicurezza che ha portato all'emanazione del Testo Unico 81/2008, segnale questo inconfutabile della volontà del Legislatore di alzare i livelli di guardia e di coinvolgere anche gli assetti societari nelle responsabilità per gli infortuni sul lavoro.

Norma cardine dell'intero sistema è certamente l'art. 30 T.U. 81/2008, che prevede che il Modello di Organizzazione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità delle persone giuridiche debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici strettamente rilevanti nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

Si deve pertanto ritenere che il Modello di Organizzazione debba essere integrato dalla disciplina dettata dal T.U. 81/2008, provvedendo al coordinamento ed all'assemblamento di due sistemi normativi distinti.

L'art. 2 dd) D.Lgs. 81/2008 precisa come il Modello di Organizzazione debba essere diretto alla definizione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza sul lavoro che possa rappresentare idoneo strumento per prevenire i reati di cui al presente paragrafo.

Il Modello di Organizzazione deve, dunque, essere integrato con la normativa dettata dal T.U. 81/2008, divenendo un sistema organizzativo diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica.

In particolare il Modello di Organizzazione, differenziandosi in questo da un mero documento di valutazione dei rischi, deve prevedere:

- la necessaria vigilanza sull'adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;
- le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo

della condizione di idoneità delle misure adottate;

- l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I protocolli del Modello integrato devono, pertanto, riguardare l'attuazione da parte della Società degli obblighi giuridici imposti dal T.U. 81/2008, il cui adempimento dovrebbe essere garantito dai protocolli del Modello stesso.

Occorre altresì precisare che, nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono tuttora in vigore alcune disposizioni normative non ricomprese nel T.U. 81/2008.

Pare, dunque, doveroso sottolineare la necessità dell'osservanza anche di quei precetti contenuti in qualsivoglia provvedimento normativo della disciplina di settore.

B. IDENTIFICAZIONE DELLE POTENZIALI AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento all'individuazione delle aree a rischio e delle attività ad esse connesse occorre sottolineare che per l'integrazione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., così come richiamati dall'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001, rileva l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dalla quale dipende l'evento dannoso (morte o lesioni).

È pertanto di immediata evidenza come tutte le aree di svolgimento dell'attività all'interno del Policlinico di Monza contemplino potenziali situazioni di rischio, non potendosi escludere aprioristicamente nessuna.

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **peculiari**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi **critico**.

Il Policlinico di Monza ha peraltro da sempre dedicato parte rilevante delle proprie energie all'attuazione dei principi e delle regole dettate nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le procedure in atto, come infra descritte, e l'organizzazione interna si deve ritenere che

portino il rischio nel limite del tollerabile.

Anche l'analisi storica degli eventi infortunistici occorsi presso le strutture della Società negli ultimi dieci anni induce a ritenere che il Sistema salute e sicurezza sia idoneo e trovi adeguata applicazione. L'OdV ha verificato gli infortuni sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo, traendo un complessivo giudizio positivo.

Nell'ambito del lavoro di mappatura dei rischi si è verificata l'operatività all'interno del Policlinico di Monza di un Servizio Sicurezza, il cui responsabile è altresì il soggetto delegato dal datore di lavoro alla gestione complessiva di ogni aspetto concernente la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sono stati ritualmente designati i soggetti della sicurezza così come previsti dal T.U. 81/2008.

Si è altresì verificata la sussistenza di idonei documenti di valutazione dei rischi (DVR) ex art. 28 T.U. 81/2008 e, laddove necessario, dei DUVRI ex art. 26 T.U. 81/2008. Sono stati verificati i precedenti rilevanti in materia, che possono essere definiti di modesta rilevanza, atteso che, pur a seguito di alcune verifiche da parte delle autorità pubbliche, non vi sono stati processi penali che abbiano portato alla condanna dei responsabili della sicurezza.

C. PROCEDURE E PRESIDI

L'individuazione delle misure precauzionali per i reati previsti nella presente sezione deve contemplare alcune disposizioni di carattere più generale, ma importanti perché delineano la politica del Policlinico di Monza in questa importante materia, per poi dare conto delle procedure già adottate in conformità al dettato del T.U. 81/2008.

C.1 Organizzazione aziendale

Nello svolgimento della propria attività, il Policlinico di Monza deve rispettare tutti gli obblighi giuridici e le misure di prevenzione, sia collettive che individuali, stabilite dalla normativa vigente per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con la finalità precipua di impedire che si verifichino fatti di omicidio colposo ovvero lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro.

Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di

sicurezza sul lavoro devono trovare adeguato recepimento da parte del Policlinico di Monza su proposta del Responsabile del servizio sicurezza. Il Datore di Lavoro deve prevedere, per quanto richiesto dall'organizzazione aziendale la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le adeguate competenze tecniche ed i poteri indispensabili per un'efficace verifica, gestione e contenimento del rischio.

Il Policlinico di Monza deve assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e sicurezza del lavoro siano tempestivamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Il Policlinico di Monza deve destinare adeguate risorse per la gestione di tutti i profili attinenti alla tutela della salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, senza risparmi di sorta e con l'unico obiettivo di garantire lo svolgimento delle attività lavorative in condizioni di assenza ovvero massimo controllo del rischio.

Il Policlinico di Monza è tenuto ad organizzare il lavoro, la concezione delle postazioni, la scelta delle attrezzature, nonché ogni aspetto della singola attività nel rispetto dei principi ergonomici.

C.2 Le procedure adottate

Pur sottolineando come il sistema sicurezza debba ritenersi sempre in evoluzione e necessiti di costante aggiornamento, deve rilevarsi come il Policlinico di Monza, come già sopra evidenziato, abbia effettuato una compiuta analisi dei rischi da lavoro.

Ogni struttura è, dunque, dotata di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) adottato secondo le normative in materia.

Ogni struttura è altresì dotata di un Manuale della Sicurezza, nonché di una procedura che definisce l'attribuzione di compiti e funzioni in materia di sicurezza globale (c.d. "Chi fa che cosa").

I tre documenti sopra adottati sono parte integrante del Modello di Organizzazione e rappresentano strumenti indispensabili al fine di raggiungere l'obiettivo del contenimento del rischio in ambito sicurezza sul lavoro.

Tutti coloro che operano per il Policlinico di Monza sono tenuti alla conoscenza ed alla scrupolosa osservanza dei principi e delle regole previste nei predetti documenti.

L'inosservanza degli stessi è considerata violazione del Modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare punito secondo i criteri ed i principi enunciati nel sistema disciplinare previsto nella parte generale del

presente Modello di Organizzazione.

Chi opera per il Policlinico di Monza nelle aree e nei processi previsti nella presente sezione di Parte speciale è tenuto alla scrupolosa e rigida osservanza delle seguenti procedure il cui adeguato rispetto consente di contenere nel limite del tollerabile il rischio di commissione di reati:

Policlinico di Monza

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001
IL 51.04.01 Ufficio prenotazione - accettazione ricoveri e fatturazione degenza solventi
IL 51.04.02 Ufficio cartelle cliniche
IL 51.04.03 Ufficio DRG
IL 51.04.04 Ufficio personale
IL 51.04.05 Ufficio fatturazione ambulatoriale pazienti SSN ed enti
IL 51.04.06 Centro unico prenotazioni C.U.P.
IL 51.04.07 Accettazione fatturazione - prestazioni ambulatoriali
IL 51.04.09 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.10 Ufficio acquisti
IL 51.04.11 Servizio tecnico e ingegneria clinica
51.04.12 Personale medico
IL 51.04.13 Soggetti apicali
IL 51.04.14 Amministratori e procuratori
IL 51.04.16 Altri protocolli in vigore

Clinica Eporediese

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001
IL 51.04.01 Ufficio prenotazione, accettazione ricoveri
IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze
IL 51.04.03 Ufficio personale
IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale enti
IL 51.04.05 Ufficio Accettazione - fatturazione prestazioni ambulatoriali
IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Santa Rita

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001
IL 51.04.01 Ufficio prenotazione, accettazione ricoveri e fatturazione degenze
IL 51.04.02 Ufficio fatturazione ambulatoriale e gestione cassa
IL 51.04.03 Ufficio personale
IL 51.04.05 Ufficio segreteria radiologia

IL 51.04.06 Ufficio contabilità
IL 51.04.07 Deposito farmaci
IL 51.04.09 Servizio tecnico
IL 51.04.10 Personale medico
IL 51.04.11 Soggetti apicali
IL 51.04.12 Amministratori e procuratori

Clinica S. Gaudenzio

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001
IL 51.04.01 Ufficio e fatturazione degenze
IL 51.04.02 Ufficio accettazione e prenotazione ricoveri e segreterie unità di degenza
IL 51.04.03 Ufficio personale
IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale (radiologia, fisioterapia, poliambulatorio)
IL 51.04.05 Ufficio segreteria fisioterapia
IL 51.04.06. Ufficio segreteria radiologia
IL 51.04.07 Ufficio prenotazione/accettazione poliambulatoriale
IL 51.04.09 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.11 Servizio tecnico
IL 51.04.12 Personale medico
IL 51.04.13 Soggetti apicali
IL 51.04.14 Amministratori e procuratori

Clinica Salus

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001
IL 51.04.01 Ufficio prenotazione e accettazione ricoveri SSN e solventi; ufficio fatturazione degenze e solventi
IL 51.04.02 Ufficio prenotazione e accettazione prestazioni ambulatoriali SSN e solventi e ufficio fatturazione prestazioni ambulatoriali solventi SSN
IL 51.04.03 Ufficio cartelle cliniche e archivio
IL 51.04.04 Ufficio DRG
IL 51.04.05 Ufficio personale ed infermieristico
IL 51.04.06 Segreteria di radiologia
IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Città di Alessandria

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001
IL 51.04.01 Ufficio prenotazioni, accettazione ricoveri SSN e solventi; Ufficio fatturazione degenze solventi
IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze
IL 51.04.03 Ufficio fatturazione ambulatoriale
IL 54.04.04 Ufficio personale
IL 51.04.05 Ufficio infermieristico
IL 51.04.06 Segreteria di radiologia
IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario

IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica La Vialarda

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna
231/2001
IL 51.04.01 Ufficio prenotazioni, accettazione
ricoveri
IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze
IL 51.04.03 Ufficio personale
IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale
enti
IL 51.04.05 Ufficio accettazione - fatturazione
prestazioni ambulatoriali
IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e Procuratori

C.3 Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi, adottato ai sensi degli artt. 28 ss. T.U. 81/2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio che si svolgono all'interno delle strutture del Policlinico di Monza, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati.

Nel Documento devono essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

C.4 Informazione, formazione e addestramento

All'atto dell'assunzione ovvero della stipulazione di rapporti contrattuali con consulenti ovvero liberi professionisti, il Policlinico di Monza è tenuto a fornire per iscritto un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, anche nell'ambito applicativo dell'art. 26 T.U. 81/2008.

La Società è tenuta a garantire che tutti coloro che prestano la propria attività per il Policlinico di Monza ed all'interno delle sue strutture abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle rispettive attività nonché all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi,

propri ed interferenziali, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative.

È fatto obbligo per le società appaltatrici di garantire che tutti coloro che prestano la propria attività per il Policlinico di Monza ed all'interno delle sue strutture abbiano una sufficiente ed adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle rispettive attività nonché all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi, propri ed interferenziali, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative.

La formazione e l'eventuale addestramento devono tenere conto delle specificità afferenti le singole mansioni ed attività, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La formazione deve essere oggetto di periodico aggiornamento in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati e dell'insorgenza di nuovi rischi, in caso di modifiche normative nonché nell'eventualità di novità strutturali dell'organizzazione del lavoro.

Il datore di lavoro deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per quel che concerne l'organizzazione della formazione.

L'espletamento della formazione è sempre documentato per iscritto e tale documentazione deve essere inviata annualmente all'Organismo di Vigilanza con relazione di accompagnamento da parte del Responsabile del Servizio Sicurezza.

C.5 Sorveglianza sanitaria

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 T.U. 81/2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico correlata ai rischi lavorativi.

Il medico competente o il medico autorizzato effettuano, altresì, la sorveglianza sanitaria, preventiva e periodica, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 nei casi in cui il personale radio-esposto sia stato classificato, dall'esperto qualificato, di categoria A o B.

Qualora all'esito delle visite periodiche si riscontri la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro o il soggetto da questo delegato, nonché l'Organismo di Vigilanza affinché, ognuno per le rispettive competenze, provveda ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione

e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

C.6 Uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale

Tutti i lavoratori e tutti coloro che prestano la propria opera per il Policlinico di Monza sono tenuti all'osservanza delle norme vigenti nonché alle disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

La violazione del precetto enunciato al precedente capoverso rappresenta violazione del presente Modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare.

Chiunque venga a conoscenza di violazione delle norme dettate in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve effettuarne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Il medico competente è tenuto ad osservare gli obblighi previsti a suo carico dal T.U. 81/2008.

Tutti coloro che entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione ed il medico competente.

D. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE INTEGRATO EX ART. 30 T.U. 81/2008 IL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE

Il Policlinico di Monza, attraverso il predisposto Servizio Sicurezza, cura l'integrazione del Modello di Organizzazione con le disposizioni previste dall'art. 30 T.U. 81/2008, assicurando un sistema aziendale che preveda l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizioni delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzative, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza;

- alle attività di sorveglianza sanitarie;
- alle attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Deve altresì essere garantita un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio connesso alla sicurezza sul lavoro.

Debbono pertanto essere individuate le persone fisiche che ricoprono le diverse funzioni sopra enunciate.

Il presente Modello di Organizzazione prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare l'inosservanza delle misure dettate nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

Vi è, dunque, espresso richiamo al sistema sanzionatorio disciplinato nella parte generale del presente documento, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute concernenti l'irrogazione di sanzioni determinate nel caso di violazione delle normative in tema di sicurezza sul lavoro.

Controllo e aggiornamento

Il Servizio Sicurezza è tenuto a un costante monitoraggio dell'adeguatezza delle misure precauzionali adottate e dell'efficace funzionamento del Modello di Organizzazione integrato.

Deve pertanto provvedersi alla regolamentazione di un sistema di controllo costante sull'attuazione del Modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

L'Organismo di Vigilanza è altresì tenuto, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, ad esercitare il controllo sull'attuazione del Modello di Organizzazione integrato.

A tale proposito è prevista che la composizione dell'Organismo di Vigilanza contempli la presenza di un esperto nella materia di sicurezza e prevenzione.

Nel caso in cui emergano criticità relative a

significative violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il Policlinico di Monza si impegna a riesaminare ed eventualmente modificare il Modello di Organizzazione integrato su proposta del Responsabile del Servizio Sicurezza e previa comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Con le medesime modalità dovrà altresì provvedersi al riesame ed all'eventuale modifica del modello di Organizzazione integrato in caso di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico ovvero in caso di mutamenti legislativi o di indirizzi giurisprudenziali.

Documentazione

Il Responsabile del Servizio Sicurezza, documenta l'attività di gestione del sistema aziendale per la sicurezza, registrando le operazioni finalizzate all'adempimento degli obblighi giuridici sopra enunciati.

Il sistema di registrazione deve prevedere la tracciabilità delle verifiche effettuate, la data delle operazioni di controllo e di eventuale modifica delle procedure in atto, l'individuazione del soggetto che vi ha proceduto, nonché le eventuali criticità rilevate. La documentazione può avvenire mediante l'utilizzo di supporti documentali cartacei o informatici da conservare ordinatamente, con le eventuali revisioni ed implementazioni.

Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

L'importanza e il rilievo delle problematiche e delle criticità nell'ambito della complessa tematica della sicurezza sul lavoro richiedono in ogni caso la cooperazione di tutti coloro che a vario titolo operano per il Policlinico di Monza e che vengano a conoscenza di situazione di inosservanza delle disposizioni normative in materia ovvero di situazioni di possibile rischio e pericolo per la salute delle persone.

È pertanto fatto obbligo per tutti coloro che operano per il Policlinico di Monza di effettuare immediata comunicazione scritta all'Organismo di Vigilanza in merito alla verificata inosservanza delle disposizioni in tema di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro.

Il Responsabile della Sicurezza, il Responsabile delle singole strutture ospedaliere ovvero il responsabile dei singoli processi aziendali che abbiano nozione di accertamenti da parte delle

pubbliche autorità in merito alla sicurezza sul lavoro sono obbligati ad effettuare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Il datore di Lavoro, o un suo delegato, i RSPP ed i RLS sono tenuti ad inviare, come già indicato nella sezione "Sistema di reporting" della parte generale del presente Modello, una relazione semestrale all'OdV (30/06 - 15/12) che dovrà contenere almeno, per quanto di competenza di ognuno:

- indicazione degli infortuni verificatisi nel semestre con breve descrizione e durata della malattia e dell'astensione dall'attività lavorativa;
- eventuali segnalazioni dei dipendenti o di terzi in ambito salute e sicurezza e relativi tempi di risposta da parte del servizio prevenzione ovvero da parte del datore di lavoro;
- situazioni di mancato rispetto delle disposizioni dettate in tema di salute e sicurezza anche da parte dei lavoratori;
- potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità del lavoratore ravvisate o segnalate;
- ispezioni e controlli da parte di Autorità con competenza in materia di salute e sicurezza;

Il Referente dell'OdV di ogni struttura dovrà inviare annualmente i nominativi di RSPP e RLS. L'Organismo di Vigilanza cura la raccolta delle comunicazioni.

La violazione degli obblighi di comunicazione costituisce violazione del presente Modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare sanzionabile ai sensi e per gli effetti del sistema sanzionatorio previsto nella parte generale del presente documento.

SEZIONE D

Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente

la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero

la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

Art. 615 quater Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1)

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

Art. 617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la

stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

Art. 617 quinquies Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 635 bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 635 ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con

taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Il reato deve ritenersi: comune.
Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 635 quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato*

Il reato deve ritenersi: comune.
Profilo di rischio: rilevante.

Art. 635 quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Il reato deve ritenersi: comune.
Profilo di rischio: rilevante.

Art. 629 c.p. Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità

Il reato deve ritenersi: comune.
Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Il reato deve ritenersi: comune.
Profilo di rischio: rilevante.

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del

soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi comuni.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi: rilevante, eccetto per le ipotesi sopra indicate per le quali la valutazione di rischio è differente.

Le aree di rischio e le conseguenti attività ritenute sensibili in ordine al rischio commissione dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati si individuano nelle seguenti:

- invio dati e rendicontazione alla Pubblica Amministrazione;
- attività ordinaria sul server aziendale e sugli strumenti di lavoro;
- archiviazione sostitutiva di dati a valenza probatoria; servizi di Certification Authority.

B. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La prevenzione del rischio di commissione dei delitti informatici deve essere attuata attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative, nonché mediante controlli di ordine generale:

- Previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse informatiche;
- Predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire ed impedire la realizzazione di delitti informatici;
- Predisposizione di un regolamento interno per l'utilizzo delle risorse tecnologiche e dei sistemi informatici;
- Rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia della protezione e sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici.

È in ogni caso assolutamente vietato:

- porre in essere condotte che integrino le fattispecie di cui all'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 ovvero anche soltanto ne favoriscano la realizzazione;
- installare nella rete aziendale un proprio software che possa impedire o interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali ovvero l'intero sistema informatico aziendale;
- alterare, modificare, sostituire, falsificare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico al fine di alterare, cancellare, distruggere dati o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri strumenti idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico di soggetti terzi, concorrenti, pubblici o privati, a qualunque fine;
- svolgere attività di approvvigionamento, produzione, diffusione di apparecchiature informatiche allo scopo di deteriorare un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di danneggiare le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti oppure di favorire l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta o installare apparecchiature per l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica, cancellazione o danneggiamento di dati, informazioni o programmi di soggetti pubblici o privati o aventi pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Ogni possibile violazione delle disposizioni sopra indicate deve essere prontamente denunciata e parimenti deve essere fatta idonea comunicazione all'Organismo di Vigilanza da parte di chiunque ne abbia notizia.

Tutti coloro che operano per il Policlinico di Monza e che hanno accesso al sistema informatico aziendale devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni

e le apparecchiature esclusivamente per motivi d'ufficio connessi all'attività lavorativa;

- non prestare o cedere a terzi apparecchiature informatiche del Policlinico di Monza;
- in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente il Responsabile e presentare denuncia presso l'Autorità Giudiziaria competente;
- evitare di introdurre o conservare in azienda documentazione o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, nonché applicazioni o software non preventivamente autorizzati dal Responsabile Gestione Informatizzata;
- evitare di trasferire all'esterno o trasmettere file e documenti riservati se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- evitare di lasciare incustodito ed accessibile a terzi il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altri;
- non utilizzare strumenti hardware o software atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni o documenti informatici;
- astenersi dall'effettuare copie non autorizzate di dati e software.

C. PROCEDURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Chi opera per il Policlinico nelle aree e nei processi previsti nella presente sezione di Parte speciale è tenuto alla scrupolosa e rigida osservanza delle seguenti procedure, il cui adeguato rispetto consente di contenere nel limite del tollerabile il rischio di commissione di reati:

Policlinico di Monza

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione - accettazione ricoveri e fatturazione degenza solventi

IL 51.04.02 Ufficio cartelle cliniche

IL 51.04.03 Ufficio DRG

IL 51.04.04 Ufficio personale

IL 51.04.05 Ufficio fatturazione ambulatoriale pazienti SSN ed enti

IL 51.04.06 Centro unico prenotazioni C.U.P.

IL 51.04.07 Accettazione fatturazione - prestazioni ambulatoriali

IL 51.04.08 Ufficio contabilità

IL 51.04.09 Deposito farmaci e materiale sanitario

IL 51.04.10 Ufficio acquisti

IL 51.04.11 Servizio tecnico e ingegneria clinica

IL 51.04.12 Personale medico

IL 51.04.13 Soggetti apicali

IL 51.04.14 Amministratori e procuratori

IL 51.04.15 Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento

IL 51.04.16 Altri protocolli in vigore

Clinica Eporediese

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione, accettazione ricoveri

IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze

IL 51.04.03 Ufficio personale

IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale enti

IL 51.04.05 Ufficio Accettazione - fatturazione prestazioni ambulatoriali

IL 51.04.06 Centro Unico Prenotazione C.U.P.

IL 51.04.07 Ufficio contabilità

IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario

IL 51.04.09 Ufficio acquisti

IL 51.04.10 Servizio tecnico

IL 51.04.11 Personale medico

IL 51.04.12 Soggetti apicali

IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Santa Rita

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione, accettazione ricoveri e fatturazione degenze

IL 51.04.02 Ufficio fatturazione ambulatoriale e gestione cassa

IL 51.04.03 Ufficio personale

IL 51.04.04 Centro Unico Prenotazione C.U.P.

IL 51.04.05 Ufficio segreteria radiologia

IL 51.04.06 Ufficio contabilità

IL 51.04.07 Deposito farmaci

IL 51.04.08 Ufficio acquisti

IL 51.04.09 Servizio tecnico

IL 51.04.10 Personale medico

IL 51.04.11 Soggetti apicali

IL 51.04.12 Amministratori e procuratori

Clinica S. Gaudenzio

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio e fatturazione degenze

IL 51.04.02 Ufficio accettazione e prenotazione ricoveri e segreterie unità di degenza

IL 51.04.03 Ufficio personale

IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale (radiologia, fisioterapia, poliambulatorio)

IL 51.04.05 Ufficio segreteria fisioterapia
IL 51.04.06. Ufficio segreteria radiologia
IL 51.04.07 Ufficio prenotazione/accettazione poliambulatoriale
IL 51.04.08 Ufficio contabilità
IL 51.04.09 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.10 Ufficio acquisti
IL 51.04.11 Servizio tecnico
IL 51.04.12 Personale medico
IL 51.04.13 Soggetti apicali
IL 51.04.14 Amministratori e procuratori

Clinica Salus

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione e accettazione ricoveri SSN e solventi; ufficio fatturazione degenze e solventi
IL 51.04.02 Ufficio prenotazione e accettazione prestazioni ambulatoriali SSN e solventi e ufficio fatturazione prestazioni ambulatoriali solventi SSN
IL 51.04.03 Ufficio cartelle cliniche e archivio
IL 51.04.04 Ufficio DRG
IL 51.04.05 Ufficio personale ed infermieristico
IL 51.04.06 Segreteria di radiologia
IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Città di Alessandria

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazioni, accettazione ricoveri SSN e solventi; Ufficio fatturazione degenze solventi
IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze
IL 51.04.03 Ufficio fatturazione ambulatoriale
IL 51.04.04 Ufficio personale
IL 51.04.05 Ufficio infermieristico
IL 51.04.06 Segreteria di radiologia
IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica La Vialarda

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazioni, accettazione

ricoveri

IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze
IL 51.04.03 Ufficio personale
IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale enti
IL 51.04.05 Ufficio accettazione - fatturazione prestazioni ambulatoriali
IL 51.04.06 Centro Unico Prenotazione C.U.P.
IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e Procuratori

Si ritiene, peraltro, di dover indicare alcune specifiche procedure finalizzate alla prevenzione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati, alle quali devono informare il proprio comportamento tutti i Destinatari del Modello di Organizzazione.

C.1 REGOLE PER LA PREVENZIONE LOGISTICA

I locali che ospitano i sistemi informatici sono controllati da un sistema di monitoraggio ambientale e predisposti con un sistema antincendio idoneo a salvaguardare l'integrità del dato.

L'accesso ai locali è limitato al solo personale dei Sistemi informativi e del Centro di Controllo.

L'accesso di altro personale è previsto solo alla presenza di personale dei Sistemi Informativi;

L'accesso alle copie di "backup" è limitato al solo personale dei Sistemi Informativi.

C.2 REGOLE PER LA PREVENZIONE LOGICA

Le credenziali di accesso alla rete devono essere rilasciate in modo che il solo utente possa conoscere la propria password e limitando l'accesso al dato per la propria area di competenza.

Le credenziali di accesso vengono sospese e quindi rimosse alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

Le credenziali di accesso scadono automaticamente secondo i tempi previsti dalla normativa vigente.

La modifica di un profilo può avvenire soltanto se correttamente autorizzata.

Gli utenti sono associati a specifici profili che limitano l'accesso al dato in funzione della propria area di competenza.

C.3 REGOLE PER LA PREVENZIONE APPLICATIVA, DI SISTEMA E DI RETE

Il "backup" dei dati avviene in modo sistematico, le copie di sicurezza sono posizionate in opportuni armadi ignifughi dislocati in aree diverse da quelle che ospitano i sistemi informatici.

Debbono essere eseguite periodiche e specifiche attività di verifica delle operazioni di recupero e di disponibilità dei dati e delle informazioni.

Un sistema centralizzato provvede periodicamente al rilascio degli aggiornamenti delle componenti di sistema.

Le stazioni di lavoro e i server di rete sono dotati di antivirus il cui controllo è centralizzato in modo da assicurare la distribuzione sistematica degli aggiornamenti e la rilevazione di eventuali problemi.

Il sistema di posta è dotato di specifico antivirus e antispam.

Gli accessi ad internet sono controllati da proxy server che limitano l'accesso in funzione del profilo dell'utente. I proxy ospitano specifici prodotti antivirus e di web filter.

L'esposizione della rete aziendale su internet è controllata da un sistema di firewall e antintrusione.

I server e gli apparati di rete sono costantemente monitorati da un sistema in grado di segnalare anomalie e malfunzionamenti inviando messaggi di allerta tramite mail e sms.

Gli ambienti di sviluppo e di produzione sono fisicamente separati per salvaguardare l'integrità e la disponibilità dei dati.

Le stazioni di lavoro, salvo autorizzazione specifica, non hanno la possibilità di trasferire dati su supporto sterno (ottico o magnetico).

L'accesso ai dati da parte dei fornitori esterni che si occupano della manutenzione è limitato ai sistemi ed ai dati strettamente legati a tale attività.

Le attività di modifica delle configurazioni dei

sistemi e delle applicazioni sono registrate in specifici documenti.

Sono previste istruzioni operative che descrivono le modalità di installazione e ripristino dei sistemi e delle soluzioni applicative.

SEZIONE E

Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990

n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 416 c.p. Associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, pornografia minorile, tratta di persone, trasporto di stranieri nel territorio dello Stato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione,

la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Il reato deve ritenersi: atipico.
Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 416 bis c.p. Associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniera

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della

reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il reato deve ritenersi: atipico.
Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il reato deve ritenersi: atipico.
Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, qual conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Il reato deve ritenersi: atipico.
Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 74 D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Il reato deve ritenersi: atipico.
Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 407 comma II lett. a n. 5 c.p.p. - delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra o tipo guerra o

parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 1;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, e successive modificazioni 7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;

7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi atipici.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico ed in tutte le procedure e protocolli già richiamati nelle sezioni di parte speciale e correttamente applicate nei diversi presidi della Società è misura sufficiente per valutare il rischio come tollerabile.

SEZIONE F

Art. 25 bis D. Lgs. 231/2001

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- **per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;**

- **per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento**

copie;

- per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite alla lettera a), in relazione all'articolo 453, e della lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

- per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

- per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

- per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

- per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad essere l'apparenza di un valore superiore; chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

3) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dai casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 456 c.p. Circostanze aggravanti

Le pene stabilite negli artt. 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate e ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in

circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: modesto.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: modesto

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici/comuni**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi **trascurabile/modesto**, evidenziandosi quale unica area di rischio quella relativa alla fase degli incassi e dei pagamenti.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

In ogni caso è previsto che a ogni incasso e a ogni pagamento corrisponda un documento fiscale e contabile. Il Policlinico di Monza scoraggia le operazioni di cassa per contante, prescrivendo che in tali casi debba essere prevista l'indicazione nominativa di chi effettua il pagamento.

Tutti coloro che operano per il Policlinico di Monza sono tenuti all'osservanza delle procedure e dei protocolli approvati per le singole strutture e già esplicitamente indicati, in quanto parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione, nella sezione A della presente parte speciale.

Chi opera per il Policlinico di Monza nelle aree e nei processi previsti nella presente sezione di Parte speciale è tenuto alla scrupolosa e rigida osservanza delle seguenti procedure.

Policlinico di Monza

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione - accettazione ricoveri e fatturazione degenza solventi

IL 51.04.04 Ufficio personale

IL 51.04.05 Ufficio fatturazione ambulatoriale pazienti SSN ed enti

IL 51.04.06 Centro unico prenotazioni C.U.P.

IL 51.04.07 Accettazione fatturazione - prestazioni ambulatoriali

IL 51.04.08 Ufficio contabilità

IL 51.04.10 Ufficio acquisti

IL 51.04.12 Personale medico

IL 51.04.13 Soggetti apicali

IL 51.04.14 Amministratori e procuratori

IL 51.04.15 Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento

IL 51.04.16 Altri protocolli in vigore

Clinica Eporediese

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione, accettazione ricoveri

IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze

IL 51.04.03 Ufficio personale

IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale enti

IL 51.04.05 Ufficio Accettazione - fatturazione prestazioni ambulatoriali

IL 51.04.06 Centro Unico Prenotazione C.U.P.

IL 51.04.07 Ufficio contabilità

IL 51.04.09 Ufficio acquisti

IL 51.04.11 Personale medico

IL 51.04.12 Soggetti apicali

IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Santa Rita

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione, accettazione ricoveri e fatturazione degenze

IL 51.04.02 Ufficio fatturazione ambulatoriale e gestione cassa

IL 51.04.03 Ufficio personale

IL 51.04.04 Centro Unico Prenotazione C.U.P.

IL 51.04.06 Ufficio contabilità

IL 51.04.07 Deposito farmaci

IL 51.04.08 Ufficio acquisti

IL 51.04.10 Personale medico

IL 51.04.11 Soggetti apicali

IL 51.04.12 Amministratori e procuratori

Clinica S. Gaudenzio

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio e fatturazione degenze

IL 51.04.02 Ufficio accettazione e prenotazione ricoveri e segreterie unità di degenza

IL 51.04.03 Ufficio personale

IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale (radiologia, fisioterapia, poliambulatorio)

IL 51.04.07 Ufficio prenotazione/accettazione poliambulatoriale

IL 51.04.08 Ufficio contabilità
IL 51.04.10 Ufficio acquisti
IL 51.04.12 Personale medico
IL 51.04.13 Soggetti apicali
IL 51.04.14 Amministratori e procuratori

Clinica Salus

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001
IL 51.04.01 Ufficio prenotazione e accettazione ricoveri SSN e solventi; ufficio fatturazione degenze e solventi
IL 51.04.02 Ufficio prenotazione e accettazione prestazioni ambulatoriali SSN e solventi e ufficio fatturazione prestazioni ambulatoriali solventi SSN
IL 51.04.05 Ufficio personale ed infermieristico
IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Città di Alessandria

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001
IL 51.04.01 Ufficio prenotazioni, accettazione ricoveri SSN e solventi; Ufficio fatturazione degenze solventi
IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze
IL 51.04.03 Ufficio fatturazione ambulatoriale
IL 51.04.04 Ufficio personale
IL 51.04.05 Ufficio infermieristico
IL 51.04.06 Segreteria di radiologia
IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica La Vialarda

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001
IL 51.04.01 Ufficio prenotazioni, accettazione ricoveri
IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze
IL 51.04.03 Ufficio personale
IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale enti
IL 51.04.05 Ufficio accettazione - fatturazione prestazioni ambulatoriali
IL 51.04.06 Centro Unico Prenotazione C.U.P.
IL 51.04.07 Ufficio contabilità

IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e Procuratori

SEZIONE G

Art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- *per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- *per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria e del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1032.

Il reato deve ritenersi: atipico.
Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia e violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 516 c.p. vendita di sostanze alimentari non genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1032.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di

beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetto o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili. L'analisi della tipologia delle attività del Policlinico di Monza induce a ritenere minima la sussistenza di una reale probabilità di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

Tutti coloro che operano per il Policlinico di Monza nell'ambito dei processi di acquisizione di beni e servizi sono in ogni caso tenuti ad osservare le infra indicate procedure.

Policlinico di Monza

IL 51.04.08 Ufficio contabilità
IL 51.04.11 Servizio tecnico e ingegneria clinica
IL 51.04.09 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.10 Ufficio acquisti
IL 51.04.13 Soggetti apicali
IL 51.04.14 Amministratori e procuratori

Clinica Eporediese

IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Santa Rita

IL 51.04.06 Ufficio contabilità
IL 51.04.07 Deposito farmaci
IL 51.04.08 Ufficio acquisti
IL 51.04.09 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Soggetti apicali
IL 51.04.12 Amministratori e procuratori

Clinica S. Gaudenzio

IL 51.04.08 Ufficio contabilità
IL 51.04.09 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.10 Ufficio acquisti
IL 51.04.11 Servizio tecnico

IL 51.04.13 Soggetti apicali
IL 51.04.14 Amministratori e procuratori

Clinica Salus

IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Città di Alessandria

IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica La Vialarda

IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e Procuratori

SEZIONE H

Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività del Policlinico di Monza induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come tollerabile.

SEZIONE I

Art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/2001

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583 bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*

2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

Il reato previsto nella presente sezione deve ritenersi, in conformità alle Linee Guida A.I.O.P., **peculiare**.

Il profilo di rischio deve ritenersi **rilevante**, potendosi ipotizzare l'utilizzo delle strutture sanitarie per praticare la mutilazione di organi genitali femminili.

È vietato adibire, anche solo occasionalmente, qualsivoglia struttura del Policlinico di Monza allo svolgimento di una qualunque attività che possa

consentire, favorire o realizzare pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Il personale adibito all'accettazione deve segnalare al Direttore Sanitario l'effettuazione di qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine di etnie considerabili a rischio ovvero di situazioni che per la loro particolarità presentino elementi di possibile rischio di commissione del reato ex art. 583 bis c.p. In tali casi il Direttore Sanitario è tenuto a controllare la diagnosi di entrata e la coerenza della terapia praticata, vistando personalmente la cartella clinica della paziente.

Chi opera per il Policlinico nelle aree e nei processi previsti nella presente sezione di Parte speciale è, dunque, tenuto alla scrupolosa e rigida osservanza delle seguenti procedure, il cui adeguato rispetto consente di contenere nel limite del tollerabile il rischio di commissione di reati:

Policlinico di Monza

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione - accettazione ricoveri e fatturazione degenza solventi

IL 51.04.02 Ufficio cartelle cliniche

IL 51.04.03 Ufficio DRG

IL 51.04.04 Ufficio personale

IL 51.04.05 Ufficio fatturazione ambulatoriale pazienti SSN ed enti

IL 51.04.06 Centro unico prenotazioni C.U.P.

IL 51.04.07 Accettazione fatturazione - prestazioni ambulatoriali

IL 51.04.12 Personale medico

IL 51.04.13 Soggetti apicali

IL 51.04.14 Amministratori e procuratori

IL 51.04.16 Altri protocolli in vigore

Clinica Eporediese

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione, accettazione ricoveri

IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze

IL 51.04.03 Ufficio personale

IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale enti

IL 51.04.05 Ufficio Accettazione - fatturazione prestazioni ambulatoriali

IL 51.04.06 Centro Unico Prenotazione C.U.P.

IL 51.04.11 Personale medico

IL 51.04.12 Soggetti apicali

IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Santa Rita

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione, accettazione ricoveri e fatturazione degenze

IL 51.04.02 Ufficio fatturazione ambulatoriale e gestione cassa

IL 51.04.03 Ufficio personale

IL 51.04.04 Centro Unico Prenotazione

IL 51.04.10 Personale medico

IL 51.04.11 Soggetti apicali

IL 51.04.12 Amministratori e procuratori

Clinica S. Gaudenzio

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio e fatturazione degenze

IL 51.04.02 Ufficio accettazione e prenotazione ricoveri e segreterie unità di degenza

IL 51.04.03 Ufficio personale

IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale (radiologia, fisioterapia, poliambulatorio)

IL 51.04.07 Ufficio prenotazione/accettazione poliambulatoriale

IL 51.04.12 Personale medico

IL 51.04.13 Soggetti apicali

IL 51.04.14 Amministratori e procuratori

Clinica Salus

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazione e accettazione ricoveri SSN e solventi; ufficio fatturazione degenze e solventi

IL 51.04.02 Ufficio prenotazione e accettazione prestazioni ambulatoriali SSN e solventi e ufficio fatturazione prestazioni ambulatoriali solventi SSN

IL 51.04.03 Ufficio cartelle cliniche e archivio

IL 51.04.04 Ufficio DRG

IL 51.04.05 Ufficio personale ed infermieristico

IL 51.04.11 Personale medico

IL 51.04.12 Soggetti apicali

IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Città di Alessandria

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazioni, accettazione ricoveri SSN e solventi; Ufficio fatturazione degenze solventi

IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze

IL 51.04.03 Ufficio fatturazione ambulatoriale

IL 54.04.04 Ufficio personale

IL 51.04.05 Ufficio infermieristico

IL 51.04.11 Personale medico

IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica La Vialarda

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna
231/2001

IL 51.04.01 Ufficio prenotazioni, accettazione
ricoveri

IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze

IL 51.04.03 Ufficio personale

IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale
enti

IL 51.04.05 Ufficio accettazione - fatturazione
prestazioni ambulatoriali

IL 51.04.06 Centro Unico Prenotazione C.U.P.

IL 51.04.11 Personale medico

IL 51.04.12 Soggetti apicali

IL 51.04.13 Amministratori e Procuratori

SEZIONE J

Art. 25 quinquies D. Lgs. 231/2001

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- *per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

- *per i delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

- *per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, nonché per il delitto di cui all'art. 609 undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si*

applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici

ovvero produce materiale pornografico; recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 54.937.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 602 c.p. Acquisto ed alienazione di schiavi

Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cin que a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*

2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati*

siano minori in età non lavorativa;

3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: modesto.

Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni

Chiunque allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1) *se il reato è commesso da più persone riunite;*

2) *se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*

3) *se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*

4) *se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore*

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

Come sopra indicato, i reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici** per le diverse ipotesi delittuose sopra riportate eccetto che per la fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che deve ritenersi **comune**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Policlinico deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili, eccetto che per l'ipotesi di cui all'art. 603 bis c.p. che deve ritenersi **modesto**.

L'analisi della tipologia delle attività del Policlinico induce a ritenere comunque contenuta

la sussistenza di un rischio anche per la commissione di quest'ultimo reato, che pure, come insegnano alcuni fatti di cronaca giudiziaria anche recente, non può dirsi escluso anche in contesti che appaiono lontani da degenerazioni del mondo del lavoro.

L'adozione delle seguenti procedure trasversali per la selezione, assunzione e gestione delle risorse umane è misura adeguata per condurre nel limite del tollerabile il rischio reato per quel che concerne l'ipotesi di cui all'art. 603 bis c.p.:

- PT042010_Ed.01_Formazione del personale;
- PT082010_Ed.01_Assunzione personale;
- PT092010_Ed.01_Inserimento di nuovo personale;
- IL 712.01.26_Ed. 03_Piano d'inserimento neo assunto.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come tollerabile.

SEZIONE K

Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001

ABUSI DI MERCATO

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tanto tale prodotto o profitto.

Art. 184 D. Lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio

di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;**
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;**
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).**

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 D. Lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione

penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio

regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di reati della presente sezione nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

SEZIONE L

Art. 25 octies D. L.gs. 231/2001

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due*

anni.

3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 . La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) .

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi . La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale .

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione .

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: modesto.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 .

Il reato deve ritenersi: comune.
Profilo di rischio: modesto.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Il reato deve ritenersi: comune.
Profilo di rischio: modesto.

Art. 648 ter1 Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore

nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato deve ritenersi: comune.
Profilo di rischio: rilevante.

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **comuni**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi **rilevante** per quanto concerne l'ipotesi di cui all'art. 648 ter1, **modesto** per le altre ipotesi di reato.

È vietato acquistare, ricevere, sostituire beni che si ritiene, ovvero si sospetta, che abbiano provenienza illecita. Per ogni acquisto di beni è sempre necessario procedere:

- all'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore;
- alla valutazione del prezzo proposto in relazione ai valori di mercato;
- al controllo della corrispondenza tra i destinatari dei pagamenti ed i soggetti effettivamente coinvolti nella transazione commerciale.

Ad ogni acquisto deve corrispondere un

documento fiscale e contabile.

I pagamenti debbono avvenire con mezzi tracciabili, con il minimo ricorso all'uso dei contanti.

Per i singoli processi di acquisto o ricezione di beni deve essere individuato un soggetto responsabile. In caso di ricezione di denaro dovrà esserne verificata l'origine al fine di accertare la provenienza lecita, anche attraverso la verifica del soggetto che trasferisce.

Nel caso di investimenti o sponsorizzazioni di terzi dovranno essere svolti preventivi e completi accertamenti in ordine alla congruità economica ed agli scopi dell'attività.

Qualsiasi anomalia o criticità deve essere comunicata con tempestività al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza.

Tutti coloro che operano per il Policlinico di Monza nell'ambito dei processi di acquisizione di beni e servizi nonché nella gestione dei flussi di denaro sono in ogni caso tenuti ad osservare le infra indicate procedure.

Policlinico di Monza

IL 51.04.08 Ufficio contabilità
IL 51.04.10 Ufficio acquisti
IL 51.04.12 Personale medico
IL 51.04.13 Soggetti apicali
IL 51.04.14 Amministratori e procuratori
IL 51.04.15 Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento
IL 51.04.16 Altri protocolli in vigore

Clinica Eporediese

IL 51.04.03 Ufficio personale
IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico IL 51.04.11 Personale medico IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Santa Rita

IL 51.04.03 Ufficio personale
IL 51.04.06 Ufficio contabilità
IL 51.04.07 Deposito farmaci
IL 51.04.08 Ufficio acquisti
IL 51.04.09 Servizio tecnico
IL 51.04.10 Personale medico

IL 51.04.11 Soggetti apicali
IL 51.04.12 Amministratori e procuratori
IL 51.04.16 Ufficio fatturazione ambulatoriale e gestione cassa

Clinica S. Gaudenzio

IL 51.04.08 Ufficio contabilità
IL 51.04.10 Ufficio acquisti
IL 51.04.11 Servizio tecnico
IL 51.04.12 Personale medico
IL 51.04.13 Soggetti apicali
IL 51.04.14 Amministratori e procuratori

Clinica Salus

IL 51.04.05 Ufficio personale ed infermieristico
IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Città di Alessandria

IL 51.04.04 Ufficio personale
IL 51.04.05 Ufficio infermieristico
IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica La Vialarda

IL 51.04.39 Ufficio personale
IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

SEZIONE M

Art. 25-octies.1

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti,

si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2.bis In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 512 bis del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 493 ter Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo

comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 640 ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi

trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività del Policlinico di Monza induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

SEZIONE N

Art 25-octies.2 D.lgs. 231/2001

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:

a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice

penale.

3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.

A.VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi atipici.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività del Policlinico di Monza induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

SEZIONE O

Art. 25 novies D.Lgs. 231/2001

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174

quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 171 L. 633/1941

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra

modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171 bis L. 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità

Art. 171 ter L. 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento,

in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; pur non avendo concorso nella duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

a) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati ad alta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

b) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui

all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da altri diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies L. 633/1941

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies L. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174 quinquies L. 633/1941

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore,

sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica + disposta la revoca della licenza di esercizio e dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività del Policlinico di Monza induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come tollerabile.

SEZIONE P

Art. 25 decies D.Lgs. 231/2001

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 377 bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni .

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

Il reato previsto nella presente sezione deve ritenersi **comune**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di reati della presente sezione nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi **modesto**.

Si tratta, in effetti di reato contro l'amministrazione della Giustizia, il cui rischio di commissione prescinde dall'attività effettiva svolta dalla società, giacché in ogni contesto può sorgere il rischio di un procedimento penale davanti all'Autorità Giudiziaria nel quale la persona giuridica potrebbe fruire di un astratto vantaggio o interesse a condizionare le dichiarazioni di chi è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Pare, pertanto, indispensabile precisare che:

- chiunque operi per il Policlinico di Monza deve astenersi dal contattare le persone chiamate dall'Autorità Giudiziaria per

rendere dichiarazioni né deve avere qualsivoglia tipo di colloquio con esse avente ad oggetto la questione processuale;

- chiunque operi per il Policlinico di Monza deve astenersi dal contattare coloro che, non ancora chiamati a rendere dichiarazioni dall'autorità giudiziaria, siano soggetti a conoscenza di fatti rilevanti sotto il profilo penale al fine di condizionarne le future possibili dichiarazioni.

In ogni caso si evidenzia come il rispetto dei principi e delle procedure previste nel Codice Etico rappresenti strumento idoneo, unitamente alle regole sopra indicate, per prevenire il compimento di tale ipotesi di reato e considerare il rischio tollerabile.

È fatto altresì espresso obbligo per coloro i quali siano stati oggetto di tentativo di condizionamento in merito ad un'eventuale dichiarazione davanti all'Autorità Giudiziaria di comunicare quanto avvenuto tempestivamente all'Organismo di Vigilanza per i provvedimenti del caso.

SEZIONE Q

Articoli 3 e 10 Legge 16 marzo 2006 n. 146 REATI TRANSNAZIONALI

Art. 3 Definizione di reato transnazionale

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

sia commesso in più di uno Stato;

ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 10 Responsabilità amministrativa degli enti

In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si

applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale, dell'articolo 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377 bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 416 c.p. Associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, pornografia minorile, tratta di persone, trasporto di stranieri nel territorio dello Stato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nonché agli articoli

22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. Associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniero

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 291 quater D.P.R. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuiti da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche attuando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione

dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 74 D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 D.Lgs. 286/1998

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro utilizzando servizi internazionali i trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti;

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito

con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi atipici.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reati nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività del Policlinico di Monza induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come tollerabile.

SEZIONE R

Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001

REATI AMBIENTALI

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis e 452-bis.1,, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;*
- e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;*
- e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la*

sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

1-ter. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

1-quater. Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione

pecuniaria da cinquecento a mille quote;
3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le

sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 452-bis Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

- 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;*
- 2) in danno di specie animali o vegetali protette;*
- 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;*

- 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli*

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: modesto.

Art. 452-bis.1 Commercio di prodotti inquinanti

Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

La pena è aumentata se dal fatto deriva:

- 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;*
- 2) in danno di specie animali o vegetali protette;*
- 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;*
- 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.*

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: modesto.

Art. 452 quater Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o*

esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 452 quinquies Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: modesto.

Art. 452 octies Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 452 sexies Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque

abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: modesto.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.

000 euro.

Il reato deve ritenersi: atipico.
Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13, D.Lgs. 152/2006

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quattordicesimo comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare

e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Il reato deve ritenersi: comune.
Profilo di rischio: modesto.

Art. 256, commi 1, 2, 3 primo e secondo periodo, 4, 5, 6, D.Lgs. 152/2006

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.1650

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito

con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui

all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: critico.

Art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006

1. *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

2. *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio : modesto.

Art. 258, comma 4 D.Lgs. 152/2006

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Il reato deve ritenersi: comune.
Profilo di rischio: rilevante.

Art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi

Il reato deve ritenersi: atipico.
Profilo di rischio per: trascurabile.

Art. 452 quaterdecies c.p. 'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti' (già art. 260 D.Lgs. 152/2006).

La fattispecie di cui all'art. 260 D.lgs. 152/2006 è stata sostituita ai fini del dlgs. 231/01 ad opera del D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (in Gazz. Uff., 22 marzo 2018, n. 68) con quella di cui all'art. 452 quaterdecies c.p..

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente

ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Il reato deve ritenersi: atipico.
Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8, D.Lgs. 152/2006

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. (secondo periodo) Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

7. (terzo periodo) Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

Art. 279, commi 2 e 5, D.Lgs. 152/2006

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 1, commi 1 e 2, L. 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 ad euro 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000 a € 300.000.

2. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 2, commi 1 e 2, L. 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000 a € 200.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui

all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000 a € 200.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 6, commi 1 e 4, L. 150/1992

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 3 L. 549/1993

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di

impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il reato deve ritenersi: atipico.

Profilo di rischio: trascurabile.

Art. 192 D.Lgs. 152/2006 "Divieto di abbandono"

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento

dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Il reato deve ritenersi: peculiare.

Profilo di rischio: critico.

INTRODUZIONE

Con l'inserimento dell'art. 25 undecies entrano a far parte del catalogo dei reati presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche anche taluni dei reati ambientali e afferenti alla gestione dei rifiuti.

Nell'unico articolo introdotto, in realtà, vengono individuati quali reati presupposto condotte del tutto eterogenee, in ordine alle quali pare in ogni caso opportuno effettuare una corretta verifica in merito alla sussistenza di profili di rischio nell'ambito dell'attività ordinaria di una clinica privata convenzionata.

L'analisi della tipologia delle attività del Policlinico di Monza induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati per i quali è stata effettuata una valutazione del rischio con giudizio "trascurabile".

Il rispetto dei principi e delle regole sancite dal Codice Etico, anche nei richiami alla necessaria osservanza di tutte le norme sancite dall'Ordinamento, è misura sufficiente per valutare in questi casi il rischio come tollerabile.

Diversa è invece l'attenzione che deve essere posta alla raccolta e smaltimento dei rifiuti

sanitari speciali, per i quali si ravvisa un rischio "critico" così come per la gestione di altre tipologie di rifiuti si rileva la presenza di un rischio "rilevante" ovvero in taluni casi "modesto", così come sopra indicato. Si tratta, infatti, di attività imprescindibile nell'ambito della corretta gestione di una clinica, nonché di assoluto rilievo attesa la necessità che la stessa venga eseguita in conformità al dettato normativo.

REATI	CATEGORIE	RISCHIO
ART. 727 BIS C.P.	ATIPICO	TRASCURABILE
ART. 733 BIS	ATIPICO	TRASCURABILE
ART. 137 D.LGS. 152/2006 COMMI 3, 5 PRIMO PERIODO E 13	ATIPICO	MODESTO
ART. 137 D.LGS. 152/2006 COMMI 2, 5, SECONDO PERIODO, E 11	COMUNE	MODESTO
ART. 256 D.LGS. 152/2006 COMMI 1, LETT. A, E 6, PRIMO PERIODO	COMUNE	CRITICO
ART. 256 D.LGS. 152/2006 COMMI 1, LETT. B	COMUNE	CRITICO
ART. 256 D.LGS. 152/2006 COMMI 3, PRIMO PERIODO E 5	ATIPICO	TRASCURABILE
ART. 256 D.LGS. 152/2006 COMMA 3, SECONDO PERIODO	ATIPICO	TRASCURABILE
ART. 257 D.LGS. 152/2006 COMMA 1	ATIPICO	MODESTO
ART. 257 D.LGS. 152/2006 COMMA 2	ATIPICO	MODESTO
ART. 258 COMMA 4 D.LGS. 152/2006 SECONDO PERIODO	COMUNE	RILEVANTE
ART. 259 COMMA 1 D.LGS. 152/2006	ATIPICO	TRASCURABILE
ART. 260 BIS D.LGS. 152/2006 SISTRI	COMUNE	RILEVANTE
ART. 279 COMMA 5 D.LGS. 152/2006	ATIPICO	TRASCURABILE
L. 7.2.1992 N. 150	ATIPICI	TRASCURABILE
ART. 3 COMMA 6 L. 28.12.1993 N. 549	ATIPICO	TRASCURABILE
D.LGS. 6.11.2007 N. 202	ATIPICI	TRASCURABILI

A. IDENTIFICAZIONE DELLE POTENZIALI AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

I reati previsti nella presente sezione, con particolare riferimento a quelli relativi alla raccolta e smaltimento di rifiuti sanitari, devono ritenersi peculiari.

Il rischio in ordine alla possibile commissione dei reati previsti in questa sezione deve considerarsi critico.

Le aree di rischio debbono individuarsi in ogni attività di carattere sanitario posta in essere all'interno di ogni clinica.

Assume particolare rilievo come processo sensibile ogni aspetto della filiera della raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti sanitari.

B. PROCEDURE E PRESIDI

Ogni singola clinica facente parte del Policlinico di Monza S.p.A. si è da tempo dotata di procedure ed istruzioni di lavoro atte ad esplicitare regole chiare da seguire nell'ambito della raccolta e smaltimento di rifiuti sanitari.

In particolare:

Policlinico di Monza - N. IL 080101 - Ed. 08 del 20.03.2012 "Smaltimento rifiuti";

Clinica San Gaudenzio - N. IL 010806 - Ed. 05 del 03.03.2014 "Gestione dei rifiuti";

Clinica Santa Rita - N. IL 092402 - Ed. 01 del 07.09.2009 "Raccolta e smaltimento rifiuti speciali"; N. IL 080101 - Ed. 01 del 07.07.2011 "Smaltimento dei rifiuti"; N. IL 080101 - IL 010243/PT 152012 - Ed. 00 del 07.03.2013 "Gestione dei Rifiuti";

Clinica Eporediese - N. PT 152012 - Ed. 00 del 20.11.2012 "Gestione Rifiuti";

Clinica Salus - N. IL 72.01.38 - Ed. 00 del 1.01.2017 "Raccolta e smaltimento rifiuti speciali"; N. IL 63.01.03- Ed. 00 del 1.01.2017 "Trasporto, stoccaggio e conferimento dei rifiuti";

Clinica La Vialarda - N. IL 092402 - Ed. 00 del 09.06.2011 "Raccolta e smaltimento rifiuti speciali";

Come emerge dalla lettura della tabella vi sono previsioni normative del tutto avulse rispetto all'attività della Società ed alle conseguenti aree di rischio individuabili.

N. IL 090505 - Ed. 00 del 16.09.2010 “Raccomandazioni igienico sanitarie per la pratica di laboratorio e smaltimento rifiuti; N. IL 080101 - Ed 00 del 16.09.2010 “Smaltimento dei rifiuti”; N. PO 0801 - Ed. 00 del 20.12.2011 “Identificazione e rintracciabilità del prodotto”; PO 0903 - Ed. 00 del 09.06.2011 “Attività del servizio di radiologia e diagnostica per immagini”.

AGGIORNAMENTI

Le procedure e le istruzioni di lavoro sopra indicate devono ritenersi quivi integralmente riportate e rappresentano idonei presidi per scongiurare la commissione di reati nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti sanitari.

Il rispetto delle norme esplicitate nelle singole procedure e istruzioni di lavoro consente di ricondurre il rischio di commissione di reati nel limite del rischio accettabile.

È fatto obbligo per ogni persona che opera per il Policlinico di Monza osservare con assoluto rigore le regole nelle stesse previste.

Tutti coloro che operano per il Policlinico di Monza sono tenuti alla conoscenza ed alla scrupolosa osservanza dei principi e delle regole previste nelle predette procedure ed istruzioni di lavoro.

L’inosservanza degli stessi è considerata violazione del Modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare, punito secondo i criteri e i principi enunciati nel sistema disciplinare previsto nella parte generale del presente Modello di Organizzazione.

Le procedure o istruzioni di lavoro richiamate identificano le diverse tipologie di rifiuti prodotti all’interno di ogni struttura sanitaria.

Le procedure o istruzioni di lavoro richiamate identificano le aree di rischio e i processi sensibili, disciplinando correttamente lo svolgimento dell’attività di raccolta e smaltimento dei diversi tipi di rifiuto.

Le procedure o istruzioni di lavoro individuano le funzioni aziendali responsabili all’interno di ogni singolo processo relativo alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti.

C. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E

ADDESTRAMENTO

Il Policlinico di Monza è tenuto a fornire adeguata informazione sui rischi strettamente connessi all’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. La Società è tenuta a garantire che tutti coloro che prestano la propria attività per il Policlinico di Monza e all’interno delle sue strutture abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all’acquisizione di competenze per lo svolgimento delle rispettive attività nonché all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi con riferimento alla complessiva attività di produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La formazione e l’eventuale addestramento devono tenere conto delle specificità afferenti le singole mansioni ed attività.

La formazione deve essere oggetto di periodico aggiornamento in ragione dell’evoluzione dei rischi individuati e dell’insorgenza di nuovi rischi, in caso di modifiche normative nonché nell’eventualità di novità strutturali dell’organizzazione del lavoro.

L’espletamento della formazione è sempre documentata per iscritto e tale documentazione deve essere inviata annualmente all’Organismo di Vigilanza con relazione di accompagnamento da parte del Responsabile del Procedimento.

D. CONTROLLO E AGGIORNAMENTO

Il Responsabile del Procedimento (Direttore Sanitario) è tenuto a un costante monitoraggio dell’adeguatezza delle misure precauzionali adottate e dell’efficace funzionamento delle procedure e delle istruzioni di lavoro.

Deve pertanto provvedersi alla regolamentazione di un sistema di controllo costante sull’attuazione del Modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Nel caso in cui emergano criticità relative a significative violazioni delle norme previste ex lege o predisposte dalle procedure o istruzioni di lavoro il Policlinico di Monza si impegna a riesaminare ed eventualmente modificare il Modello di Organizzazione su proposta del Responsabile del Procedimento e previa

comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

E. DOCUMENTAZIONE

Il Responsabile del Procedimento cura che l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti sia documentata, registrando le operazioni finalizzate all'adempimento degli obblighi giuridici sopra enunciati.

Il sistema di registrazione deve prevedere la tracciabilità delle verifiche effettuate, la data delle operazioni di controllo e di eventuale modifica delle procedure in atto, l'individuazione del soggetto che vi ha proceduto, nonché le eventuali criticità rilevate.

La documentazione può avvenire mediante l'utilizzo di supporti documentali cartacei o informatici da conservare ordinatamente, con le eventuali revisioni ed implementazioni.

F. COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'importanza e il rilievo delle problematiche e delle criticità nell'ambito della complessa tematica della produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti richiede in ogni caso la cooperazione di tutti coloro che a vario titolo operano per il Policlinico di Monza e che vengono a conoscenza di situazioni di inosservanza delle disposizioni normative in materia ovvero di situazioni di possibile rischio e pericolo per le persone ovvero per l'ambiente. È pertanto fatto obbligo per tutti coloro che operano per il Policlinico di Monza effettuare immediata comunicazione scritta all'Organismo di Vigilanza in merito alla verificata inosservanza delle disposizioni in tema di produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il Responsabile del Procedimento (Direttore Sanitario) è tenuto ad inviare relazione semestrale all'Organismo di Vigilanza avente ad oggetto le seguenti comunicazioni:

- Modalità di svolgimento dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti;
- Eventuali criticità emerse (non accettazione di un rifiuto prodotto nella singola struttura, contestazioni da parte

delle Autorità preposte alla vigilanza ed al controllo, procedimenti penali aperti);

- Eventuali casi di violazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro;
- Proposte di modifica o aggiornamento delle procedure e istruzioni di lavoro;
- Mantenimento dei requisiti previsti ex lege da parte del soggetto fornitore incaricato della gestione dei rifiuti speciali (la verifica dell'autorizzazione deve essere annuale).

L'Organismo di Vigilanza cura la raccolta delle comunicazioni.

La violazione degli obblighi di comunicazione costituisce violazione del presente Modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare sanzionabile ai sensi e per gli effetti del sistema sanzionatorio previsto nella parte generale del presente documento.

SEZIONE S

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Art. 25 duodecies D.L.vo 231/2001

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Art. 22 commi 12 e 12 bis D.Lgs. 25.07.1998 n. 286

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età*

non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.

A. IDENTIFICAZIONE DELLE POTENZIALI AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

Le aree di rischio individuate come rilevanti concernono la selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente, dirigenti e personale operativo e del personale con rapporti di collaborazione con la Società.

Assumono particolare rilievo quali processi sensibili l'assunzione ovvero l'instaurazione di un rapporto di collaborazione professionale con un cittadino extracomunitario.

Il rischio che si individua è insito nella possibilità che sia assunta ovvero sia intrapresa una collaborazione professionale con persona extracomunitaria irregolare al fine di trarre un qualsivoglia vantaggio.

Il reato previsto nella presente sezione deve ritenersi **comune**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tale fattispecie di reato nell'ambito dell'attività della Società deve ritenersi **modesto**.

Le attività a rischio possono, dunque, individuarsi:

- Valutazione necessità/opportunità di integrare l'organico;
- Ricerca sul mercato di personale;
- Acquisizione documentazione della persona che si intende assumere o con la quale si intende avviare una collaborazione professionale;
- La permanenza del rapporto di lavoro;
- Il rinnovo del rapporto di lavoro.

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO/PROCEDURE

Il Responsabile dell'ufficio personale, allorquando viene avviata una procedura per l'assunzione o la collaborazione con un cittadino extracomunitario, deve:

- Verificare la posizione di regolarità sul territorio italiano del lavoratore extracomunitario che si intende assumere attraverso l'acquisizione della relativa documentazione (passaporto, permesso di

soggiorno o carta di soggiorno);

- Verificare periodicamente (almeno annualmente) il mantenimento della posizione di regolarità del lavoratore extracomunitario sul territorio italiano mediante la richiesta a quest'ultimo di esibire il documento autorizzativo (permesso di soggiorno o carta di soggiorno) in corso di validità, conservandone copia e predisponendo idoneo strumento di richiamo della verifica alla data di scadenza. Alla scadenza il responsabile dell'ufficio personale effettuerà opportuna verifica in ordine al rinnovo del documento autorizzativo.

Il contratto di lavoro o di collaborazione professionale deve riportare anche l'obbligo per il lavoratore extracomunitario di comunicare immediatamente al datore di lavoro l'eventuale perdita dello status di regolarità sul territorio italiano (revoca, annullamento, mancato rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno).

L'adozione delle seguenti procedure trasversali per la selezione, assunzione e gestione delle risorse umane è misura adeguata per condurre nel limite del tollerabile il rischio reato:

- PT042010_Ed.01_Formazione del personale;
- PT082010_Ed.01_Assunzione personale;
- PT092010_Ed.01_Inserimento di nuovo personale;
- IL 712.01.26_Ed. 03_Piano d'inserimento neo assunto.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è altresì profilo adeguato per valutare il rischio come tollerabile.

C. TRACCIABILITÀ ED ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla posizione sul territorio italiano del cittadino extracomunitario assunto o con il quale si intrattiene una collaborazione professionale deve essere archiviata e conservata in copia sino ad anni cinque dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

D. COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI

VIGILANZA

Il Responsabile dell'ufficio personale predispone e trasmette annualmente all'Organismo di Vigilanza un report con l'indicazione dei lavoratori extracomunitari assunti e la data di scadenza del permesso o carta di soggiorno.

SEZIONE T

Art. 25-terdecies RAZZISMO E XENOFOBIA

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi atipici.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di reati della presente sezione nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

SEZIONE U

Art. 25-quinquiesdecies REATI TRIBUTARI

1. In relazione alla commissione dei delitti

previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi

fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la

sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 2 D.lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

Art. 3 D.lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque

per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

Art. 8 D.lgs. 74/2000 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

Art. 10 D.lgs. 74/2000 "Occultamento o distruzione di documenti contabili"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

Art. 11 D.lgs. 74/2000 "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte"

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: rilevante.

Art. 4 D.lgs. 74/2000 "Dichiarazione infedele" in ambito transfrontaliero

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto

ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: modesto.

Art. 5 D.lgs. 74/2000 "Omessa dichiarazione" in ambito transfrontaliero

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il reato deve ritenersi: comune.

Profilo di rischio: modesto.

Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 "Indebita compensazione" in ambito transfrontaliero

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 38

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito

Il reato deve ritenersi: comune.
Profilo di rischio: modesto.

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **comuni**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di reati della presente sezione nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi **rilevante**, eccetto che per i delitti previsti in ambito transfrontaliero, in ordine ai quali il rischio deve ritenersi **modesto**.

Si tratta di reati che possono essere commessi in ogni contesto societario e, dunque, deve ritenersi che debbano essere adottati principi e criteri adeguati nell'ambito della gestione della determinazione dei debiti o crediti in ambito tributario tali da riportare il rischio reato nel limite del tollerabile.

La Società assicura la completa e rigorosa osservanza della normativa tributaria vigente, sia a livello nazionale che internazionale. Tutti gli adempimenti fiscali, inclusi la dichiarazione e il versamento delle imposte dirette e indirette, la gestione dell'IVA e l'applicazione delle ritenute d'acconto, sono gestiti con la massima diligenza e accuratezza. A tal fine, la Società implementa procedure interne di controllo e verifica costanti, a mezzo delle funzioni aziendali a ciò preposte e di sistemi informatici avanzati, per garantire la tempestività e la correttezza di ogni operazione tributaria.

Questo approccio è volto a prevenire qualsiasi rischio di violazione normativa, sanzioni o pregiudizi alla reputazione aziendale, contribuendo al contempo a un'efficiente gestione finanziaria e alla conformità con i principi di trasparenza e legalità.

Chi opera per il Policlinico di Monza nelle aree e
85

nei processi previsti nella presente sezione di Parte speciale è, dunque, tenuto alla scrupolosa e rigida osservanza delle seguenti procedure il cui adeguato rispetto consente di contenere nel limite del tollerabile il rischio di commissione di reati.

Policlinico di Monza

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001
IL 51.04.01 Ufficio prenotazione - accettazione ricoveri e fatturazione degenza solventi
IL 51.04.05 Ufficio fatturazione ambulatoriale pazienti SSN ed enti
IL 51.04.06 Centro unico prenotazioni C.U.P.
IL 51.04.07 Accettazione fatturazione - prestazioni ambulatoriali
IL 51.04.08 Ufficio contabilità
IL 51.04.09 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.10 Ufficio acquisti
IL 51.04.13 Soggetti apicali
IL 51.04.14 Amministratori e procuratori
IL 51.04.15 Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento
IL 51.04.16 Altri protocolli in vigore

Clinica Eporediese

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001
IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze
IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale enti
IL 51.04.05 Ufficio Accettazione - fatturazione prestazioni ambulatoriali
IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Santa Rita

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001
IL 51.04.01 Ufficio prenotazione, accettazione ricoveri e fatturazione degenze
IL 51.04.02 Ufficio fatturazione ambulatoriale e gestione cassa
IL 51.04.03 Ufficio personale
IL 51.04.06 Ufficio contabilità
IL 51.04.08 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Personale medico
IL 51.04.11 Soggetti apicali
IL 51.04.12 Amministratori e procuratori

Clinica S. Gaudenzio

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001
IL 51.04.01 Ufficio e fatturazione degenze
IL 51.04.02 Ufficio accettazione e prenotazione ricoveri e segreterie unità di degenza
IL 51.04.03 Ufficio personale
IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale (radiologia, fisioterapia, poliambulatorio)
IL 51.04.08 Ufficio contabilità
IL 51.04.10 Ufficio acquisti
IL 51.04.12 Personale medico
IL 51.04.13 Soggetti apicali
IL 51.04.14 Amministratori e procuratori

Clinica Salus

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001
IL 51.04.01 Ufficio prenotazione e accettazione ricoveri SSN e solventi; ufficio fatturazione degenze e solventi
IL 51.04.02 Ufficio prenotazione e accettazione prestazioni ambulatoriali SSN e solventi e ufficio fatturazione
IL 51.04.06 Segreteria di radiologia
IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Città di Alessandria

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001
IL 51.04.01 Ufficio prenotazioni, accettazione ricoveri SSN e solventi; Ufficio fatturazione degenze solventi
IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze
IL 51.04.03 Ufficio fatturazione ambulatoriale
IL 51.04.04 Ufficio personale
IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica La Vialarda

PO 51.04 Protocolli di organizzazione interna 231/2001
IL 51.04.01 Ufficio prenotazioni, accettazione ricoveri
IL 51.04.02 Ufficio DRG e fatturazione degenze
IL 51.04.03 Ufficio personale
IL 51.04.04 Ufficio fatturazione ambulatoriale enti
IL 51.04.05 Ufficio accettazione - fatturazione prestazioni ambulatoriali
IL 51.04.09 Ufficio acquisti

IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e Procuratori

SEZIONE V

Art. 25-sexiesdecies CONTRABBANDO

In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di reati della presente sezione nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come tollerabile.

SEZIONE W

Art. 25-septiesdecies

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1. In relazione alla commissione del delitto previsto

dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi atipici.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di reati della presente sezione nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come tollerabile.

SEZIONE Y

Art. 25-duodevicies

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi atipici.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di reati della presente sezione nell'ambito dell'attività del Policlinico di Monza deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come tollerabile.

SEZIONE Z

Art. 25 ter lett. S bis) D.L.vo 231/2001, così come introdotta dall'art. 1, comma 77, lett. B) della L. 6 novembre 2012 n. 190 e successivamente riformata dal D.Lgs. 38/2017 e dalla L. 3/2019

CORRUZIONE TRA PRIVATI

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

omissis (cfr sezione B del presente Modello di Organizzazione e Gestione);

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di

istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

Art. 2635 c.c.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

Le aree di rischio individuate come rilevanti concernono:

- acquisizione di nuove forniture di beni (prevalentemente farmaci e strumentazione medica) o servizi;
- consolidamento dei rapporti contrattuali con fornitori già acquisiti;
- acquisizione e consolidamento di nuova clientela, nei residui casi nei quali la stessa sia individuabile in soggetti con personalità giuridica.

Debbono, dunque, ritenersi processi sensibili quelli relativi:

- alla selezione e gestione dei fornitori;
- all'acquisizione di clienti non privati;

I rischi che si individuano sono i seguenti:

- perseguimento di illeciti vantaggi di carattere patrimoniale (costi inferiori) nell'ambito dell'acquisto di beni o servizi;
- perseguimento di illeciti vantaggi e distorsione della concorrenza nell'acquisizione o consolidamento di clientela.

Il reato previsto nella presente sezione deve ritenersi **comune**.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tale fattispecie di reato nell'ambito dell'attività della Società deve ritenersi **modesto** con riferimento all'area dell'acquisizione e consolidamento di clientela per l'attività sanitaria, **rilevante** per l'attività di I.S.F.A.I., **rilevante** nell'ambito dell'acquisizione di nuove forniture di beni e servizi ovvero nel consolidamento di tali rapporti contrattuali.

Le attività a rischio possono, dunque, individuarsi:

- Processi relativi al ciclo attivo di offerta e vendita di prestazioni medico-sanitarie ovvero di servizi legati alla formazione (I.S.F.A.I.) ed al ciclo passivo di acquisto di beni o servizi ed al rapporto con i fornitori;
- Valutazione necessità/opportunità di acquisire nuovi fornitori;
- Selezione dei fornitori;
- Partecipazione a gare indette da soggetti privati;
- Rinnovi contrattuali con fornitori abituali;
- Rapporti con nuovi clienti non privati;
- Rapporti con clienti non privati già acquisiti;
- Rapporti con le società incaricate delle certificazioni periodiche e con le società incaricate della revisione;
- Rapporti con eventuali appaltatori di opere e servizi;
- Rispetto della concorrenza.

Processi relativi alla possibilità di creare riserve di denaro ovvero altra utilità (strumentali per l'eventuale commissione del reato):

- gestione della liquidità e contabilità;
- tutti i processi relativi agli acquisti, con particolare attenzione ai processi di fatturazione;
- note spese;

- donazioni, omaggistica, spese di rappresentanza e di ospitalità;
- sponsorizzazioni;
- selezione e gestione del personale.

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO/PROCEDURE

I principi generali di comportamento per coloro che operano per il Policlinico di Monza sono già enunciati nella sezione A (reati contro la Pubblica Amministrazione) e quivi debbono intendersi richiamati.

Parimenti debbono intendersi quivi espressamente richiamati i principi generali di comportamento enunciati nella sezione B (reati societari).

Ogni struttura ha adottato una procedura operativa "Approvvigionamenti", con indicazione specifica delle attività che ogni funzione aziendale coinvolta deve porre in essere e delle singole responsabilità e che deve intendersi qui pienamente richiamata.

I precetti ivi contenuti debbono intendersi qui richiamati e facenti parte integrante della presente sezione del Modello di Organizzazione e Gestione.

Le procedure che regolano l'attività della Società devono uniformarsi alle seguenti prescrizioni nei cicli attivo e passivo:

- Chiara segregazione di funzioni e responsabilità sia con riferimento ai poteri autorizzativi dei processi di vendita, sia con riferimento ai poteri di spesa;
- Distinzione dei compiti tra le varie funzioni nell'organizzazione degli acquisti, con riferimento alla funzione che individua il fornitore o il prestatore di servizi e consulenze, la funzione che ratifica l'ordine di acquisto, la funzione che autorizza il pagamento e la funzione che esercita il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni;
- Criteri trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, anche per agevolare il rilevamento di ogni singola anomalia;
- Criteri trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di acquisto per singolo prodotto o servizio, attraverso l'acquisizione di almeno tre preventivi;
- Attestazione per iscritto dell'attività di

raffronto dei valori di mercato per singolo bene o servizio (benchmarking);

- Predisposizione di adeguati protocolli aziendali per l'acquisto di beni e servizi, nonché per l'affidamento di consulenze ed altre prestazioni professionali;
- Qualsiasi incentivo di carattere commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti, non deve creare effetti distorsivi della concorrenza e deve essere approvato e comunque registrato in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari interne.

È altresì fatto espresso divieto di:

- Effettuare elargizioni in denaro, distribuire omaggi, compiere atti di cortesia e di ospitalità in favore di persone appartenenti a soggetti giuridici con i quali la Società intrattiene rapporti di natura commerciale o ai loro familiari, anche per indiretta persona, se non nei limiti di un modico valore e comunque non superiore a € 150,00 e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo non consentito. In ogni caso tale tipo di spese deve essere autorizzato secondo l'apposita procedura ed adeguatamente documentato;
- Promettere ovvero erogare incentivi commisurati ad obiettivi non parametrati alla reale attività del singolo destinatario;
- Accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzioni, di avanzamenti di carriera, di natura sessuale, ecc.) in favore di persone appartenenti a soggetti giuridici con i quali la Società intrattiene rapporti di natura commerciale o ai loro familiari, anche per indiretta persona, finalizzati a conseguire trattamenti di favore nello svolgimento dell'attività aziendale o che possano in qualche modo condizionarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società;
- Effettuare pagamenti in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrazione e finanza e, comunque, mai per importi superiori a euro 250,00;
- Riconoscere compensi o effettuare

prestazioni in favore dei collaboratori, fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto contrattuale;

- Effettuare qualsivoglia operazione in grado di determinare effetti distorsivi della concorrenza commerciale.

Chi opera per il Policlinico di Monza nelle aree e nei processi previsti nella presente sezione di Parte speciale è altresì tenuto alla scrupolosa e rigida osservanza delle seguenti procedure.

Policlinico di Monza

IL 51.04.04 Ufficio personale
IL 51.04.08 Ufficio contabilità
IL 51.04.09 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.10 Ufficio acquisti
IL 51.04.11 Servizio tecnico e ingegneria clinica
IL 51.04.12 Personale medico
IL 51.04.13 Soggetti apicali
IL 51.04.14 Amministratori e procuratori
IL 51.04.15 Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento

Clinica Eporediese

IL 51.04.06 Ufficio contabilità
IL 51.04.07 Deposito farmaci
IL 51.04.08 Ufficio acquisti
IL 51.04.09 Servizio tecnico
IL 51.04.10 Personale medico
IL 51.04.11 Soggetti apicali
IL 51.04.12 Amministratori e procuratori

Clinica Santa Rita

IL 51.04.06 Ufficio contabilità
IL 51.04.07 Deposito farmaci
IL 51.04.08 Ufficio acquisti
IL 51.04.09 Servizio tecnico
IL 51.04.10 Personale medico
IL 51.04.11 Soggetti apicali
IL 51.04.12 Amministratori e procuratori

Clinica S. Gaudenzio

IL 51.04.08 Ufficio contabilità
IL 51.04.09 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.10 Ufficio acquisti
IL 51.04.11 Servizio tecnico
IL 51.04.12 Personale medico
IL 51.04.13 Soggetti apicali
IL 51.04.14 Amministratori e procuratori

Clinica Salus

IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica Città di Alessandria

IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e procuratori

Clinica La Vialarda

IL 51.04.07 Ufficio contabilità
IL 51.04.08 Deposito farmaci e materiale sanitario
IL 51.04.09 Ufficio acquisti
IL 51.04.10 Servizio tecnico
IL 51.04.11 Personale medico
IL 51.04.12 Soggetti apicali
IL 51.04.13 Amministratori e Procuratori

C. TRACCIABILITÀ ED ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'acquisto ovvero alla vendita di beni e servizi deve essere archiviata e conservata per la durata di anni cinque.

D. COMUNICAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Responsabile dell'Ufficio acquisti predispone e trasmette semestralmente all'Organismo di Vigilanza un report nel quale debbono trovare evidenza le operazioni di acquisto eseguite a valori non di mercato, con adeguata giustificazione.

Sezione Z.1

REATI RELATIVI A FRODI SPORTIVE, SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO

Art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/01

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401 - Interventi nel settore del giuoco "Frode in competizioni sportive"

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401 - Interventi nel settore del giuoco "Esercizio abusivo di giuoco o di scommessa"

1. Chiunque esercita abusivamente

l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da essodipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici**. Il rischio in ordine alla possibile commissione di reati della presente sezione nell'ambito dell'attività del Policlinico deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come tollerabile.

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi **atipici**. Il rischio in ordine alla possibile commissione di reati della presente sezione nell'ambito dell'attività del Policlinico deve ritenersi **trascurabile**, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi

sensibili.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come tollerabile.

Sezione Z.2

DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

Art. 25 undevicies D.Lgs. 231/01

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale

c.p.p. art. 459 - Casi di procedimento per decreto, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.

B. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE